

**N. 234**

**ATTO DEL GOVERNO**  
**SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente

*(Parere ai sensi dell'articolo 9, commi 15 e 16,  
della legge 28 aprile 2022, n. 46)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 novembre 2024)**



*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D112/24

Roma, 18 novembre 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 12 novembre 2024, recante «Disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46».

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Consiglio di Stato, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

---

Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 28 aprile 2022, n. 46, recante “*Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*”, all'articolo 9, comma 15, ha conferito al Governo la delega per l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: *consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.*

Preliminarmente si evidenzia che le norme sull'esercizio dell'attività a carattere sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare sono contenute negli articoli da 1475 a 1482-*bis* del codice dell'ordinamento militare (COM) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei quali sono state riassettate le disposizioni della citata legge n. 46 del 2022, per effetto del decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, adottato in attuazione delle deleghe di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 16, comma 1, della citata legge.

In relazione a quanto sopra, il presente decreto viene adottato in attuazione della delega di cui al citato articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, allo scopo di disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente.

Il provvedimento apporta modifiche al COM, allo scopo di armonizzare la normativa riguardante le APCSM in un unico *corpus* normativo, destinato, pertanto, a contenere sia le norme di carattere generale riguardanti l'esercizio dell'attività a carattere sindacale (contenute nei cit. artt. da 1475 a 1482-*bis*) sia quelle recanti le limitazioni a tale attività introdotte con il presente provvedimento.

Il provvedimento si compone di due articoli.

- a) L'articolo 1**, introduce modifiche al COM, aggiungendo, dopo il Capo III, libro quarto, titolo IX, il **Capo III-*bis*** recante *Particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale*, composto da **4 articoli** (di seguito illustrati), riguardanti, rispettivamente, *Limitazioni per il personale impiegato in attività operative o missioni* (**art. 1482-*ter***),



*Limitazioni per il personale impiegato in attività addestrative o esercitative (art. 1482-quater), Limitazioni per il personale impiegato in attività formativa (art. 1482-quinquies), Limitazioni per il personale impiegato in obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco (art. 1482-sexies).*

**L'articolo 1482-ter** (Limitazioni per il personale impiegato in attività operative o missioni), introduce limitazioni all'attività sindacale del personale impiegato in attività operative o missioni al fine di operare un equo bilanciamento tra l'esercizio dei diritti sindacali del personale militare e le preminenti esigenze di funzionalità e prontezza operativa correlate alle specifiche attività. In particolare:

- **il comma 1** precisa la tipologia di attività operative o le missioni nell'ambito delle quali sono applicate le limitazioni;
- **il comma 2**, allo scopo di evitare che il personale impiegato in delicate attività operative possa essere distolto dalle prioritarie esigenze di servizio, a salvaguardia del buon esito dell'operazione/missione, introduce specifiche limitazioni, prevedendo che durante le attività operative o le missioni declinate al comma 1 il personale non può esercitare il diritto di assemblea e, se ricopre cariche direttive, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi sindacali, non può avere rapporti con la stampa nè rilasciare dichiarazioni, non può visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato;
- **il comma 3** dispone che le limitazioni del comma 2 trovano applicazione anche con riferimento al personale:
  - incluso negli assetti di alta ed altissima prontezza operativa, ai fini dell'assolvimento delle attività operative, ovvero delle missioni, indicate al comma 1;
  - impiegato singolarmente o in piccole aliquote nell'ambito di missioni internazionali, organismi internazionali in Italia e all'estero, nei comandi multinazionali di contingenza o in altre tipologie di servizio prestato all'estero previste dalla normativa vigente, trattandosi di servizio prestato in contesti particolarmente sensibili, quali sono quelli internazionali, tali da richiedere un impiego incondizionato ed esclusivo che non si concilia con lo svolgimento dell'attività professionale a carattere sindacale;
- **il comma 4** disciplina la fase propedeutica, intesa come l'insieme delle attività, comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle operazioni e missioni di cui al comma 1, prevedendo che il personale di cui ai commi 2 e 3:
  - a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM:
    - 1) non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
    - 2) compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere, può avere rapporti con la stampa, può fruire di permessi sindacali e visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato;
  - b) può esercitare il diritto di assemblea, compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere.



**L'articolo 1482-quater** reca *Limitazioni per il personale impiegato in attività addestrative o esercitative*, disciplinando, al **comma 1**, l'ambito di applicazione che riguarda il personale impiegato in tutte le attività addestrative o esercitative svolte in Italia ovvero all'estero tese a raggiungere o mantenere la capacità per l'assolvimento missioni fondamentali indicate **nell'art. 1482-ter, comma 1**, incluse le esercitazioni svolte in ambiente ONU, NATO, Unione Europea (UE) e multinazionale e di coalizione ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di particolari competenze connesse con l'assolvimento dei compiti d'istituto propri delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Il **comma 2**, specifica le limitazioni, prevedendo che il personale militare impiegato nelle attività di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità di appartenenza o di unità di formazione o singolarmente, nel corso dell'addestramento o dell'esercitazione non può esercitare il diritto di assemblea e, se ricopre cariche direttive nell'ambito APCSM rappresentative, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi sindacali, non può visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato.

Il **comma 3**, disciplina la fase propedeutica alle attività di cui al comma 1, intesa come l'insieme delle attività, comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle attività addestrative o esercitative, durante la quale il personale militare:

- a) se ricopre cariche direttive nell'ambito APCSM rappresentative non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
- b) compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio connesse con l'assolvimento delle specifiche attività, può:
  - 1) partecipare alle assemblee di carattere sindacale;
  - 2) fruire di permessi sindacali;
  - 3) esercitare la facoltà di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e).

Il **comma 4**, allo scopo di contemperare le diverse esigenze, salvaguardando l'esercizio dell'attività sindacale e garantendo il regolare e prioritario svolgimento delle attività addestrative, prevede che il personale militare impiegato con compiti di addestramento esercita il diritto di assemblea compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività addestrative o esercitative previste e programmate.

**L'articolo 1482-quinquies** reca *Limitazioni per il personale impiegato in attività formativa* disciplinando, al **comma 1**, l'ambito di applicazione che riguarda le attività formative, comunque denominate, volte all'acquisizione, allo sviluppo o al mantenimento delle capacità o delle professionalità, ivi inclusi i corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione, di carattere informativo, a qualunque titolo svolti.

Il **comma 2**, specifica che la frequenza dei corsi di formazione non può essere oggetto di rinvio per ragioni connesse con lo svolgimento di attività sindacale.



**Il comma 3**, prevede le specifiche limitazioni *per il personale impiegato in attività formativa* prevedendo che il personale frequentatore dei corsi:

- a) di formazione di base, ad esclusione degli allievi di cui all'articolo 627, comma 8 (i quali non possono aderire alle APCSM ai sensi dell'art. 1476, comma 5, del COM), può, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate, partecipare alle assemblee sindacali, non può fruire di permessi sindacali né essere posto in distacco o aspettativa sindacale;
- b) successivi alla formazione di base:
  - 1) non può essere posto in distacco o aspettativa sindacale;
  - 2) compatibilmente con lo svolgimento dell'attività formativa, può fruire dei permessi sindacali e partecipare alle assemblee sindacali, fermo restando il limite massimo di assenze stabilite dal corso.

**Il comma 4**, infine, dispone che il personale militare impiegato con compiti di formazione esercita il diritto di assemblea, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate.

**L'articolo 1482-sexies** reca *Limitazioni per il personale impiegato in obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco* prevedendo che il personale che sta assolvendo gli obblighi di comando o le attribuzioni specifiche o di imbarco, se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale.

**b) L'articolo 2** del provvedimento illustrato reca la clausola di invarianza finanziaria.



## RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni di cui al presente decreto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si tratta, infatti, di disposizioni aventi valenza esclusivamente ordinamentale e coerente attuazione di quanto già previsto a livello normativo primario [art. 9, comma 18, legge 28 aprile 2022, n. 46] di modo che non assumono alcun carattere di innovatività tale da produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare:

- (1) **l'articolo 1**, introduce modifiche al COM, aggiungendo, dopo il Capo III, libro quarto, titolo IX, il **Capo III-bis** composto da **4 articoli** riguardanti, rispettivamente, *Limitazioni per il personale impiegato in attività operative o missioni (art. 1482-ter)*, *Limitazioni per il personale impiegato in attività addestrative o esercitative (art. 1482-quater)*, *Limitazioni per il personale impiegato in attività formativa (art. 1482-quinqies)*, *Limitazioni per il personale impiegato in obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco (art. 1482-sexies)*. Si tratta di disposizioni che rivestono carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di produrre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
- (2) **l'articolo 2** contiene la clausola di invarianza finanziaria.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente





Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46».

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI** gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
- VISTA** la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo» e, in particolare, l'articolo 9, comma 15;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 89, 92 e 1465;
- VISTA** la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» e, in particolare, l'articolo 19;
- VISTO** il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022»;
- SENTITE** le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
- VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024;
- UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del \_\_\_\_\_;
- ACQUISITI** i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;
- SULLA PROPOSTA** del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;

**Emana**  
**il seguente decreto legislativo:**



## ART. 1

*(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro quarto, titolo IX, dopo il capo III, è inserito il seguente:

«Capo III-bis

Particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale

Art. 1482-ter. - *(Limitazioni per il personale impiegato in attività operative o missioni)* - 1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni e alle missioni, intese come tutte quelle attività connesse alle seguenti missioni delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare:

a) difesa dell'integrità del territorio, di tutte le aree soggette alla sovranità nazionale e alla tutela degli interessi vitali nazionali e delle vie di comunicazione ovunque minacciati;

b) contributi a garanzia della difesa collettiva dell'Alleanza atlantica, alle operazioni nell'ambito dell'Unione europea, alle operazioni svolte sotto l'egida dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera denominata «Frontex», alle operazioni di supporto alla pace (comprese l'imposizione della pace), alle attività di stabilizzazione e ricostruzione, nonché a tutte le operazioni militari condotte in modo autonomo o in coalizione;

c) interventi nelle attività di supporto alla pace, di assistenza umanitaria, nella cooperazione militare e nella diplomazia militare per incrementare la stabilizzazione internazionale attraverso la cooperazione e lo sviluppo con altri Paesi;

d) attività delle Forze armate, di natura straordinaria o concorsuale, riguardanti la salvaguardia delle libere istituzioni, il supporto all'autorità di pubblica sicurezza nazionale per servizi connessi al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli interventi in situazioni di pubbliche calamità e in altri casi di straordinaria necessità o urgenza, il supporto nel settore della pubblica utilità e della tutela ambientale, nonché le attività del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera – a spiccata connotazione operativa di direzione, di coordinamento e di esecuzione delle operazioni connesse alla ricerca e soccorso e alle emergenze in mare e nei porti, le operazioni di polizia giudiziaria e di polizia marittima, ambientale e ispettiva di competenza del medesimo corpo;

e) attività delle Forze di polizia a ordinamento militare, denotate da particolare complessità e articolate su più giorni, nell'ambito dell'assolvimento dei servizi d'istituto connessi con i compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e mantenimento dell'ordine pubblico, di concorso nel soccorso pubblico e nella protezione civile nonché le attività denotate da particolare complessità e articolate su più giorni per l'attuazione e il coordinamento da parte della Guardia di finanza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in mare e nell'azione di sorveglianza sull'immigrazione clandestina, nelle acque territoriali e nella zona contigua al fine di assolvere, in via esclusiva, le funzioni operative della sicurezza del mare.

2. Il personale impiegato nelle attività di cui al comma 1:

a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM:

1) non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale e non può fruire dei permessi sindacali;

2) non può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 1480-ter, comma 2, né quella di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e);



- b) non può esercitare il diritto di assemblea.
3. Le limitazioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche con riferimento al personale:
- a) incluso negli assetti di alta e altissima prontezza operativa, ai fini dell'assolvimento delle attività di cui al comma 1;
- b) non inquadrato in unità organiche che, singolarmente o in piccole aliquote, è impiegato nell'ambito di missioni internazionali, organismi internazionali in Italia e all'estero, nei comandi multinazionali di contingenza o in altre tipologie di servizio prestato all'estero previste dalla normativa vigente.
4. Durante la fase propedeutica, intesa come l'insieme delle attività, comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle operazioni e missioni di cui al comma 1, il personale di cui ai commi 2 e 3:
- a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM:
- 1) non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
  - 2) compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere, può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 1480-ter, comma 2, può fruire di permessi sindacali ed esercitare la facoltà di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e);
- b) può esercitare il diritto di assemblea, compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere.

*Art. 1482-quater. - (Limitazioni per il personale impiegato in attività addestrative o esercitative)*  
- 1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano al personale impiegato in tutte le attività addestrative o esercitative svolte in Italia ovvero all'estero tese a raggiungere o mantenere la capacità per l'assolvimento delle missioni fondamentali indicate nell'articolo 1482-ter, comma 1, incluse le esercitazioni svolte in ambiente ONU, NATO, dell'Unione europea, multinazionale e di coalizione ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di particolari competenze connesse con l'assolvimento dei compiti d'istituto propri delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Il personale militare impiegato nelle attività di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità di appartenenza o di unità di formazione o singolarmente, nel corso dell'addestramento o dell'esercitazione:

- a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478:
- 1) non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
  - 2) non può fruire dei permessi sindacali;
  - 3) non può esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e), di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato;
- b) non può esercitare il diritto di assemblea.

3. Durante la fase propedeutica alle attività di cui al comma 1, intesa come l'insieme delle attività, comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle attività addestrative o esercitative, il personale militare:

- a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
- b) compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio connesse con l'assolvimento delle specifiche attività, può:
- 1) partecipare alle assemblee di carattere sindacale;
  - 2) fruire di permessi sindacali;
  - 3) esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e), di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato.



4. Il personale militare impiegato con compiti di addestramento esercita il diritto di assemblea compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività addestrative o esercitative previste e programmate.

Art. 1482-*quinquies*. - (*Limitazioni per il personale impiegato in attività formativa*) - 1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano al personale impiegato nelle attività formative, comunque denominate, volte all'acquisizione, allo sviluppo o al mantenimento delle capacità o delle professionalità, ivi inclusi i corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione, di carattere informativo, a qualunque titolo svolti.

2. La frequenza dei corsi di formazione non può essere oggetto di rinvio per ragioni connesse con lo svolgimento di attività sindacale.

3. Il personale che frequenta corsi:

a) di formazione di base, ad esclusione dei militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi:

1) può, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate, partecipare alle assemblee sindacali;

2) non può fruire di permessi sindacali né essere posto in distacco o aspettativa sindacale;

b) successivi alla formazione di base:

1) non può essere posto in distacco o aspettativa sindacale;

2) compatibilmente con lo svolgimento dell'attività formativa, può fruire dei permessi sindacali e partecipare alle assemblee sindacali, fermo restando il limite massimo di assenze stabilite dal corso.

4. Il personale militare impiegato con compiti di formazione esercita il diritto di assemblea, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate.

Art. 1482-*sexies*. - (*Limitazioni per il personale impiegato in obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco*) - 1. Il personale che sta assolvendo gli obblighi di comando o le attribuzioni specifiche o di imbarco, se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale.».

## **ART. 2**

### **(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a



# ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

(all. 2 alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018 – G.U. n. 83 del 2018)

**Titolo del provvedimento:** Schema di decreto legislativo recante “*Disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, ai sensi dell’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46*”.

**Amministrazione competente:** Ministero della difesa.

**Referente per l’amministrazione competente:** Ufficio legislativo del Ministro della difesa.

## SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento all’esame dà attuazione alla delega legislativa di cui all’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Si evidenzia che le norme sull’esercizio dell’attività a carattere sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare sono contenute negli articoli da 1475 a 1482-*bis* del codice dell’ordinamento militare (COM) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei quali sono state riassetate le disposizioni della citata legge n. 46 del 2022, per effetto del decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, adottato in attuazione delle deleghe di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell’articolo 16, comma 1, della citata legge.

In relazione a quanto sopra, il presente decreto, che interviene nel d.lgs. n. 66 del 2010 inserendo il Capo III-*bis* nel titolo IX del libro quarto, viene adottato in attuazione della delega di cui al citato articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, allo scopo di disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente.

Le criticità che con il provvedimento in commento si vogliono superare sono quelle derivanti dalla compatibilità tra lo svolgimento di determinate attività (operative, operative all’estero, addestrative o esercitative, formative) e l’esercizio dei diritti sindacali del personale militare. Ciò a tutela delle preminenti esigenze di funzionalità e prontezza operativa correlate alle specifiche attività.

Il provvedimento in esame, pertanto è volto a superare tali criticità, definendo e adeguando la vigente normativa primaria.

La platea dei destinatari della regolazione introdotta è costituita dal personale militare impiegato nelle attività operative, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### ***2.1 Obiettivi generali e specifici.***

La funzione generale dell'intervento è quella di operare un equo bilanciamento tra l'esercizio dei diritti sindacali del personale militare e le preminenti esigenze di funzionalità e prontezza operativa correlate alle specifiche attività.

In particolare, tenute presenti le citate prescrizioni, l'intervento ha lo specifico obiettivo di disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente.

### ***2.2 Indicatori e valori di riferimento***

Obiettivo specifico: disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa o missioni.

Indicatore: numero di personale impiegato nelle citate attività che ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM.

## **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

L'intervento in esame, essendo caratterizzato dalla specificità dell'ordinamento militare, è stato promosso all'esito delle attività di valutazione di impatto della disciplina esistente discendente dalla previgente normativa primaria condotta all'interno dell'Amministrazione. Al fine di giungere alla definizione della migliore opzione di intervento si è valutata anche l'opzione zero, che è stata scartata proprio per l'avvenuta constatazione della necessità di dare attuazione alla delega e di disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente.

L' "opzione zero" non è perseguibile per la necessità di disciplinare l'attività sindacale in particolari situazioni di impiego.

Non sono state valutate percorribili opzioni alternative dal momento che l'intervento proposto è attuativo della delega recata dalla legge n. 46 del 2022.

## **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

### ***4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.***

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta, realisticamente neanche sotto il profilo dei costi, poiché, il provvedimento in esame è finanziariamente neutro. Il provvedimento di cui trattasi non ha effetti né negativi né positivi sulla finanza pubblica. La disciplina recata dal provvedimento sarà a vantaggio dei destinatari delle norme di riferimento ivi contemplate, degli operatori e degli interpreti. Il provvedimento entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

### ***4.2 Impatti specifici***

#### ***A) Effetti sulle PMI (Test PMI)***

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento proposto non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non

sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dal provvedimento di cui trattasi.

*B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese*

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni ordinamentali.

*C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

Il provvedimento non introduce oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

*D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.*

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

## **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della difesa.

### **5.2 Monitoraggio**

L'intervento, il controllo e il monitoraggio specifico dell'efficacia della regolazione, in occasione dell'attuazione dell'intervento in cui tale regolazione troverà effettiva attuazione, saranno effettuati dal Ministero della difesa nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

## **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto costruttivo e condiviso tra il Ministero della difesa e le sue articolazioni (lo Stato maggiore della difesa), il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per la pubblica amministrazione.

# ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

**Titolo del provvedimento:** Schema di decreto legislativo recante “*Disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, ai sensi dell’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46*”.

**Amministrazione competente:** Ministero della difesa.

**Referente per Amministrazione competente:** Ufficio legislativo del Ministro della difesa.

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### **1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il provvedimento all’esame dà attuazione alla delega legislativa di cui all’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.

### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La **legge 28 aprile 2022, n. 46**, recante *Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*, nel rimuovere il menzionato divieto di associazione sindacale, ha riconosciuto agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare il diritto di libera organizzazione sindacale, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall’articolo 52 della Costituzione, dettando norme sull’esercizio della libertà sindacale e conferendo la delega al Governo per il coordinamento normativo.

Il **decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante il *Codice dell’ordinamento militare* contenente disposizioni sulla Rappresentanza militare e, in particolare, l’articolo 1465, il quale prevede che per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi costituzionali e l’articolo 1475, comma 2, secondo cui i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze e, infine, gli articoli 89 e 92, che definiscono i compiti delle Forze armate.

Il **decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192**, recante *Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022*.

La **Legge 4 novembre 2010, n. 183** recante *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per*



*l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, che riconosce il peculiare ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenenti, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti;*

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il presente provvedimento, composto di due articoli, interviene sul decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 inserendo al libro quarto, titolo IX, il Capo III-*bis*.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali e, in particolare, quello sancito dall'articolo 76 della Costituzione con riguardo al rispetto dell'ambito di esercizio del potere legislativo conferito dall'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46 (oggetto della delega, tempi per il relativo esercizio, principi e criteri direttivi).

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *d)* e *g)*, della Costituzione.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle Regioni ordinarie e a statuto speciale.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L'intervento regolatorio in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge su materie analoghe.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

La disciplina prevista dal presente provvedimento risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, integrando il decreto legislativo n. 66 del 2010.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto al di fuori della citata legge n. 46 del 2022.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non risultano atti attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

## I Reparto Personale

Allegati: //;  
Annessi: 21 (ventuno).

Via XX Settembre 123/A, 00187 Roma  
PdC: Capo Ufficio Relazioni Sindacali  
Tel. 06.4691.2785 - Mil. 202.2785 - 202.2138  
Posta elettronica: [stamadifesa@smd.difesa.it](mailto:stamadifesa@smd.difesa.it)  
Posta elettronica certificata: [stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

**OGGETTO:** Schema di decreto legislativo recante “*Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa*”, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

**A** **MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Ufficio Legislativo**

**ROMA**

**e, per conoscenza a**

**STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO**  
**I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale**  
**Ufficio Condizione Militare**

**SEDE**

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**I Reparto Personale - Ufficio Relazioni con APCSM e Condizione Militare**

**ROMA**

**STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA**  
**Ufficio Generale Consulenza e Affari Giuridici**  
**Ufficio Relazioni con le APCSM**

**ROMA**

**COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI**  
**SM - Ufficio Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare**

**ROMA**

**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**  
**VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi**

**ROMA**

^^^^^^^^

Riferimento: f. prot. n. M\_D A3DFB29 REG2024 0034575 in data 3 luglio 2024 di UL.

Seguito: f. prot. n. M\_D A0D32CC REG2024 0154917 in data 4 luglio 2024.

^^^^^^^^

1. In esito a quanto richiesto con il foglio in riferimento, questo Reparto ha provveduto ad interessare, ai sensi dell’art. 9, comma 16 della legge 28 aprile 2022, n. 46, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) rappresentative a livello nazionale.
2. Al riguardo, tutte le 21 APCSM hanno dato riscontro, con le comunicazioni annesse, esprimendo sostanzialmente parere non favorevole al testo inviato e dichiarandosi disponibili ad un confronto al fine di proporre interventi correttivi.
3. Si resta a disposizione per ogni ulteriore elemento.

*d’ordine*  
**IL CAPO REPARTO**  
(Gen. D. Diodato ABAGNARA)

Per diramazione interna:

- Ufficio Generale del Capo di SMD;
- Ufficio del Sottocapo di SMD;
- Ufficio Generale Affari Giuridici.



Sindacato Italiano Militari Carabinieri  
Segreteria Nazionale

COM.24\_28\_24

Roma, 05 luglio 2024

**OGGETTO: Parere in riferimento a** “Schema di decreto legislativo recante “*Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa*”, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46. “

Dott. Guido CROSETTO  
MINISTRO DELLA DIFESA  
[segreteria.ministro@difesa.it](mailto:segreteria.ministro@difesa.it)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  
I Reparto Personale  
Ten.Col. CC NESTOLA  
[primo.relationisindacali@smd.difesa.it](mailto:primo.relationisindacali@smd.difesa.it)

Gen. D. CC Nicola Massimo MASCIULLI  
CAPO UFFICIO LEGISLATIVO  
[legislativo@postacert.difesa.it](mailto:legislativo@postacert.difesa.it)

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI DI  
- Nucleo Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare -  
[crm36736@pec.carabinieri.it](mailto:crm36736@pec.carabinieri.it)

Questa APCSM ha preso atto dello schema di decreto legislativo in fase di adozione *ex art. 9/15°* comma della legge 28 aprile 2022, n. 46 e della contestuale richiesta di <<riscontro>> pervenuta da parte dello *Stato Maggiore della Difesa – I Reparto Personale* con missiva datata 04.07.2024.

Preliminarmente si rileva, quale mirata doglianza di questa associazione sindacale, la circostanza che il contributo richiesto, a titolo di asserito <<riscontro>>, lungi dal considerarsi aderente a quanto previsto dall’art. 9/16° comma<sup>1</sup> L. 46/2022 ed in cui il coinvolgimento delle associazioni sindacali

<sup>1</sup> <<Il decreto legislativo di cui al comma 15 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, **sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 13** e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. **Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente**



## Sindacato Italiano Militari Carabinieri Segreteria Nazionale

risultava previsto *ex ante* nella fase formativa del decreto, **ha finito invece per tradursi in un mero passaggio *ex post*, di natura prettamente formale e volto esclusivamente a garantire legittimità procedurale ad uno schema di decreto *ab externo* formato.**

Considerato che il contenuto di quel decreto avrà acute incidenze sulla “vita” e sulle “prerogative” di ciascuna sigla sindacale, già *prima facie* non può che apparire profondamente svilente un siffatto “ruolo” attribuito da Codesto Ministero della Difesa alle APCSM, queste ultime così depauperate della facoltà di poter contribuire, concretamente e nel contraddittorio e confronto tra le parti, alla formazione delle regole sulla base delle quali verrà disciplinata la gestione stessa della “vita sindacale”.

Entrando altresì nel merito dello schema di legge adottato e qui pervenuto, si osserva quanto segue.

Il legislatore delegante, all’art. 9/15° comma L. 46/2022 ha fissato i cosiddetti principi e criteri direttivi nell’ambito dei quali il delegato avrebbe dovuto esercitare, in ruolo surrogato, la funzione legislativa. Così, testualmente, è riportato al predetto art. 9/15° comma: <<Il Governo è delegato ad adottare, entro (trenta mesi) dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari>>.

Come noto, la Giurisprudenza Costituzionale<sup>2</sup> è granitica su tale argomento: la violazione dei principi e dei criteri direttivi nell’esercizio della funzione legislativa delegata è motivo di incostituzionalità del decreto adottato e ciò per evidente violazione dell’art. 76 Costituzione.

A parere di questa APCSM, qualora approdasse a definizione lo schema di decreto legislativo qui pervenuto, **lo stesso risulterebbe viziato *ab origine* per avere, il legislatore delegato, sconfinato dai**

---

***trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 15 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato>>.***

<sup>2</sup> Sentenza Corte Costituzionale nr. 223/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale e Sentenza Corte Costituzionale nr. 127/2007.



## Sindacato Italiano Militari Carabinieri Segreteria Nazionale

**fisiologici margini di discrezionalità impliciti in qualsiasi legge delega avendo infatti adottato una disciplina completamente distonica rispetto alla ratio di sottesa alle indicazioni del legislatore delegante.** Ciò sconfinando, in tale maniera, dal perimetro sancito dal <<legittimo esercizio della discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega, nel rispetto della ratio di quest'ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale>> (sentenza Corte Costituzionale n. 127 del 2017).

E' infatti evidente che, a fronte dei principi e criteri direttivi imposti al Governo delegato e finalizzati ad introdurre una disciplina che da un lato **consenta l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare** e dall'altro **salvaguardi le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari**, con l'adottando decreto legislativo, il Governo sia andato oltre finendo per **precludere tour court** l'esercizio di qualsivoglia attività sindacale, ampliando altresì oltremodo la "platea" di destinatari e senza effettuare, di fatto, alcuna ponderazione, di beni giuridici tra sé confliggenti che avrebbe consentito il contemperamento dei contrapposti interessi.

**Quale esercizio e tutela dei diritti sindacali sarebbe infatti consentita al personale militare in assenza di alcun distacco, aspettativa o permesso sindacale? Senza altresì poter visitare strutture e reparti ove opera il personale militare rappresentato? Senza poter esercitare diritto di assemblea? Senza nemmeno poter usare un locale ex art. 1480 ter/2° comma COM?**

Nessuna è la risposta.

E allora, ci si domanda, quale senso abbia la "rubrica" delle siffatte previsioni in fase di adozione da parte del legislatore delegato denominata <<limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa>>. **Con assoluta onestà intellettuale occorre che ci si assuma la responsabilità di attribuire il giusto nome ai provvedimenti: il decreto legislativo in fase di adozione non sta fissando limitazioni delle prerogative ed attività sindacali ma di fatto sta annullando tour court l'esercizio delle medesime** con ciò sia facendo regredire lo *status quo* a prima della fase di avvenuto riconoscimento costituzionale delle associazioni sindacali in ambito militare. E ciò tradendo manifestamente i principi e i criteri direttivi che il legislatore delegante aveva fissato nell'art. 9/15° comma L. 46/2022, che erano *in primis* quelli di <<consentire>> e non "impedire" l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare.

E, si badi bene. A nulla varrebbe la paventata eccezione che analoghe prerogative potrebbero esercitate da soggetti estranei alla "platea" di destinatari del decreto e ciò per due motivi. Il primo è che l'acuita estensione attribuita a tale "platea" rende alquanto arduo rinvenire personale escluso dalle limitazioni, con ciò provocando altresì inaccettabili e inutili discriminazioni tra il personale militare a seconda



## Sindacato Italiano Militari Carabinieri Segreteria Nazionale

della sede o incarico di servizio. Il secondo, invece, è quello maggiormente determinante: i citati principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 9/15° comma L. 46/2022 volti prevedere, nell'ambito delle limitazioni da adottare, una disciplina che consenta l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali, è espressamente riferita al <<personale militare>> e dunque ai singoli militari e non alle APCSM quali organi associativi. In altre parole, è a singoli militari che le adottande limitazioni devono comunque garantire l'esercizio delle prerogative sindacali, a nulla valendo che le medesime potrebbero astrattamente essere esercitate da altri nell'ambito della medesima APCSM.

Del resto, se il legislatore delegante avesse voluto, anziché limitare, di fatto impedire, l'esercizio delle suddette prerogative, che senso avrebbe avuto prorogare per oltre due anni l'esercizio della funzione delegata? E' evidente che si trattava di una funzione particolarmente complessa che postulava la necessità di una disciplina che, nel preminente interesse pubblico, fosse comunque capace di garantire legittimità e concretezza, oltre che effettività, anche rispetto all'esercizio delle attività sindacali.

E questa non è certo una cosiddetta interpretazione autentica della *ratio legis* sottesa all'art. 9/15° comma L. 46/2022, bensì una diretta e chiara conclusione frutto degli stessi lavori parlamentari con cui si è poi prorogato il termine di adozione del citato decreto legislativo<sup>3</sup>, consci della "delicatezza" del tema in argomento.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si esprime parere nettamente contrario al contenuto dello schema di decreto legislativo così come formulato.

Questa APCSM, nello spirito di leale collaborazione con Codesto Ministero, resta disponibile ad un confronto serio e concreto sull'argomento testé indicato sempre che ciò sia improntato alla volontà di assicurare risposte di compromesso ed equilibrio tra i contrapposti interessi in causa e non invece ispirato alla passiva e cieca accettazione di scelte davvero incomprensibili.

---

<sup>3</sup> Tra le tante, *Dichiarazioni di voto finale - A.C. 1538) PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale. Ha chiesto di parlare la deputata Isabella De Monte. Ne ha facoltà. ISABELLA DE MONTE (IV-C-RE). Grazie, Presidente. Governo, onorevoli colleghi e colleghe, valutiamo con la massima attenzione questo provvedimento, composto da tre articoli, il cui valore incide in modo impattante sulle dinamiche sociali, sulla sicurezza nazionale e sulla sostenibilità ambientale. Poniamo da subito l'attenzione all'articolo 1, dove si estende di 12 mesi il termine per l'esercizio della delega concernente le limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale militare. Questa proposta riconosce e garantisce i diritti sindacali delle Forze armate e si pone a sostegno della tutela delle risorse dedicate all'attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa e questo sia sul territorio nazionale che in operazioni dei contingenti all'estero. **La delicatezza di questo tema pone una riflessione approfondita sull'equilibrio tra necessità operative, le loro responsabilità e i loro diritti. Annuncio il nostro voto favorevole, che sottolinea l'impegno a sostenere un contesto lavorativo che consideri tutti questi aspetti e sia più idoneo all'esercizio delle loro funzioni** (tratto da [XIX Legislatura - Lavori - Resoconti Assemblea - Dettaglio sedute \(camera.it\)](#)).*





## Sindacato Italiano Militari Carabinieri Segreteria Nazionale

Qualora Codesto Ministero fosse concretamente interessato al citato confronto, questa APCSM propone, ad esempio, un intervento correttivo che si colloca in un quadro di netta coerenza con tutto quanto finora esposto.

La limitazione delle prerogative sindacali, aprioristicamente definita sulla base di un dato incarico ovvero di un dato servizio, sacrifica oltre ogni ragionevole necessità, i diritti dei singoli militari senza infatti tenere conto, di volta in volta, del singolo contesto di riferimento. Per tale ragione sarebbe auspicabile prevedere la parametrizzazione delle limitazioni sulla base della reale necessità di impiego ovvero della forza effettiva nel reparto di riferimento. In siffatte situazioni, ad esempio, anziché prevedere la totale limitazione *ex lege* si potrebbe consentire l'esercizio delle prerogative sindacali quale risultato, a monte, di una procedura "concessoria", che preveda il coinvolgimento da una parte della scala gerarchica di riferimento e dall'altra della APCSM di appartenenza, così da poter contemperare, nel concreto di ogni situazione, l'effettiva necessità o meno di comprimere le libertà sindacali a fronte di preminenti interessi pubblici, esattamente come previsto dai principi e criteri direttivi della legge delega.

**Inoltre, una siffatta impostazione di carattere procedurale, garantirebbe altresì l'inserimento del provvedimento concessorio tra gli atti amministrativi oggetto di tutela giurisdizionale, così da evitare che l'eventuale conflittualità tra le parti coinvolte nella procedura di autorizzazione, regredendo a mero arbitrio, possa pregiudicare l'interesse delle parti.**

In caso contrario, ossia qualora Codesto Ministero intenda proseguire nella definizione dello schema di decreto legislativo così come formulato, questa APCSM, con assoluta onestà e nel doveroso rispetto che ha nella costante tutela dei propri iscritti, procederà a sollevare apposita questione di legittimità costituzionale al primo contenzioso approdato in ambito giurisdizionale.

Nell'auspicio di una tempestiva attivazione di un tavolo di confronto sul delicato tema in argomento, si pongono distinti saluti.

Cordiali saluti

**SIM CARABINIERI**

*Antonio Serpi*

*Segretario Generale Nazionale*



*“la Prima Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari dell’Esercito Italiano e del Comparto Difesa”*

*Membro osservatore Euromil*

*SEGRETERIA GENERALE E DI PRESIDENZA NAZIONALE  
Itamil Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari - Esercito  
Via Vincenzo Di Marco n.29 - Palermo*

**\*\*\*\*\***

Allo Stato Maggiore della DIFESA  
I° Reparto - ROMA

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, ai sensi dell’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

^^^^^^^^

Riferimento nota prot. n. M\_D A0D32CC REG2024 0154917 04-07-2024 di SMD – I° REPARTO.

^^^^^^^^

1. L’APCSM ITAMIL Esercito, di seguito ITAMIL ha preso visione dello scheda in oggetto e dall’analisi tecnico-giuridica comunica quanto di seguito, con genesi del criterio vincolante su cui esercitare la delega imposto dall’art. 9 comma 15 della legge n. 46 del 2022, ovvero: **“consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.”** :

Tanto premesso: si prende atto che lo schema di decreto legislativo, NON consente l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale e mira in modo illegittimo, FUORI dalla delega esclusivamente ad introdurre LIMITAZIONI e DIVIETI. In particolare:

a) la definizione di “operazioni/missioni” enucleata all’art. 1 comma 2 lettera “c”, come la definizione di “attività addestrative /esercitative della successiva lettera “d” e “attività formative” della lettera “e”, nei fatti includono TUTTE le attività di istituto delle FFAA, ne consegue che di fatto il decreto legislativo mira a disapplicare completamente i diritti sindacali stabiliti dalla legge 46/2022, introducendo ulteriori forme di restrizioni e limitazioni alle già vigenti limitazioni imposti dalla legge, tutto senza averne facoltà e contro il principio della delega.

b) Il combinato disposto delle limitazioni stabilite, che addirittura giungono ad includere le attività propedeutiche delle attività operative, nelle FFAA tutte le attività sono attività operative, quindi in linea di principio tutti i militari secondo tale definizione se ha carica direttiva nelle APCSM non potrà essere collocato in distacco o fruire di permessi sindacali e per essere sicuri di negare il diritto

M\_D A0DEB09 REG2024 00562889 0820707024

alle prerogative sindacali nello schema si è addirittura introdotta la previsione che non potranno essere collocati in distacco i dirigenti sindacali che sono inclusi negli assetti di alta ed altissima prontezza operativa. Tale limitazione, di fatto crea l'impossibilità per i militari effettivi per ordine d'impiego dell'Amministrazione Militare a tempo indeterminato nei Cdi o Reparti permanentemente (per decenni in alcuni casi) in alta o altissima prontezza operativa di poter esercitare i diritti sindacali. Per questi militari la legge 46 e la sentenza della corte costituzionale NON esisterà. Tutto per decisione dell'Amministrazione.

c) In modo analogo, le limitazioni per il personale in addestramento o esercitazione o semplicemente comandati per un corso di semplice aggiornamento, produrranno L'IMPOSSIBILITA' REALE di esercitare per anni e anni i diritti sindacali.

2. E' il caso di evidenziare a futura memoria che lo schema di decreto legislativo semplicemente ha lo scopo di rendere vana e inutile la legge 46/2022. A prova di tale parere sindacale, tutte queste le limitazioni assurde sui dirigenti sindacali per andare in distacco sindacale (n. 24 su 170.000 militari) NON sono previste per i migliaia di militari che sono in distacco presso altre amministrazioni, istituzioni statali/regionali o che sono in aspettativa perchè ricoprono cariche amministrative o politiche. Un decreto legislativo fatto per 24 militari su 170.000.
3. ITAMIL Esercito, chiede che tale schema semplicemente sia cestinato.
5. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile o necessario.

### Riflessioni finali

La fedeltà alla Repubblica, alla sua Costituzione e alle sue leggi è un dovere imprescindibile per ogni cittadino.

Ogni cittadino ha l'obbligo di rispettare la Costituzione italiana; in particolare, coloro che rivestono importanti cariche istituzionali devono obbedire al giuramento prestato nei confronti della Costituzione, come stabilito **dall'articolo 54: "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge".**

Anche ai militari non viene negata la Costituzione, come specificato nell'ultimo verso *dell'articolo 52 della Costituzione italiana: "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. **L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica**".*

Le uniche restrizioni per i sindacati imposte dalla Sentenza riguardano il diritto di sciopero e le materie di servizio. Pertanto, visto che questa organizzazione a carattere sindacale ha notato continui scritti e decreti che potrebbero limitare non solo l'azione sindacale ma anche comportare ipotesi di mancato rispetto della Costituzione e del giuramento prestato, da servitori dello Stato in linea con il nostro giuramento prestato e nel rispetto degli articoli 21, 39, 52 e 54, invitiamo a esprimere valutazioni equilibrate che siano in linea con la Costituzione e la sentenza 120/2018 e la legge 6/2022.


Ignorare questi principi fondamentali secondo il nostro personale punto di vista non solo mina la coesione e la stabilità del sistema democratico, ma può anche portare a gravi conseguenze legali e istituzionali.

L'eventuale mancato rispetto della Costituzione non sarà tollerato dalla nostra Organizzazione Sindacale e verrà perseguito con la massima severità nel rispetto delle leggi attraverso i nostri legali sia a livello amministrativo, penale e civile verso i presunti responsabili.

La Costituzione è il pilastro su cui si fonda la nostra Repubblica, e il suo rispetto è imprescindibile per il mantenimento della libertà e della giustizia per tutti i cittadini.

Palermo 6 luglio 2024

Distinti saluti

  
Girolamo FOTI  
Il Segretario Generale



**ALLO STATO MAGGIORE DIFESA**  
**1° Reparto**  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)  
**Viale dell'Università, 4 - 00185**  
**ROMA (RM)**

Prot. N. 63E/2024

Allegati: 1 (uno)

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo recante "Limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa", ai sensi dell'articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

e, per conoscenza:

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
Ufficio Legislativo

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
I Reparto - Ufficio Relazioni con le APCSM e Condizione Militare

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
I Reparto - Ufficio Relazioni con le APCSM e Condizione Militare

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
UCAG - Ufficio Relazioni con le APCSM

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
Ufficio Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare

**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**  
VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Riferimento:

a. fg. n. M\_D A0D32CC REG2024 0154917 del 04/07/2024.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

*Spett.le Stato Maggiore,*

con la presente, facendo seguito a quanto comunicato con il foglio a riferimento, in aderenza alle osservazioni già mosse dal SIM – Carabinieri, quali componenti della "RETE SINDACALE" riteniamo, per l'economicità dell'azione amministrativa e per essere pienamente aderenti allo spirito e ai contenuti della lettera, di confermare e sottoscrivere, come AMUS - Aeronautica il parere già espresso dalla predetta APCSM dell'Arma dei Carabinieri, che si allega alla presente.

Nel restare a disposizione di ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

**Roma, 09 luglio 2024**

**AMUS - Aeronautica**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Guido BOTTACCHIARI**

**Sindacato Militare "AMUS – Aeronautica"**  
**Via Amaroni, 16 - int. 6**  
**00126 - Roma (RM)**

M\_D\_A0D32CC\_REG2024\_0154917\_04072024

**AL MINISTRO DELLA DIFESA**  
**Ufficio del Gabinetto del Ministro**  
[udc@gabmin.difesa.it](mailto:udc@gabmin.difesa.it)

**OGGETTO:** Parere in riferimento a “Schema di decreto legislativo recante “Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa”, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46. “

Questa APCSM ha preso atto dello schema di decreto legislativo in fase di adozione ex art. 9/15° comma della legge 28 aprile 2022, n. 46 e della contestuale richiesta di <<riscontro>> pervenuta da parte dello Stato Maggiore della Difesa – I Reparto Personale con missiva datata 04.07.2024.

Preliminarmente si rileva, quale mirata doglianza di questa associazione sindacale, la circostanza che il contributo richiesto, a titolo di asserito <<riscontro>>, lungi dal considerarsi aderente a quanto previsto dall’art. 9/16° comma1 L. 46/2022 ed in cui il coinvolgimento delle associazioni sindacali.

1 << Il decreto legislativo di cui al comma 15 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente risultava previsto ex ante nella fase formativa del decreto, ha finito invece per tradursi in un mero passaggio ex post, di natura prettamente formale e volto esclusivamente a garantire legittimità procedurale ad uno schema di decreto ab externo formato.

Considerato che il contenuto di quel decreto avrà acuite incidenze sulla “vita” e sulle “prerogative” di ciascuna sigla sindacale, già prima facie non può che apparire profondamente svilente un siffatto “ruolo” attribuito da Codesto Ministero della Difesa alle APCSM, queste ultime così depauperate della facoltà di poter contribuire, concretamente e nel contraddittorio e confronto tra le parti, alla formazione delle regole sulla base delle quali verrà disciplinata la gestione stessa della “vita sindacale”.

Entrando altresì nel merito dello schema di legge adottato e qui pervenuto, si osserva quanto segue: Il legislatore delegante, all’art. 9/15° comma L. 46/2022 ha fissato i cosiddetti principi e criteri direttivi nell’ambito dei quali il delegato avrebbe dovuto esercitare, in ruolo surrogato, la funzione legislativa. Così, testualmente, è riportato al predetto art. 9/15° comma: <<Il Governo è delegato ad adottare, entro (trenta mesi) dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari>>.

Come noto, la Giurisprudenza Costituzionale è granitica su tale argomento: la violazione dei principi e dei criteri direttivi nell’esercizio della funzione legislativa delegata è motivo di incostituzionalità del decreto adottato e ciò per evidente violazione dell’art. 76 Costituzione.

A parere di questa APCSM, qualora approdasse a definizione lo schema di decreto legislativo qui pervenuto, lo stesso risulterebbe viziato ab origine per avere, il legislatore delegato, sconfinato dai trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 15 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni

competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato>>.

2 Sentenza Corte Costituzionale nr. 223/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale e Sentenza Corte Costituzionale nr. 127/2007.

Una disciplina completamente distonica rispetto alla ratio di sottesa alle indicazioni del legislatore delegante. Ciò sconfinando, in tale maniera, dal perimetro sancito dal <<legittimo esercizio della discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega, nel rispetto della ratio di quest'ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale>> (sentenza Corte Costituzionale n. 127 del 2017).

E' infatti evidente che, a fronte dei principi e criteri direttivi imposti al Governo delegato e finalizzati ad introdurre una disciplina che da un lato consenta l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare e dall'altro salvaguardi le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari, con l'adottando decreto legislativo, il Governo sia andato oltre finendo per precludere tout court l'esercizio di qualsivoglia attività sindacale, ampliando altresì oltremodo la "platea" di destinatari e senza effettuare, di fatto, alcuna ponderazione, di beni giuridici tra sé confliggenti che avrebbe consentito il contemperamento dei contrapposti interessi.

Quale esercizio e tutela dei diritti sindacali sarebbe infatti consentita al personale militare in assenza di alcun distacco, aspettativa o permesso sindacale? Senza altresì poter visitare strutture e reparti ove opera il personale militare rappresentato? Senza poter esercitare diritto di assemblea? Senza nemmeno poter usare un locale ex art. 1480 ter/2° comma COM?

Nessuna è la risposta.

E allora, ci si domanda, quale senso abbia la "rubrica" delle siffatte previsioni in fase di adozione da parte del legislatore delegato denominata <<limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa>>. Con assoluta onestà intellettuale occorre che ci si assuma la responsabilità di attribuire il giusto nome ai provvedimenti: il decreto legislativo in fase di adozione non sta fissando limitazioni delle prerogative ed attività sindacali ma di fatto sta annullando tout court l'esercizio delle medesime con ciò sia facendo regredire lo status quo a prima della fase di avvenuto riconoscimento costituzionale delle associazioni sindacali in ambito militare. E ciò tradendo manifestamente i principi e i criteri direttivi che il legislatore delegante aveva fissato nell'art. 9/15° comma L. 46/2022, che erano in primis quelli di <<consentire>> e non "impedire" l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare.

E, si badi bene. A nulla varrebbe la paventata eccezione che analoghe prerogative potrebbero esercitate da soggetti estranei alla "platea" di destinatari del decreto e ciò per due motivi. Il primo è che l'acuita estensione attribuita a tale "platea" rende alquanto arduo rinvenire personale escluso dalle limitazioni, con ciò provocando altresì inaccettabili e inutili discriminazioni tra il personale militare a seconda della sede o incarico di servizio. Il secondo, invece, è quello maggiormente determinante: i citati principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 9/15° comma L. 46/2022 volti prevedere, nell'ambito delle limitazioni da adottare, una disciplina che consenta l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali, è espressamente riferita al <<personale militare>> e dunque ai singoli militari e non alle APCSM quali organi associativi. In altre parole, è a singoli militari che le adottande limitazioni devono comunque garantire l'esercizio delle prerogative sindacali, a nulla valendo che le medesime potrebbero astrattamente essere esercitate da altri nell'ambito della medesima APCSM.

Del resto, se il legislatore delegante avesse voluto, anziché limitare, di fatto impedire, l'esercizio delle suddette prerogative, che senso avrebbe avuto prorogare per oltre due anni l'esercizio della funzione delegata? E' evidente che si trattava di una funzione particolarmente complessa che postulava la necessità di una disciplina che, nel preminente interesse pubblico, fosse comunque capace di garantire legittimità e concretezza, oltre che effettività, anche rispetto all'esercizio delle attività sindacali.

E questa non è certo una cosiddetta interpretazione autentica della ratio legis sottesa all'art. 9/15° comma L. 46/2022, bensì una diretta e chiara conclusione frutto degli stessi lavori parlamentari con cui si è poi prorogato il termine di adozione del citato decreto legislativo, consci della "delicatezza" del tema in argomento.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si esprime parere nettamente contrario al contenuto dello schema di decreto legislativo così come formulato.

Questa APCSM, nello spirito di leale collaborazione con Codesto Ministero, resta disponibile ad un confronto serio e concreto sull'argomento testé indicato sempre che ciò sia improntato alla volontà di assicurare risposte di compromesso ed equilibrio tra i contrapposti interessi in causa e non invece ispirato alla passiva e cieca accettazione di scelte davvero incomprensibili.

chiesto di parlare la deputata Isabella De Monte. Ne ha facoltà. ISABELLA DE MONTE (IV-C-RE).  
Grazie, Presidente.

Governo, onorevoli colleghi e colleghe, valutiamo con la massima attenzione questo provvedimento, composto da tre articoli, il cui valore incide in modo impattante sulle dinamiche sociali, sulla sicurezza nazionale e sulla sostenibilità ambientale. Poniamo da subito l'attenzione all'articolo 1, dove si estende di 12 mesi il termine per l'esercizio della delega concernente le limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale militare. Questa proposta riconosce e garantisce i diritti sindacali delle Forze armate e si pone a sostegno della tutela delle risorse dedicate all'attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa e questo sia sul territorio nazionale che in operazioni dei contingenti all'estero. La delicatezza di questo tema pone una riflessione approfondita sull'equilibrio tra necessità operative, le loro responsabilità e i loro diritti. Annuncio il nostro voto favorevole, che sottolinea l'impegno a sostenere un contesto lavorativo che consideri tutti questi aspetti e sia più idoneo all'esercizio delle loro funzioni (tratto da XIX Legislatura - Lavori - Resoconti Assemblea - Dettaglio sedute ([camera.it](http://camera.it))).

Qualora Codesto Ministero fosse concretamente interessato al citato confronto, questa APCSM propone, ad esempio, un intervento correttivo che si colloca in un quadro di netta coerenza con tutto quanto finora esposto.

La limitazione delle prerogative sindacali, aprioristicamente definita sulla base di un dato incarico ovvero di un dato servizio, sacrifica oltre ogni ragionevole necessità, i diritti dei singoli militari senza infatti tenere conto, di volta in volta, del singolo contesto di riferimento. Per tale ragione sarebbe auspicabile prevedere la parametrizzazione delle limitazioni sulla base della reale necessità di impiego ovvero della forza effettiva nel reparto di riferimento. In siffatte situazioni, ad esempio, anziché prevedere la totale limitazione ex lege si potrebbe consentire l'esercizio delle prerogative sindacali quale risultato, a monte, di una procedura "concessoria", che preveda il coinvolgimento da una parte della scala gerarchica di riferimento e dall'altra della APCSM di appartenenza, così da poter temperare, nel concreto di ogni situazione, l'effettiva necessità o meno di comprimere le libertà sindacali a fronte di preminenti interessi pubblici, esattamente come previsto dai principi e criteri direttivi della legge delega.


Inoltre, una siffatta impostazione di carattere procedurale, garantirebbe altresì l'inserimento del provvedimento concessorio tra gli atti amministrativi oggetto di tutela giurisdizionale, così da evitare che l'eventuale conflittualità tra le parti coinvolte nella procedura di autorizzazione, regredendo a mero arbitrio, possa pregiudicare l'interesse delle parti.

In caso contrario, ossia qualora Codesto Ministero intenda proseguire nella definizione dello schema di decreto legislativo così come formulato, questa APCSM, con assoluta onestà e nel doveroso rispetto che ha nella costante tutela dei propri iscritti, procederà a sollevare apposita questione di legittimità costituzionale al primo contenzioso approdato in ambito giurisdizionale.

Nell'auspicio di una tempestiva attivazione di un tavolo di confronto sul delicato tema in argomento, si pongono distinti saluti.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Antonio Nicolosi





## DETTAGLI DEL MESSAGGIO

**Mittente:** usic@pec.it

**Destinatario:** stamadifesa@postacert.difesa.it

**Destinatari per conoscenza:**

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Re:[p: 154917-2024]  
Schema di DLgs recante Limitazioni all'esercizio dell'  
attività di carattere sindacale da parte del personale  
impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed  
esercitativa ai sensi dell'art.9 c15 e 16 della L 28 apr 2022,  
n

**Allegati:** [mailHTML\\_1720422182101.html](#), [daticert.xml](#),  
[mailHTML\\_1720422182099.html](#), [smime.p7s](#)

**Data Invio:** 08/07/2024 09:00:33

**Data Ricezione:** 08/07/2024 09:02:04

**ID Messaggio:** <opec21023.20240708090033.297531.255.1.52@pec.aruba.it>

---

## CORPO DEL MESSAGGIO

M\_D\_A3DFB29 REG2024 0038489 2024-07-24

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 08/07/2024 alle ore 09:00:33 (+0200) il messaggio con Oggetto "Re:[p: 154917-2024] Schema di DLgs recante Limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa ai sensi dell'art.9 c15 e 16 della L 28 apr 2022, n" è stato inviato dal mittente "USIC@pec.it"

e indirizzato a:

stamadifesa@postacert.difesa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec21023.20240708090033.297531.255.1.52@pec.aruba.it

In relazione al parere richiesto, comunichiamo che condividiamo quello inviatovi dal SIM CC

Cordiali saluti

USIC

Da stamadifesa@postacert.difesa.it

A segretariogenerale@pec.siuilcc.it, segretariogenerale@pec.pianetasindacalecarabinieri.it, unarmaasc@pec.it, usic@pec.it, amus-aeronautica@pec.it, segreteria@pec.simcarabinieri.it, sindacato@pec.siamoesercito.org, aspmilitari@pec.it, nuovosindacatocarabinieri@pec.it, segreteria@pec.sindacatoautonomodeimilitari.it, simmarina@pec.it, segreteriagenerale.itamil@pec.it, usmia\_sg@pec.it, sindacatoam@pec.it, siulm@pec.it, usami@pec.usami-aeronautica.it, segreterianazionale.lrm@pec.it, segreterianazionale@pec.sindacatonazionalemarina.it, segreterianazionale@pec.sinafi.org, segreteria@pec.usif.it, segreteriasilf@pec.it

Cc udc@postacert.difesa.it, statesercito@postacert.difesa.it, maristat@postacert.difesa.it, stataereo@postacert.difesa.it, crm36736@pec.carabinieri.it, comando.generale@pec.gdf.it  
Data Thu, 4 Jul 2024 17:16:01 +0200 (CEST)

Oggetto [p: 154917-2024] Schema di DLgs recante Limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa ai sensi dell'art.9 c15 e 16 della L 28 apr 2022, n

Trasmissione messaggio da A0D32CC STAMADIFESA.

Protocollo: M\_D A0D32CC REG2024 0154917 04-07-2024.

Composto da 1 documento primario: Lett\_ad\_APCSM.pdf e 4 Allegati.



N. 2/80 di prot.

AL DOTT. Guido CROSETTO  
MINISTRO DELLA DIFESA  
- segreteria.ministro@difesa.it

ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA - Ufficio Legislativo  
- udc@postacert.difesa.it

ROMA

A STATO MAGGIORE DIFESA – U.G.A.G.

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
- Ufficio Relazioni Sindacali -

ROMA

OGGETTO: Parere in riferimento a “Schema di decreto legislativo recante “Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa”, ai sensi dell’art. 9, commi 15 e 16 , della legge 28 aprile 2022, n.46.

Questo Sindacato, nel prendere atto dello schema di decreto legislativo in fase di adozione *ex art. 9/15°* comma della legge 28 aprile 2022, n. 46 e della contestuale richiesta di <<riscontro>> pervenuta da parte dello *Stato Maggiore della Difesa – I Reparto Personale* con missiva datata 04.07.2024, rileva preliminarmente che il contributo richiesto, a titolo di asserito <<riscontro>>, non può considerarsi aderente a quanto previsto dall’art. 9/16° comma L. 46/2022 in quanto il coinvolgimento delle associazioni sindacali avviene dopo aver proposto un prodotto preconfezionato di decreto e pertanto l’iniziativa appare solo un passaggio formale per formalizzare una cosa già decisa.

Entrando nel merito, questa APCSM **respinge nella sua interezza lo schema di decreto approntato e preconfezionato**, atteso che lo stesso risulta viziato *ab origine* per avere, il legislatore delegato, sconfinato dai fisiologici margini di discrezionalità impliciti in qualsiasi legge delega avendo infatti adottato una disciplina completamente distonica rispetto alla *ratio* di sottesa alle indicazioni del legislatore delegante.

Infatti, è del tutto evidente che, a fronte dei principi e criteri direttivi imposti al Governo delegato e finalizzati ad introdurre una disciplina che da un lato consenta l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare e dall'altro salvaguardi le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari, con l'adottando decreto legislativo, **il Governo sia andato oltre finendo per precludere tout court l'esercizio di qualsivoglia attività sindacale**, ampliando altresì oltremodo la “platea” di destinatari e senza effettuare, di fatto, alcuna ponderazione, di beni giuridici tra sé confliggenti che avrebbe consentito il temperamento dei contrapposti interessi.

Si ribadisce che in questa maniera l'esercizio e tutela dei diritti sindacali sarebbe infatti del tutto impossibile e probabilmente anche anticostituzionale,

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, **si esprime parere nettamente contrario al contenuto dello schema di decreto legislativo così come formulato.**

Questa APCSM, nello spirito di leale collaborazione con Codesto Ministero, resta disponibile ad un confronto serio e concreto sull'argomento sempre che ciò sia improntato alla volontà di assicurare risposte di compromesso ed


equilibrio tra i contrapposti interessi in causa e non invece ispirato alla passiva e cieca accettazione di scelte davvero incomprensibili.

Nell'attesa di riscontro, si porgono deferenti saluti.

Firenze, 15.07.2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimiliano Zetti



Nuovo Sindacato Carabinieri - Viale delle Milizie n. 9 - 00192 Roma - [www.carabinieriinc.it](http://www.carabinieriinc.it)  
[nuovosindacatocarabinieri@pec.it](mailto:nuovosindacatocarabinieri@pec.it) - [info@carabinieriinc.it](mailto:info@carabinieriinc.it)



## Unione Sindacale delle Associazioni Militari Aeronautica

C.F. 94175040263 Associazione iscritta all'Albo A.P.C.S.M. Min. Difesa con il n. 19

Tel. +39 06 56549117 [www.usami-aeronautica.it](http://www.usami-aeronautica.it)

email: [info@usami-aeronautica.it](mailto:info@usami-aeronautica.it) - [usami@pec.usami-aeronautica.it](mailto:usami@pec.usami-aeronautica.it)

Roma, 15 luglio 2024

**Allo STATO MAGGIORE DIFESA  
ROMA**

**Oggetto: Parere relativo allo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 9 comma 15  
della legge n. 46/2022.**

Con riferimento alla lettera M\_D A3DFB29 REG2024 0034575 03-07-2024 si allega  
alla presente il parere espresso da questa Organizzazione Sindacale.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
U.S.A.MI. AERONAUTICA  
*Enzo Trevisiol*



## Unione Sindacale delle Associazioni Militari Aeronautica

C.F. 94175040263 Associazione iscritta all'Albo A.P.C.S.M. Min. Difesa con il n. 19

Tel. +39 06 56549117 [www.usami-aeronautica.it](http://www.usami-aeronautica.it)

email: [info@usami-aeronautica.it](mailto:info@usami-aeronautica.it) - [usami@pec.usami-aeronautica.it](mailto:usami@pec.usami-aeronautica.it)

Roma. 15 luglio 2024

**PARERE USAMI AERONAUTICA**  
**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO**  
**PREVISTO DALL' ART. 9 COMMA 15 LEGGE 46/2022**  
**Rif. M\_D A3DFB29 REG2024 0034575 03-07-2024**

### Premessa

Questa Associazione è stata invitata con foglio in riferimento ad esprimere il suo parere in merito allo schema di decreto legislativo previsto dall'art. 9 comma 15 della legge n. 46/2022 recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente.

La delega legislativa riportata nell' art. 9 comma 15 legge 46/2022, stabilisce che *“Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari (art. 9 comma 15 legge 46/2022).*

Come si evince dall'ultimo periodo dell'articolo 9 comma 15 della legge n. 46/2022 il principio e il criterio direttivo della delega consiste nel “... **consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari...**”

Lo schema di Decreto Legislativo sul quale siamo chiamati ad esprimere un parere dovrebbe, quindi, costituire esercizio delle delega ora citata ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

### **USAMI AERONAUTICA ESPRIME PARERE NEGATIVO PER LE RAGIONI CHE SEGUONO**

#### **1. Quanto agli ambiti lavorativi sottoposti dall'esclusione delle prerogative sindacali.**

Lo schema del decreto difetta in primo luogo **sull'eccesso di genericità** nella identificazione delle condizioni di impiego in relazione alle quali verrebbero applicate limitazioni alle attività sindacali, lasciando in tal modo libera l'Amministrazione Militare di determinare di volta in volta le attività a cui applicare le limitazioni disposte dal provvedimento.

Si afferma che le limitazioni siano applicabili alle attività connesse con la difesa dell'integrità del territorio di tutte le aree soggette alla sovranità nazionale e alla tutela degli interessi vitali nazionali e delle di comunicazione ovunque minacciati.

La descrizione di tali attività è palesemente contraria ai principi della delega in quanto si può affermare che **la quasi totalità delle attività militari quotidiane rientrano in tale definizione normativa**, si pensi solo alle attività degli Stormi che quotidianamente svolgono attività di volo sostanzialmente riconducibile all'integrità del territorio di tutte le aree soggette alla sovranità nazionale (art. 1 lettera c 1 schema dlgs)

Ugualmente dicasi per i contributi a garanzia della Difesa collettiva dell'Alleanza Atlantica, alla NATO E OPERAZIONI UE ecc. Occorre evidenziare, a tal riguardo, che l'Aeronautica Militare ben può svolgere tali attività anche con supporto svolto

ordinariamente nel territorio nazionale e nella prevalenza delle missioni svolte in teatri operativi esteri (art. 1 lettera c 2 schema dlgs).

Si svolgono le medesime eccezioni ora esposte anche in riferimento agli interventi nelle attività di supporto alla pace, assistenza umanitaria ecc. (art. 1 lettera c 1 schema dlgs).

Ebbene, che la quasi totalità dei reparti operativi della Forza Armata sarebbe sottoposta quotidianamente alle limitazioni previste da decreto, sicché **anziché “consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali” il decreto le annullerebbe in modo generalizzato ovvero lascerebbe all’Amministrazione un potere indiscriminato di decidere a suo piacimento quali sono le attività militari alla quali applicare le limitazioni dei diritti sindacali.**

**Ancora più insidiosa è la previsione relativa alle “attività addestrative/esercitative”** ovvero di tutte quelle attività svolte in Italia e all’estero, tese a raggiungere o mantenere la capacità per l’assolvimento delle missioni fondamentali ecc. (art. 1 lettera d schema dlgs). Anche in questo caso la quasi totalità dei reparti operativi svolgono ordinariamente attività addestrativa e esercitativa tese a raggiungere o mantenere le capacità per l’assolvimento delle missioni fondamentali indicate nel provvedimento, ne consegue nuovamente che le limitazioni troverebbero applicazione in modo generale ed incondizionato.

**Ancora più pericolosa per i diritti sindacali e contraria ai principi della delega si manifesta la previsione che si riferisce alle attività formative** e a tutte le attività, comunque denominate, volte all’acquisizione, allo sviluppo e al mantenimento delle capacità e professionalità, ivi inclusi i corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione, di carattere informativo a qualunque titolo svolti (art. 1 lettera e).

**Con tale ultima disposizione si è chiaramente voluto evidentemente “chiudere il cerchio” e incredibilmente includere pressoché la totalità delle ipotesi lavorative svolte nella forza armata.**

Non c’è dubbio, le norme riportate nello schema normativo sono palesemente finalizzate ad azzerare i diritti della legge 46 sui sindacati militari, oggi c.o.m. in totale violazione della delega legislativa.



## 2. Quanto alle limitazioni imposte ai dirigenti sindacali

Il disegno normativo predisposto dal Governo, in relazione alle condizioni lavorative sopra esposte impedisce ai dirigenti sindacali di:

- essere collocato in distacco
- fruire i permessi sindacali
- esercitare il diritto di assemblea

I distacchi, i permessi e le assemblee sindacali sono guarentigie sindacali che garantiscono la sopravvivenza dei sindacati, assicurando, peraltro, la vita democratica delle associazioni in ossequio ai principi imposti dalla legge 46/2022. E' chiaro che impedire ad un dirigente sindacale di esercitare il distacco, i permessi e di partecipare alle assemblee sindacali, equivale a mortificare totalmente lo spirito della legge 46.

**Con disposizioni di tale natura il provvedimento in analisi non cerca certo di contemperare le esigenze sindacali con quelle dell'Amministrazione, ma risolve la questione semplicemente annullando le prime a favore delle seconde.** Non è questo lo spirito della delega e nemmeno si manifesta alcuna coerenza con il principio e criterio direttivo che impone di *consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali*.

Tali limitazioni escluderebbero in primis una considerevole parte del personale militare dall'esercizio dei diritti e dalla partecipazione concreta alle attività associative, inducendoli a desistere anche solo dal candidarsi a qualsivoglia incarico sindacale. Verrebbero così sottratte alle associazioni sindacali le opportunità di democratica scelta ed elettività degli incarichi dirigenziali, che sarebbero accessibili solamente ad una parte residuale del personale.

La sproporzione del provvedimento analizzato si manifesta in modo ancora più evidente se solo si pensa al limitatissimo numero dei distacchi complessivi che sarebbero concessi alle associazioni (peraltro già di per sé penalizzanti se solo si pensa alle riduzioni stipendiali e ai condizionamenti di carriera) in rapporto alle decine di migliaia di militari impegnati nelle attività teorizzate dal provvedimento,

cosicché non vi è modo di vedere il documento che sarebbe recato all'amministrazione dalla fruizione dei diritti in argomento.

Per non tacere, da ultimo, sulla disparità di trattamento che avrebbe luogo rispetto alle associazioni che sarebbero favorite dall'aver dirigenti non impiegati nelle attività lavorative identificate dal provvedimento in parola.

### **3. La ratio normativa della delega e la relazione illustrativa**

Alla luce delle osservazioni sopra esposte appare chiaro che il provvedimento sottoposto alla nostra attenzione si manifesta contrario ai principi e criteri direttivi della delega e perciò si dimostrerebbe contrario all'articolo 76 della Costituzione.

Pare opportuno evidenziare che le eccezioni sollevate da USAMI AERONAUTICA trovano conferma anche nella relazione illustrativa della legge n. 46/2022 ove, con riferimento all'articolo 9 della legge 46, si afferma che la delega attiene “...l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale militare impiegato **in particolari teatri operativi...** ” ciò a dimostrazione che la delega non può essere esercitata al fine di limitare in modo indiscriminato, generale e sproporzionato i diritti sindacali riconosciuti dalla legge.

### **4. Conclusioni**

In conclusione la delega esercitata così come dal testo normativo predisposto dal governo si manifesta costituzionalmente illegittima per violazione dell'articolo 76 della Costituzione.

A tal riguardo, riteniamo opportuno allegare alcuni pronunciamenti della Corte Costituzionale utili a considerare le eccezioni sollevate da questa Organizzazione Sindacale:

*Anche nel silenzio della legge di delega, il legislatore delegato è comunque tenuto all'osservanza dei precetti costituzionali, indipendentemente da ogni richiamo che di essi faccia la norma delegante” (C.Cost. 401/2007)*

*Il legislatore delegato possiede margini di discrezionalità nell'attuazione della delega, sempre che ne rispetti la ratio e si inserisca in modo coerente nel relativo quadro normativo: pertanto, rientra nei suoi poteri fare delle scelte fra i possibili modi di realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, scelte di cui occorre comunque verificare la ragionevolezza (C. Cost. 237/2013)*

*Quanto più i principi e i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati tanto più ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al legislatore delegato; di conseguenza ancor più rigorosamente deve valutarsi la legittimità della norma delegata, nel senso della sua aderenza ai criteri direttivi (C. Cost. 259/1991)*

*I principi e criteri direttivi enunciati dalla legge di delegazione vanno ricostruiti tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalità che hanno ispirato il provvedimento. Peraltro, l'art. 76 Cost. non impedisce l'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (C. Cost. 426/2006).*

*Nel valutare se il Governo abbia ecceduto tali (più o meno ampi) margini di discrezionalità, occorre considerare la ratio della delega per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (C. Cost. 119/2013).*

*la valutazione dell'eccesso, o del difetto, nell'esercizio della delega va compiuta in rapporto alla ratio della delega medesima, onde stabilire se la norma delegata sia coerente o compatibile con quella delegante (C. Cost. 98/2015)*

*Quando vi è la possibilità di scegliere fra più mezzi per realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, la soluzione adottata deve rispettare il canone della ragionevolezza (C. Cost. 59/2016).*

*Al legislatore delegato va riconosciuta una fisiologica attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante che deve, però, svolgersi nell'alveo delle scelte di fondo operate dal legislatore della delega, nel pieno rispetto della ratio di quest'ultima (C. Cost. 278/2016)*

Al Ministro della Difesa  
On.le Guido CROSETTO  
[segreteria.ministro@difesa.it](mailto:segreteria.ministro@difesa.it)

Al Capo Ufficio Legislativo  
Gen. D. CC Nicola Massimo MASCIULLI  
[legislativo@postacert.difesa.it](mailto:legislativo@postacert.difesa.it)

Allo Stato Maggiore della Difesa – 1° Reparto  
Ten.Col. CC NESTOLA  
[primo.relazioniisindacali1s@smd.difesa.it](mailto:primo.relazioniisindacali1s@smd.difesa.it)

Allo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare  
Ufficio Consulenza e Affari Giuridici  
[stataereo@postacert.difesa.it](mailto:stataereo@postacert.difesa.it)

**OGGETTO: Parere in riferimento a** “Schema di decreto legislativo recante “*Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa*”, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46.”

Riferimento: f. prot. n. M\_D A3DFB29 REG2024 0034575 in data 3 luglio 2024 di UL.

1. In riferimento allo schema di decreto legislativo recante “Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa”, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46, desideriamo esprimere alcune considerazioni e avanzare proposte concrete per assicurare un bilanciamento tra le esigenze operative delle forze armate e la tutela dei diritti sindacali.
2. Abbiamo riscontrato che il processo di formazione del decreto legislativo ha coinvolto in misura limitata le associazioni sindacali, risultando in un riscontro meramente formale anziché sostanziale. Questo approccio non ha permesso un contributo costruttivo e un reale confronto tra le parti interessate.
3. Proposte di Modifica:
  - a) Definizione chiara delle limitazioni  
Le limitazioni devono essere specifiche, proporzionate e motivate, quindi basate su reali esigenze operative, addestrative, formative ed esercitative. Risulta necessario che siano previste deroghe nei casi in cui le attività sindacali non interferiscono direttamente con le operazioni critiche.
  - b) Permessi Sindacali

Garantire permessi sindacali in modo flessibile, valutando in base alle situazioni operative, addestrative, formative od esercitative. Ciò consentirà di mantenere un equilibrio tra la presenza necessaria del personale e il diritto all'attività sindacale.

c) **Accesso ai Reparti**

Permettere ai rappresentanti sindacali di visitare le strutture e i reparti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e senza compromettere le operazioni in corso. Questo garantisce un controllo diretto sulle condizioni di lavoro e favorisce un dialogo costruttivo.

d) **Diritti di Assemblea**

Consentire lo svolgimento di assemblee sindacali in tempi e modi che non interferiscano con le attività operative, addestrative, formative od esercitative. Le assemblee possono essere programmate durante i periodi di minor intensità operativa e in momenti concordati con i comandi pertinenti.

e) **Utilizzo di Locali**

Assegnare locali adeguati all'interno delle strutture militari per le attività sindacali, assicurando che siano facilmente accessibili ai rappresentanti e ai membri del sindacato.

f) **Distacchi e Aspettative**


Prevedere meccanismi che consentano il distacco temporaneo o l'aspettativa sindacale, soprattutto nei casi di negoziazioni importanti o di situazioni particolarmente delicate.

4. **Conclusioni**

Siamo convinti che una regolamentazione equilibrata possa garantire sia l'efficacia operativa delle forze armate che la tutela dei diritti sindacali del personale militare. Pertanto, proponiamo l'istituzione di un tavolo di confronto permanente con il Ministero della Difesa per discutere e affinare le modalità di attuazione delle limitazioni sindacali, nel rispetto dei principi direttivi fissati dalla legge.

Restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti e per collaborare alla definizione di soluzioni equilibrate e condivise.

Cordiali saluti.



**Il Segretario Generale Interforze**  
**Dott. Luigi TESONE**



## SINDACATO ITALIANO MILITARI MARINA

P.e.C.: [simmarina@pec.it](mailto:simmarina@pec.it)

*Allo: STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  
1° Reparto Personale*

[primo.relationisindacali1s@smd.difesa.it](mailto:primo.relationisindacali1s@smd.difesa.it)

*E, p.c.: STATO MAGGIORE DELLA MARINA*

*1° Reparto Personale*

[maristat@postacert.difesa.it](mailto:maristat@postacert.difesa.it)

P.d.C.: Francesco CACACE 3298073289

Antonio COLOMBO 3478423048

Prot. 064-N-2024

Oggetto: Parere di SIM Marina allo schema di decreto legislativo recante “*Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa*”, ai sensi dell’articolo 9, comma 15 e 16, della Legge 28 aprile 2022, n. 46.

Riferimento: a) M\_D A0D32CC REG2024 0154917 in data 04.07.2024;

b) M\_D A3DFB29 REG2024 0034575 in data 03.07.2024 di UL di Difesa Gabinetto.

In esito a quanto rappresentato nello schema di provvedimento, pervenuto con la lettera in riferimento a), in relazione alle indicazioni ricevute da UL di Difesa Gabinetto, di cui alla lettera in riferimento b), si trasmette il “Parere” della scrivente associazione professionale militare a carattere sindacale.

16 Luglio 2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**



## FORMULAZIONE DI PARERE

sullo Schema di decreto legislativo recante “*Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa*”, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

In relazione a quanto comunicato con il foglio in riferimento, **e condividendo appieno le osservazioni già mosse dal SIM – Carabinieri**, quali componenti della RETE SINDACALE, riteniamo, per economicità d’azione, **di confermare e sottoscrivere integralmente** il parere già espresso dalla predetta APCSM dell’Arma dei Carabinieri, **che qui si intende formalmente ed integralmente richiamato**, e che, per mera speditezza di consultazione, si allega alla presente.

Fermo restando quanto precede, questa Associazione, se non fosse per il rispetto e la considerazione che nutre nei confronti dell’Amministrazione, non potrebbe che intravedere il tanto vero quanto mal celato punto di caduta di questo provvedimento, ovvero quello **di cancellare l’esistenza stessa delle associazioni militari di carattere sindacale!**

Tale evidente considerazione scaturisce dal fatto che un siffatto elenco di limitazioni, ostacoli e restrizioni **-tra l’altro generiche ed indefinite-** farebbe, oggettivamente, venir meno ogni ragionevole volontà di iscrizione di un militare ad una Associazione Professionale a carattere Sindacale perché quest’ultima verrebbe intuibilmente vista come una scatola vuota ed assolutamente priva di reali capacità di tutelare i militari.

Fermo restando quanto sopra, questo SIM Marina intende comunque sottolineare alcune considerazioni che, di seguito, si sintetizzano anche per la brevità dei tempi indicati nel richiesto “riscontro” in parola. A tal ultimo riguardo, già dalla terminologia usata -“riscontro”- parrebbe intravedersi un certo retropensiero che vedrebbe i destinatari della nota, pressati verso una sorta di remissivo “accuso ricevuta” (altra cosa sarebbe stata, ad esempio, chiedere l’avviso o il parere delle Associazioni).

Il contributo richiesto, a titolo di asserito <<riscontro>>, non appare assolutamente rispettoso del disposto di cui al succitato art. 9/16 in tema di coinvolgimento delle associazioni sindacali. Il predetto obbligatorio coinvolgimento/contributo, che risultava previsto nella fase formativa del decreto, ha finito invece per tradursi in un mero passaggio successivo, di natura prettamente (o pretestuosamente?) formale e volto esclusivamente ad “ammantare” di legittimità procedurale uno schema di decreto formato in realtà senza nessun effettivo contributo delle A.P.C.S.M..

Considerata la fondamentale importanza del tema del predetto decreto, non può che apparire profondamente distorto un siffatto “ruolo” meramente formale ed oggettivamente inesistente, attribuito da Codesto Ministero della Difesa alle APCSM, queste ultime così private della facoltà di poter



contribuire, concretamente e nel contraddittorio e confronto tra le parti, alla formazione delle regole sulla base delle quali verrà disciplinata la gestione stessa della “vita sindacale”.

In via pregiudiziale, si evidenzia come il testo risulta percorso da una generale volontà del legislatore delegato, **che eccede il potere di delega principale, di azzerare o comunque ridurre al di sotto del minimo vitale**, più che di limitare, i diritti, le facoltà, le prerogative e le guarentigie sindacali. Fin dalla prima lettura dello schema di Decreto, qui analizzato, risulta ben chiaro che i diritti sindacali, in tutte le previsioni in esso indicate, incontrino un livello di contrazione quantitativo/qualitativo tale da rendere i medesimi diritti, mere etichette formali senza alcuna effettiva sostanziale tutela.

Se da un lato è assolutamente ben chiaro il principio e criterio direttivo fornito dal legislatore con la legge 46/2022 all'art. 15 comma 9, all'esecutivo delegato, secondo il quale è necessario *"consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari"*, dall'altro è evidente come la presente legislazione delegata, abbia dilatato oltremodo e quindi travalicato le esigenze sopra descritte. Infatti le richiamate “esigenze”, sono state esaminate attraverso una lente (volontà?) distorta, che le ha fatte diventare cosa diversa, deformandole oltre misura, addirittura aggiungendo generici, vaghi ed indefiniti riferimenti quali, ad esempio, la locuzione *“comprese le attività propedeutiche”* (*Cosa significa? Quando iniziano? Come si evincerebbe oggettivamente la data di inizio delle attività propedeutiche? Chi sono i militari coinvolti nelle attività propedeutiche? Ecc..*)

**Su queste deformate e dilatate paventate “esigenze”, codesto Ministero ha fatto fulcro per sostanzialmente cancellare i diritti sindacali.**

E' lo stesso Legislatore parlamentare, infatti, a stabilite che in ogni caso deve essere consentito l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare e che la preminenza sia limitata alle attività anzidette (funzionalità, prontezza operativa, etc.), ma correlando, al contempo, molto opportunamente/saggiamente tali attività alle specifiche operazioni militari.

Sempre a livello generale devono essere ben chiari all'interprete normativo alcuni consolidati principi stabiliti dalla Corte Costituzionale e dalla S.C. di Cassazione, alla luce dei quali, nell'effettuare il bilanciamento tra due diritti contrapposti, la riduzione dell'area del diritto "più debole" deve essere limitata al minimo indispensabile e comunque non può mai spingersi fino al punto di limitare il diritto fino all'annullamento. Tali principi devono essere tenuti in considerazione anche dal potere esecutivo nell'esercizio della delega normativa che nel caso di specie qui ci occupa.

Con l'onestà intellettuale che è propria di questo SIM Marina, si condivide, che particolari situazioni operative, addestrative e formative legate alle specifiche operazioni militari debbano trovare una regolamentazione speciale, ma nell'appellarsi ad altrettanta onestà intellettuale, deve essere anche chiaro che le limitazioni ai diritti, tutele e guarentigie sindacali possono sì trovare un ridimensionamento, ma nella minor misura possibile in relazione agli obiettivi specifici di cui sopra (in termini, generali temporali e di personale coinvolto). Tali contenimenti dovranno in ogni caso essere limitati nel più breve periodo utile, dovranno essere correlati alle specifiche operazioni/attività militari, potranno trovare delle situazioni di risoluzione (Esempio: sbarco del dirigente sindacale), dovranno tenere conto delle pregresse situazioni ed organizzazione delle APCSM e comunque non dovranno mai comportare una elisione totale dei predetti diritti.

Fatto fermo l'accennato quadro generale, occorre passare, come detto sinteticamente, all'analisi del singolo articolato normativo portato dallo schema di provvedimento in narrazione.

## ARTICOLO 1

Nel presente articolo, il Legislatore delegato, alimenta la confusione nel proporre le definizioni generali.

Per quanto attiene le attività addestrative/esercitative, utilizza una definizione ampiamente generale per nulla esemplificativa referenziandola alle operazioni/missioni di cui alla lettera precedente.

Ma è proprio nella definizione di operazioni/missioni che l'estensore erra nelle definizioni. Innanzitutto non disciplina che cosa debba intendersi con la locuzione "attività operativa". Nel definire poi le operazioni/missioni, il legislatore cerca da un lato di ricomprendervi de relato anche la definizione di attività operativa e, dall'altro, nel fornire una descrizione suppositamente elencativa delle varie operazioni, a cui è aggiunto impropriamente il termine missioni, effettua una enumerazione omnibus delle attività delle forze armate e di polizia ad ordinamento militare, che ricomprende ogni compito/funzione/missione/teatro operativo; così, dimenticando che il riferimento normativo delegante espressamente richiedeva una specificità delle operazioni, che quindi dovevano essere ricondotte "a species" e non ad "un genus", omnicomprensivo, come nel caso di cui trattasi. Un esempio su tutti, sono le limitazioni che verrebbero previste per la Guardia Costiera, ovvero testualmente: "*Le attività operative di polizia giudiziaria svolte dal personale del corpo delle capitanerie di porto della M.M. nell'ambito dei compiti essenziali connessi alla salvaguardia della vita umana in mare, alla gestione dell'emergenze e agli usi civili del mare*". E' di tale plateale evidenza tanto l'esistenza di un'esagerata indeterminatezza quanto una assoluta sproporzione nel bilanciamento delle paventate e distorte esigenze, atteso che, di fatto, vengono ricomprese -TUTTE- le attività del Corpo. **Sarebbe stato, a questo punto, più "leale" gettare la maschera e scrivere: nel corpo delle capitanerie di porto ogni forma di attività sindacale è vietata!**

## ARTICOLO 2

Il predetto articolo, prevede, diversamente, limitazioni (assolutamente importanti al limite di comprimere insanabilmente il diritto di associazionismo sindacale), in riferimento a quei militari, che secondo la legge, pur essendo formalmente titolari del diritto di associazione, non ricevono, però, altra concreta tutela o garanzia (rectius e direi nessuna tutela).

Nel merito, anche su questo punto, vi sono evidenti tracce del disegno rivolto a diminuire le garanzie per i sindacati militari, in particolare per i dirigenti sindacali.

Anche in tale caso, relativamente alle rilevanti attività operative indicate genericamente, vi è un universale azzeramento dei diritti sindacali, sia attivi che passivi.

Si assiste nel caso in discussione per le elencate attività del tutto imponderabili e inappellabili per le APCSM, ad una totale elisione di qualsiasi diritto sindacale.

Ma vi è di più, in tali casi, al personale non viene consentito l'esercizio di alcuna prerogativa sindacale:

- nessun permesso e/o distacco neppure per i dirigenti sindacali;
- nessuna assemblea;
- nessuna informazione o pubblicità dei rapporti con la stampa (e questo forse è uno dei pochi punti a mio giudizio condivisibile);
- divieto di visita alle caserme/strutture.

### ARTICOLO 3

Le considerazioni contenute nell'analisi sopra riportata, relativamente all'articolo, sono assolutamente valide ed attuali anche in relazione all'articolo oggetto della presente analisi e relativo alle limitazioni per il personale impiegato in attività addestrative o esercitative.

Anche per tale disposto valgono le eccezioni mosse e meglio sopra descritte, ritenendo la disciplina oggetto di analisi, connaturata dalla medesima visione restrittiva dei diritti sindacali.

Si evidenzia nel caso, inoltre, come già sopra ricordato, che le importantissime contrazioni dei diritti sindacali, già descritte, trovano nel caso un ulteriore limite generale, secondo il quale, in ogni caso, per il personale in formazione, l'esercizio del diritto di assemblea deve avvenire "compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività addestrative o esercitative previste e programmate".

Anche in questo caso appare evidente che il perimetro di tutela dei diritti sindacali del personale militare coinvolto nelle attività in discussione, sia ridotto ad uno spazio vitale minimo e sia legato ad attività assolutamente generiche su cui alle Associazione è precluso ogni controllo/confronto.

### ARTICOLO 4

Il predetto articolo prevede, diversamente, limitazioni al diritto di associazionismo sindacale.

Innanzitutto, si dice che l'attività sindacale non è motivo necessario e sufficiente per rinviare un corso di formazione.

Da una interpretazione letterale, ne deriverebbe che il Segretario Generale del più grande sindacato militare, che abbia fissato incontri con le più alte cariche militari e politiche, non possa partecipare alle predette riunioni se nel frattempo viene indicato per la frequenza del corso (ad esempio conferenza su corruzione) di una giornata. Tale attività formativa NON potrà infatti essere rinviata, per nessuna ragione, anche se legata all'attività sindacale.

Il comma 2 del predetto articolo, a sua volta, contiene alcune ulteriori limitazioni non previste che minano, alla base, le prerogative sindacali dei dirigenti.

Viene disposto infatti che per tutti coloro che si trovano in attività di formazione, e non solo i militari di truppa in qualità di allievi, vi sono limitazioni assolute del diritto sindacale. Per il personale in formazione, non di base, il diritto sindacale è limitato alla sola partecipazione alle assemblee sindacali senza altra possibilità di espletare alcune ulteriore attività sindacale attiva (permessi e/o distacchi). Tra l'altro, ai sensi del successivo comma 3, l'esercizio di assemblea durante attività formative è comunque esercitato compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività previste e programmate a favore degli allievi e dei frequentatori.

Anche il disposto di questo articolo, quindi, prevede che per una vastissima platea di personale militare, i diritti sindacali sono del tutto elisi e/o comunque assolutamente limitati al mero diritto di assemblea.

Si badi bene, che la disciplina dell'attività formativa e dunque l'imposizione dell'obbligo stesso (che comporta in se le limitazioni anzidette), viene totalmente rimessa alla F.A./GC senza nessun potere di intervento e/o interlocuzione con le APCSM. Inoltre, la predetta norma, non tiene in nessun conto del fatto che spesso le prerogative sindacali del distacco e/o dei permessi, sono precedenti alle attività formative e riguardano la disciplina della propria attività e organizzazione interna. Si evidenzia, che le APCSM, essendo Enti di diritto privato esterni all'organizzazione Difesa, risultano dotati di propria autonomia regolamentare e pertanto non dovrebbero ricevere ulteriori imposizioni dall'Amministrazione.

Anche su questo punto vi è un silenzio inaccettabile.

## ARTICOLO 5

Valgono le medesime valutazione già sopra esposte.


## ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Fermo restando tutto quanto sopra, si sottolinea che la prova che suggella la volontà di cancellare i diritti sindacali e soprattutto di comprimere (azzerare?) le associazioni sindacali, la si rileva proprio dal Rapporto Ufficiale Marina Miliare 2023.

Al riguardo è la stessa Forza Armata che non può evitare di dire la verità circa la preponderanza dei sacrifici posti in essere dal personale militare e circa la critica condizione, di quest'ultimo, per il quale le c.d. misure di compensazione sono, ieri come oggi, scarse ed oggettivamente insufficienti (Cfr Estratto dal Rapporto MM 2023)



Inoltre, sempre la MM nel citato rapporto, evidenzia l'impegno medio operativo posto in campo nel 2023 (Cfr Estratto dal Rapporto MM 2023)



Con questi numeri, prevedere, tra l'altro in maniera generiche ed indefinita, che le attività operative comprese quelle *propedeutiche*, le attività esercitative e le attività formative azzerino, di fatto, le prerogative sindacali, è una realtà inconfutabile!

**Infine, si vuole con forza e con rammarico evidenziare chi sarà veramente travolto da questo decreto, ovvero la Marina Militare!**

Per la sua naturale strutturazione, per gli elevati numeri che emergono, per il fisiologico fatto che è l'unica FFAA ad avere nutrite comunità viaggianti in ogni parte del globo, ecc, la Marina Militare si ritroverà un personale -già in forte sofferenza e già oggetto di significativi sacrifici (come da essa stessa sottolineato nel Rapporto 2023)- a cui sarà, di fatto, negato ogni confronto e/o supporto da parte delle Associazioni sindacali a causa della pioggia indiscriminata di limitazioni poste dal decreto in parola.

**A questo punto, anche il ruolo di valvola di sfogo svolto sinora, suo malgrado, dal sindacato, cesserà.**

Questo decreto farà sì che l'amministrazione marina militare diventi una vera pentola a pressione dove quest'ultima, già fortemente in aumento, sia per fattori esterni (esponenziale incremento delle attività operative, dei tempi di missione fuori dal suolo patrio, ecc) e sia per fattori interni (esponenziale aumento dei sacrifici, difficoltà economiche, lontananza dalle proprie famiglie, ecc), porterà il personale verso un punto di "esplosione/implosione" perché gli sarà stato privato finanche l'unico strumento di confronto/supporto ai quali loro stessi avevano -liberamente e sopportandone l'onere economico-aderito!

## CONCLUSIONE

Infine, nel ribadire la volontà di questa Associazione **già sottolineata dal SIM Carabinieri** ovvero di, testualmente, *restare disponibili ad un confronto serio e concreto sull'argomento testé indicato sempre che ciò sia improntato alla volontà di assicurare risposte di compromesso ed equilibrio tra i contrapposti interessi in causa e non invece ispirato alla passiva e cieca accettazione di scelte davvero incomprensibili*, si riportano, schematicamente e per sintesi, alcuni richieste, non esaustive:

- 1) rimodulare il decreto nei limiti e nel solco tracciato nella delega come sopra descritto e soprattutto riportarlo all'interno della cornice normativa. In particolare, ci si riferisce al fatto che sebbene la legge 46/22 disponga di "*disciplinare le particolari **limitazioni all'esercizio dell'attività** di carattere sindacale da*

*parte del personale impiegato in attività operativa...omissis...*” sono state, invece, disciplinate una serie di, Art 2, 3, 4 e 5, “**limitazioni per il personale impiegato...omissis...**”, fuorviando l’oggetto stesso delle limitazioni;

- 2) espungere o completamente rimodulare quanto previsto in termini di limitazioni per il personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;
- 3) espungere o completamente rimodulare quanto previsto in termini di limitazioni attinenti alle indefinite e generiche “*attività propedeutiche*”;
- 4) espungere la previsione di divieto di distacco o aspettativa sindacale, che, una volta chiesto, non inficia l’attività operativa / addestrativa o in subordine prevedere che i dirigenti sindacali debbano essere trasferiti (tranne nei casi di obbligo giuridico) e posti in posizioni tabellari che consentano di continuare a portare avanti l’attività della Associazione a beneficio dei militari rappresentati che li hanno eletti.

16 Luglio 2024



## SEGRETERIA NAZIONALE

Stato Maggiore Difesa I Reparto Personale Ufficio relazioni sindacali  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)  
e, per conoscenza

Ministero della Difesa Ufficio legislativo  
[legislativo@postacert.difesa.it](mailto:legislativo@postacert.difesa.it)

Stato Maggiore Dell'Esercito I Reparto -Ufficio Relazioni con le APCSM e Condizione Militare  
[statesercito@postacert.difesa.it](mailto:statesercito@postacert.difesa.it)

**OGGETTO:** “Schema di decreto legislativo recante “*Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa*”, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46. “ - PARERE DEL SINDACATO AUTONOMO DEI MILITARI – SAM.

In merito allo schema di decreto legislativo pervenuto, si osserva quanto segue:

In premessa è opportuno precisare che le deleghe di cui ai comma 15 e 16 dell’art. 9 della Legge 46/2022 impongono principi e criteri nell’ambito dei quali chi esercita quella delega deve necessariamente rimanere. Come noto, la Giurisprudenza Costituzionale in merito si è più volte espressa e sull’argomento è chiara nel ribadire che la violazione dei principi e dei criteri direttivi nell’esercizio della funzione legislativa delegata, è motivo di incostituzionalità del decreto adottato e ciò per evidente violazione dell’art. 76 Costituzione. A parere del SAM, qualora lo schema di decreto legislativo venisse definito, come presentato, risulterebbe viziato *ab origine*, in quanto appare evidente che sconfinava dai fisiologici margini di discrezionalità impliciti in qualsiasi legge delega avendo infatti adottato una disciplina completamente distonica rispetto alla *ratio* sottesa alle indicazioni del legislatore.

È infatti evidente che, a fronte dei principi e criteri direttivi imposti a chi esercita la delega, finalizzati ad introdurre una disciplina che bilanci sia l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare che la salvaguardia delle preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari, con il decreto legislativo in esame, il Governo va di fatto ben oltre anestetizzando l’esercizio di qualsivoglia attività sindacale, senza effettuare, di fatto, alcuna ponderazione del bilanciamento degli interessi.

Il decreto legislativo in fase di adozione non fissa limitazioni delle prerogative ed attività sindacali ma di fatto le annulla *tout court*. Basti pensare che di fatto, come è noto, per gli effetti negativi dei volumi organici imposti dalla Legge 244/2012, ad oggi il 75% delle forze dell’Esercito ruota attorno alle attività addestrative e operative in un anno solare. In pratica allo stato dell’arte il 75% della forza dell’Esercito non può esercitare un diritto oggi costituzionalmente garantito ancorché con le limitazioni connesse allo *status militis*.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si esprime **parere contrario** al contenuto dello schema di decreto legislativo così come formulato.

Comprendendo la delicatezza della materia, il Sindacato Autonomo dei Militari - SAM, nello spirito della più leale e consapevole collaborazione è disponibile ad un confronto concreto sull’argomento al fine di un equilibrio tra gli interessi in causa salvaguardandoli entrambi.

Roma, 16 luglio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonino DUCA

SAM - SINDACATO AUTONOMO DEI MILITARI  
Via Manlio Torquato 36, 00181 Roma  
CF 97979530587  
[segreteria nazionale@sindacatoautonodemilitari.it](mailto:segreteria nazionale@sindacatoautonodemilitari.it)  
[segreteria@pec.sindacatoautonodemilitari.it](mailto:segreteria@pec.sindacatoautonodemilitari.it)

## DETTAGLI DEL MESSAGGIO

**Mittente:** segreterianazionale.lrm@pec.it

**Destinatario:** stamadifesa@postacert.difesa.it

**Destinatari per conoscenza:**

segretariogenerale@pec.siuilcc.it  
segretariogenerale@pec.pianetasindacalecarabinieri.it  
unarmaasc@pec.it usic@pec.it amus-aeronautica@pec.it  
segreteria@pec.simcarabinieri.it  
sindacato@pec.siamoesercito.org aspmilitari@pec.it  
nuovosindacatocarabinieri@pec.it  
segreteria@pec.sindacatoautonodeimilitari.it  
simmarina@pec.it segreteriagenerale.itamil@pec.it  
usmia\_sg@pec.it sindacatoam@pec.it siulm@pec.it  
usami@pec.usami-aeronautica.it  
segreterianazionale@pec.sindacatonazionalemarina.it  
segreterianazionale@pec.sinafi.org segreteria@pec.usif.it  
segreteriasilf@pec.it udc@postacert.difesa.it  
statesercito@postacert.difesa.it  
maristat@postacert.difesa.it stataereo@postacert.difesa.it  
crm36736@pec.carabinieri.it comando.generale@pec.gdf.it

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Re: [p: 154917-2024]  
Schema di DLgs recante Limitazioni all esercizio dell attività  
di carattere sindacale da parte del personale impiegato in  
attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa ai  
sensi dell art.9 c15 e 16 della L 28 apr 2022, n

**Allegati:** [mailHTML\\_1721080265161.html](#), [daticert.xml](#),  
[mailHTML\\_1721080265158.html](#), [smime.p7s](#)

**Data Invio:** 15/07/2024 23:48:57

**Data Ricezione:** 15/07/2024 23:50:04

**ID Messaggio:** <jpec11929.20240715234856.63642.57.1.1@pec.aruba.it>

---

## CORPO DEL MESSAGGIO



-- Messaggio di posta certificata --

Il giorno 15/07/2024 alle ore 23:48:57 (+0200) il messaggio con oggetto "Re: [p: 154917-2024] Schema di DLgs recante Limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa ai sensi dell'art.9 c15 e 16 della L 28 apr 2022, n° 4" è stato inviato da "segreteria nazionale.lrm@pec.it" ed indirizzato a:

- crm36736@pec.carabinieri.it
- comando.generale@pec.gdf.it
- amus-aeronautica@pec.it
- aspmilitari@pec.it
- nuovosindacatocarabinieri@pec.it
- segreteriagenerale.itamil@pec.it
- segreteriasilf@pec.it
- simmarina@pec.it
- sindacatoam@pec.it
- siulm@pec.it
- unarmaasc@pec.it
- usic@pec.it
- usmia\_sg@pec.it
- segretariogenerale@pec.pianetasindacalecarabinieri.it
- sindacato@pec.siamoesercito.org
- segreteria@pec.simcarabinieri.it
- segreteria nazionale@pec.sinafi.org
- segreteria@pec.sindacatoautonodeimilitari.it
- segreteria nazionale@pec.sindacatonazionalemarina.it
- segretariogenerale@pec.siulcc.it
- usami@pec.usami-aeronautica.it
- segreteria@pec.usif.it
- maristat@postacert.difesa.it
- stamadifesa@postacert.difesa.it
- stataereo@postacert.difesa.it
- statesercito@postacert.difesa.it
- udc@postacert.difesa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: jpec11929.20240715234856.63642.57.1.1@pec.aruba.it

Spett.mo Capo il Primo Reparto di SMD in riferimento a Vostra preziosa si rappresenta che dallo schema inviato ed a cui si dà seguito non emergono particolari limitazioni richiamate dalle norme di fonte primaria, ovvero dai principi della legge 46/2022. Emerge invece la quasi totale esclusione del diritto a rappresentare e farsi rappresentare in termini di tutele dei lavoratori e dell'esercizio di rappresentanza. Per quanto sopra menzionato ed auspicando una rivasitazione in termini di "temperamento" e non di "esclusione totale", per lo schema del D.lgs di cui in oggetto si trasmette PARERE NEGATIVO. Si ringrazia per la partecipazione. Il Rappresentante Legale Dr. Marco Votano il giorno 04 Lug 17:17 stamadifesa@postacert.difesa.it ha scritto: Trasmissione messaggio da A0D32CC STAMADIFESA. Protocollo: M\_D A0D32CC REG2024 0154917 04-07-2024. Composto da 1 documento primario: Lett\_ad\_APCSM.pdf e 4 Allegati.



**PIANETA SINDACALE CARABINIERI – P S C ASSIEME**  
Segreteria Nazionale – Segretario Generale

Prot. 101/4-1  
All. //

Roma, 16/07/2024

**OGGETTO:** Pianeta Sindacale Carabinieri, in sigla “P.S.C. Assieme” iscritta albo ministeriale posizione n. 2.

***PARERE* :** **Schema di decreto legislativo recante imitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa**

**A STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
Ufficio Relazioni Sindacali

**ROMA**

^^ ^^ ^^

Riferimento:

f. prot. M\_D A0D32CC REG2024 0154917 del 04-07-2024

^^ ^^ ^^

1. In relazione alla richiesta in riferimento questa APCSM non può non esprimere il suo vivo disappunto per le modalità di redazione e di comunicazione del provvedimento in oggetto.

Inviare con queste modalità un prodotto già confezionato, non riteniamo risponda in alcun modo a quanto stabilito all’art 9 comma 16 nella parte in cui si dice “**sentite le associazioni professionali**”. Sentire le APCSM vuol dire a nostro avviso, avviare un vera interlocuzione, convocare un tavolo tecnico nel quale poter confrontare con un dialogo “aperto e costruttivo”, così come auspicato dal Sig. Ministro della Difesa, un testo che possa tenere conto delle necessità delle F.A. e nello stesso tempo dei diritti sindacali così come riconosciuti dalla legge 46 e non spedire un prodotto già confezionato per un esame da svolgersi in 10 giorni, tempo minimo rispetto a quello, sicuramente largamente superiore, impiegato dagli SM per produrlo.

**Respingiamo nettamente** questa modalità di relazione sindacale chiedendo da subito spiegazioni all’Organo Politico.

2. Entrando nel merito, in relazione al contenuto dello Schema di decreto legislativo recante “Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa”, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, preliminarmente va ricordato come la legge 46/2022 rinnovata nel C.O.M. preveda:



segreteria@pianetasindacalecarabinieri.it

**PSC ASSIEME**

**www.pianetasindacalecarabinieri.it**



**3475489016**

Segretario GENERALE  
Appuntato Scelto Q. Speciale  
VINCENTO dott. ROMEO  
segretariogenerale@pianetasindacalecarabinieri.it



## PIANETA SINDACALE CARABINIERI – P S C ASSIEME

Segreteria Nazionale – Segretario Generale

- all'art 9 nr. 15 l'adozione del Decreto Legislativo in oggetto secondo due principi e criteri direttivi: il primo rappresentato dalla necessità di ....“ *consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare ...*” il secondo ....“ *salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari* “ ...
  - all'art 1 nr. 6 che “**non possono aderire.....limitatamente agli allievi...**”
3. Lo schema proposto appare **eccedente la delega** decisa dall'organo legislativo in specie nella parte in cui viola uno dei principi, quello di consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali, introducendo surrettiziamente una legenda che nell'illustrare il significato dei vari termini utilizzati di fatto amplia oltre ogni misura i già stringenti limiti imposti dalla richiamata legge delega, soprattutto se si tiene conto dei peculiari compiti svolti dall'Arma dei Carabinieri che per brevità non stiamo ad enunciare.
4. In particolare per quanto attiene all'art 1:
- a. alla lettera c nr. 1 vengono definite missioni ai sensi del decreto “ *la difesa dell'integrità del territorio ..... e delle vie di comunicazioni ovunque minacciate.*” Appare evidente che tra i compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri rientra proprio la difesa e la vigilanza sull'integrità del territorio e sulla sicurezza delle vie di comunicazione onde evitarne minacce di qualsiasi genere, quando all'art 79 del RGA viene stabilito che *il servizio di perlustrazione ha lo scopo di esercitare vigilanza fuori dai centri abitati per assicurare in particolare la sicurezza delle vie di comunicazione...*

Si comprende facilmente come un'interpretazione letterale dell'articolato di fatto permetterebbe una compressione perenne di diritti sindacali riconosciuti dalla legge delega per tutti quei militari che ogni giorno perlustrano il territorio nazionale;
- b. al nr. 5 vengono ricomprese *le attività denotate da particolare complessità e articolate su più giorni ,,, nell'ambito dell'assolvimento dei servizi d'istituto connessi con i compiti di polizia giudiziaria* . In questo caso l'**eccedenza rispetto alla delega** appare ancora più evidente dall'indeterminatezza del concetto di “*particolare complessità*” e di “*più giorni*” atti a qualificare l'esistenza o meno dei presupposti per la compressione dei dritti sindacali. La cronaca giudiziaria dimostra come oggi tutte le indagini di polizia giudiziaria sono caratterizzate da particolare complessità per la capacità dei gruppi criminali di porre in atto contromisure anche di carattere tecnologico all'operato delle Forze di Polizia così come ormai tutte le attività si svolgono in un arco temporale superiore alle 24 ore. Salvo voler ritenere che la criminalità nel nostro paese sia rimasta ai tempi dei c.d. “ladri di galline” che la capacità dei carabinieri degli anni 50 sapeva individuare nel giro di qualche ora!.



segreteria@pianetasindacalecarabinieri.it

**PSC ASSIEME**

**www.pianetasindacalecarabinieri.it**



**3475489016**

PIANETA SINDACALE CARABINIERI – PSC ASSIEME sede in viale Parioli 77 – 00197 ROMA

Segretario GENERALE  
Appuntato Scelto Q. Speciale  
VINCENTO dott. ROMEO

segretariogenerale@pianetasindacalecarabinieri.it

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE  
MINISTERO della DIFESA

APCSM Iscritta all'albo del



## PIANETA SINDACALE CARABINIERI – P S C ASSIEME

Segreteria Nazionale – Segretario Generale

A ulteriore conferma vogliamo ricordare l'Arma dei Carabinieri tra i suoi compiti principali, secondo il Regolamento Generale dell'Arma, deve “assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà, ai sensi della legislazione vigente;

b) svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

Così è anche per i servizi di ordine pubblico, svolti quasi sempre in più giorni in tutto il territorio nazionale. Introdurre due criteri così ampi vorrebbe dire di fatto escludere dall'esercizio dei diritti sindacali le centinaia di militari che svolgono funzioni investigative e tutti i Carabinieri in servizio presso la Brigata Mobile.

5. Per quanto attiene all'art. 4 nr. 2 lettera a , viene precisato che *il personale frequentatore dei corsi di base non può partecipare alle assemblee sindacali, fruire di permessi sindacali ne posto in distacco o aspettativa sindacale .*

Al riguardo vogliamo ricordare come già l'art 1 al nr. 6 prevedeva limitazioni alla possibilità di iscrizione ad APCSM da parte degli allievi, e se si comprende la necessità di evitare distacchi o aspettative sindacali per militari impegnati in attività di formazione o addestramento volta ad evitare di inficiare per lungo tempo il percorso formativo/addestrativo, non si comprende il motivo per il quale , personale che cessata la qualità di allievo, possa iscriversi alle APCSM , non possa da essere ricevere alcuna informazione avendo il divieto di partecipare ad assemblee. Di fatto vengono compressi senza alcun motivo i diritti sindacali di informazione di centinaia di Carabinieri quali quelli presso la Scuola Marescialli dove, diventati Carabinieri dopo sei mesi, per due anni e mezzo, secondo il testo presentato, sono privi di ogni diritto sindacale.

6. Più che un testo sulle limitazioni questo è un testo di divieti che eccede la delega del legislatore e che pertanto viene totalmente respinto sia per i motivi di carattere tecnico giuridici enunciati che per le modalità con le quali viene presentato
7. Richiediamo con urgenza, il ripristino di corrette relazioni sindacali con la convocazione di un tavolo tecnico nel quale possano essere discussi e risolti i problemi sopra evidenziati.



SEGRETARIO GENERALE

Vincenzo ROMEO



Instagram



Twitter



YouTube



Facebook

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE  
MINISTERO della DIFESA

segreteria@pianetasindacalecarabinieri.it

PSC ASSIEME

www.pianetasindacalecarabinieri.it

PIANETA SINDACALE CARABINIERI – PSC ASSIEME sede in viale Parioli 77 – 00197 ROMA



3475489016

Segretario GENERALE  
Appuntato Scelto Q. Speciale  
VINCENTO dott. ROMEO  
segretariogenerale@pianetasindacalecarabinieri.it

APCSM iscritta all'albo del



**Sindacato Aeronautica Militare**  
Via Palestro, 78 – 00185 Roma  
mail: [segretariogeneralesiam@sindacatoam.it](mailto:segretariogeneralesiam@sindacatoam.it)  
pec: [sindacatoam@pec.it](mailto:sindacatoam@pec.it)

**Allo STATO MAGGIORE DIFESA**  
P.E.C.: [stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo recante “Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa”, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

Con riferimento allo Schema di decreto legislativo recante “*Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa*”, la scrivente APCSM, come da normativa vigente, rimette il seguente

### **PARERE**

Occorre prendere le mosse dalla norma di cui all’art. 9, comma 15, L. 46/2022, contenente la delega al Governo per l’adozione del Decreto del cui schema si tratta.

La disposizione, testualmente, stabilisce: “*Il Governo è delegato ad adottare ... un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.*”.

A fronte del contenuto della disposizione, occorre individuare innanzi tutto il perimetro nel quale il legislatore dovrebbe muoversi, onde evitare di violare la legge delega con conseguente vizio di incostituzionalità del futuro Decreto.

1. Con il Decreto Legislativo delegato, i Ministri competenti sono stati chiamati a stabilire particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in determinate attività. A fronte del chiaro tenore della norma delegante, deve trattarsi di **limitazioni**.

Le limitazioni all'esercizio di un diritto o di un'attività non sono e non possono né essere né consistere nella totale preclusione di esercizio del diritto e di espletamento di un'attività. Sotto questo punto di vista, lo schema di Decreto è contestabile, avendo in più punti precluso ogni attività sindacale.

2. Non solo. Deve trattarsi di “**particolari**” limitazioni, cioè di limitazioni che scendano *nel particolare*. Il che vuol dire che non sono apponibili limitazioni di ordine generale e/o generali divieti, richiedendosi limitazioni specifiche, predeterminate e particolareggiate, quelle che bastano per garantire le esigenze di cui all'art. 9, in correlazione con “*specifiche operazioni militari*”, evidentemente da predeterminare proprio con la normazione in esame.

D'altro canto, consistenti limitazioni sono state previste già nella L. 46/2022, poi trasfuse nel D. Lgs. 66/2020, prima fra tutte la limitazione – *rectius* preclusione – dell'esercizio del diritto di sciopero.

3. Oggetto delle necessarie limitazioni non sono i diritti sindacali, bensì le “*attività di carattere sindacale*”. Le attività di carattere sindacale sono quelle disciplinate dagli artt. 1480, 1480 bis, 1480 ter e 1480 quater del COM.

Conseguentemente, e rigorosamente, dalla contemporanea considerazione della norma di cui all'art. 9 della L. 46/2022 e di quelle specifiche del COM sull'attività sindacale, risulta chiaro che eventuali e specifiche limitazioni possono essere previste dal legislatore solo con riferimento a questi istituti.

4. In ordine alle attività suscettibili di limitazioni, v'è la fruizione di permessi e distacchi. Sul punto, il primo comma dell'art. 1480 COM stabilisce che *“I rappresentanti delle APCSM svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.”*

Il che costituisce già un limite, evidentemente, non essendo ammesso lo svolgimento di attività sindacale durante il servizio, pure ordinario e pure non riconducibile nell'alveo delle *“attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa”* che si espleta in correlazione con determinate operazioni militari.

La norma prosegue stabilendo che, *“ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti”*.

Con specifico riferimento ai **permessi**, la disposizione postula per la fruizione la preventiva *“comunicazione scritta al proprio comandante...almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima”*, posto che il permesso è subordinato all'autorizzazione del comandante, che dovrà concederlo *“salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio”*. Il comma 14 detta ulteriori regole per la fruizione del permesso sindacale, considerata la *“specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare”*.

Il permesso ha natura temporanea, viene chiesto con anticipo di tal che, in linea generale e pure a prescindere da ulteriori specifiche limitazioni, eventuali *“prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio”* possono legittimare la mancata concessione, come pure situazioni che possono compromettere *“la regolare funzionalità del servizio”*, anche al di fuori delle specifiche attività considerate nell'art. 9.

Va da sé che stabilire limitazioni specifiche in questa materia significa introdurre norme di maggiore dettaglio volte a limitare, ulteriormente, la fruizione dei permessi in linea con i criteri di cui all'art. 9.

Il **distacco** ha una diversa durata, è continuativo per tutta la durata triennale, è normalmente fruito da chi ricopre cariche apicali per lo svolgimento del mandato sindacale, cariche di regola elettive e a valenza rappresentativa. Trattasi di aspetti di cui tenere conto nella previsione dei limiti, soprattutto considerato che le specifiche operazioni militari in correlazione con le cui attività occorrono i limiti, ben possono

avere durata inferiore al triennio, che si rappresenta quale durata ordinaria del distacco.

5. I limiti prevedibili ed applicabili devono riguardare il personale *“impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa”*, con la seguente precisazione: il mero impiego nelle dette attività non può a priori precludere necessariamente l'esercizio delle attività sindacali, posto che il principio direttivo espresso dal legislatore delegante è quello di *“consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare”*. Questi diritti e le attività che ne sono espressione non sono comprimibili del tutto, lo si ripete, mentre sono apponibili limitazioni legittime, che sono quelle in misura minima e sufficiente a salvaguardare *“le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa”*, non in generale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ma le specifiche esigenze *“correlate alle specifiche operazioni militari”* che, diversamente, potrebbero risultare compromesse, e che andrebbero previste a monte, con norma specifica individuante le operazioni militari che giustificano i limiti.

Fatta la premessa che precede, lo schema di Decreto è completamente inadeguato e si atteggia in violazione della delega ricevuta.

In primo luogo, anche a fronte della ontologica diversità e specificità di ciascuna Forza armata e di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, deve ritenersi che risulterebbe maggiormente garantista ed in linea con la delega ricevuta la previsione di specifiche limitazioni a valere per il personale di ciascuna Forza armata e di polizia ad ordinamento militare, comunque previa individuazione specifica, ancora per singola Forza armata e di polizia ad ordinamento militare, delle attività definibili come operative, addestrative, formative ed esercitative bisognevoli di limitazioni e, ancora prima, previa individuazione delle *“specifiche operazioni militari”* che consentano limitazioni per coloro che sono impiegati nelle ridette attività operative, addestrative, formative, esercitative.

**In altre parole, sarebbe opportuno, ad avviso di chi scrive, preventivamente individuare - sinteticamente ma specificatamente - le *“operazioni militari”* per le quali risulta imprescindibile limitare l'esercizio dell'attività sindacale ed in loro correlazione le attività operative, addestrative, formative ed esercitative e ciò, non in**



**generale, bensì per ogni singola Forza Armata e di Polizia ad ordinamento militare per poi andare a stabilire le particolari limitazioni in collegamento con le effettive esigenze, in misura proporzionale.**

Anche perché trattasi di attività che sebbene appartenenti alla stessa categoria o macro area, possono essere assai diverse a fronte degli scopi istituzionali di ciascuna Forza, come pure dell'organizzazione ed articolazione interna.

In tale direzione, la descrizione di cui all'art. 1 dello Schema di Decreto si presenta completamente inadeguata, eccessivamente ampia e generica, verosimilmente proprio per l'essere destinata a disciplinare attività di competenza per tutte le Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare, finendo le varie categorie, soprattutto quella delle attività operative, per risultare omnicomprensive della quasi totalità delle attività istituzionalmente assegnate alle varie Forze armate e di Polizia ad ordinamento militare.

Né v'è alcuna indicazione delle specifiche "*operazioni militari*" in collegamento con le quali disporre i limiti.

L'attuale formulazione con descrizione identica per tutte le Forze armate e di Polizia ad ordinamento militare, in termini assolutamente generici, delle "*operazioni/missioni*" delle "*attività addestrative/esercitative*" e delle "*attività formative*", quali macro aree in cui sono state inserite le varie attività militari, soprattutto l'area dell'attività operativa, va ben oltre la delega, per la inevitabile dilatazione degli ambiti di attività nei quali andrebbero limitate le prerogative sindacali e per lo scollamento con le operazioni militari specifiche, non indicate. Con un ulteriore problema, direttamente prodotto dalla latitudine delle macroaree di attività e dall'assenza di ogni specificità e collegamento con operazioni militari predeterminate: quello della residua fetta di discrezionalità amministrativa destinata, di volta in volta, a valutare in concreto la riconducibilità di specifiche e concrete attività alle macro aree di attività, con potenzialità di estensione dei limiti del sindacato dell'Amministrazione e possibile impatto e ripercussioni sull'esercizio delle prerogative sindacali.

Ciò detto, indicate le attività con specifico riferimento ad ogni Forza armata e di Polizia ad ordinamento militare, e cioè indicata con maggiore specificità l'area delle operazioni/missioni, come pure delle singole attività addestrative/esercitative e formative, predeterminate le operazioni militari necessitanti di tutela, il Decreto dovrebbe prevedere altrettanto specifiche limitazioni delle attività sindacali limitabili, in collegamento con ciascuna delle attività istituzionali per le quali occorre il limite che si intende stabilire,

confezionando i limiti in base ad un criterio di necessità e proporzionalità degli stessi, senza sconfinare – come fa lo Schema in esame – nella totale preclusione di alcune attività, per esempio con riferimento a permessi e distacchi.

Con specifico riferimento alle attività sindacali oggetto di preclusione/limitazione, si precisa quanto segue.

In ordine ai distacchi, completamente preclusi dagli artt. 2, 3 e 4, occorre considerare, visto il testo dello Schema di Decreto, che in generale risulta assai probabile che le attività per le quali si ponga la necessità di predisporre limitazioni possano avere durata inferiore al distacco medesimo. Conseguentemente non pare ragionevole la disposizione che anziché prevedere l'impossibilità di fruizione del distacco per la durata della attività oggetto di limitazione, e dunque nei limiti di durata della stessa attività, impedisca la collocazione del militare in distacco.

Peraltro, la disposizione risulta priva della necessaria concretezza in quanto è più che possibile che il militare inizi l'attività militare specificamente oggetto di tutela quando è già stato collocato in distacco, magari perché precedentemente eletto.

Non solo.

Il criterio fornito dal legislatore delegante è il seguente: *“consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.”*

Va da sé che al più la norma dovrebbe stabilire che non può essere destinato in attività consistenti in operazioni/missioni il personale in distacco, se non previa espressa rinuncia alla fruizione del medesimo per la sola durata delle specifiche operazioni militari.

Anche perché il mancato impiego del militare in tali attività potrebbe rischiare di compromettere le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa, solo per il caso di carica sindacale rivestita da gradi apicali della gerarchia militare, data la consueta fungibilità delle unità di personale.

Diversamente, con riferimento ad attività addestrative/esercitative e formative, non necessariamente dovrebbe precludersi il distacco, ove residuino spazi temporali di libertà del militare impiegato nelle stesse, in cui ben potrebbe esercitare le proprie attribuzioni.

Con riferimento al permesso, anche questo pressoché precluso, il ragionamento da fare è di tipo diverso, trattandosi di permessi orari che potrebbero risultare maggiormente compatibili - seppure con diversa graduazione - con le specifiche operazioni militari e le connesse attività: se può effettivamente ritenersi che vi sia minore compatibilità con le operazioni/missioni, soprattutto quelle in determinati territori e con specifiche finalità di protezione del territorio, o di supporto a forze internazionali ecc., risulta difficilmente credibile che la mancata concessione del permesso si renda indispensabile a tutela delle esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa con riferimento a determinate attività addestrative/esercitative e formative, con la precisazione che deve sempre trattarsi non di ordinaria attività, ma di attività correlata a specifiche operazioni.

In tale direzione, valga l'esempio delle attività formative ultimabili con successo anche per il caso di assenze del militare frequentatore.

Va da sé che la concessione di permessi non è incompatibile in assoluto e non pregiudica gli interessi che la normativa intende tutelare, perseguibili mediante l'apposizione di limiti di esercizio che non precludano in assoluto i permessi.

Sotto altro profilo, il permesso va comunque autorizzato, con la conseguenza che per casi specifici, ove pure in assenza di limitazioni generali, all'occorrenza potrebbe essere non autorizzato, più semplicemente.

Con riferimento agli altri limiti, vengono in esame:

- l'art. 1480 – ter, comma 2;
- la possibilità di visitare i reparti di cui all'art. 1479 bis, comma 1, lett. e;
- il diritto di assemblea.

Con riferimento all'art. 1480 – ter, comma 2, la norma stabilisce che *“I dirigenti delle APCSM possono avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.”*.

Tale attività risulta preclusa con riferimento al personale in attività operative o missioni.

Pur comprendendosi l'esigenza di limitare l'esercizio di tale attività, qui non si è in presenza di limiti, ma di preclusione totale.

Si ribadisce che sarebbe indispensabile maggiore specificità – come sopra detto – nella individuazione delle attività operative o missioni, rischiandosi l'illegittimo ampliamento delle aree oggetto di limitazioni, ben al di là della sussistenza di esigenze di tutela.

In secondo luogo, andrebbero previsti limiti specifici e non la totale preclusione dell'esercizio della prerogativa sindacale.

In tal modo si potrebbero prevedere specifiche situazioni operative che rendano opportuno limitare tale attività sindacale, ovvero prevedere specifiche accortezze nell'esercizio dei diritti di cui alla disposizione in esame.

Con riferimento all'art. 1479 – bis, comma 1, lett. e, trattasi della possibilità di “...visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.”.

Invero, tale disposizione non disciplina le “attività di carattere sindacale” propriamente dette, che invece risultano normate dall'art. 1480 e seguenti, di tal che non parrebbe suscettibile di limitazione.

Non solo. Ancora una volta non si è dinanzi a limiti, ma a totale preclusione per le attività operative o missioni, per le addestrative o esercitative.

Qui, ripetuta la necessità di maggiore specificità nella descrizione delle attività rientranti nelle aree generali, non si comprende il motivo per il quale tali attività siano precluse, se debitamente esercitate fuori dall'attività di servizio, esclusi i siti coperti da vincoli di segretezza, soprattutto a pensare che siti come quelli delle missioni o addestrativi potrebbero avere maggiori indici di pericolosità e compromissione del benessere e dei diritti dei dipendenti, con quindi maggiore collegamento con gli interessi tutelati dalle APCSM.

Certo è ovviamente, che andrebbe limitato l'esercizio di una tale attività quando comportante la dislocazione del militare rispetto al sito in cui è collocato per la missione, l'attività operativa ecc.

Con riferimento al diritto di assemblea, per le attività operative o missioni, vale quanto già detto circa la genericità delle aree di attività istituzionale oggetto di tutela.

Si contesta nuovamente, in ogni caso, la totale preclusione del diritto di assemblea in collegamento con le attività addestrative o esercitative. Invero, non si comprende la ragione del divieto, mentre sarebbe più che sufficiente, per le esigenze che la legge vuole tutelare, la previsione di limiti.

In base alla disposizione in esame i militari, **fuori dal servizio**, possono tenere riunioni:

1) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;

2) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

Va da sé che non è dato comprendere il motivo per il quale il militare fuori dal servizio non possa tenere riunioni, ove la specifica operazione militare consenta tempi di recupero e liberi per i militari impiegati.

Alla luce di quanto precede, e conclusivamente, si ritiene che il Decreto dovrebbe prevedere una serie di disposizioni, articolate in modo da stabilire, oltre che principi generali che aiutino l'interpretazione normativa delle norme di dettaglio, per ciascuna Forza armata e di Polizia ad ordinamento militare, separando Arma dei Carabinieri, Marina, Aeronautica, Esercito e Guardia di Finanza:

1. La previsione specifiche delle singole attività rientranti nella macro area delle “*specifiche operazioni militari*” per ciascuna Forza Armata e di Polizia ad ordinamento militare, e cioè cosa debba intendersi e quali siano le operazioni militari, come pure quelle rientranti nelle altre macro aree considerate dall’art. 9, e cioè le attività operative, addestrative, esercitative e formative, in collegamento con le operazioni militari;
2. Le attività sindacali oggetto di limiti;
3. La disciplina dei particolari limiti e delle modalità di esercizio delle limitate prerogative sindacali con riferimento alle attività rientranti nelle dette aree, con graduazione dei limiti in base alle necessità più o meno consistenti, secondo un criterio di stretta proporzionalità.

Cordiali saluti.

Roma, 16 luglio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE DEL SIAM

Paolo Melis





Sede legale: Via del Fossato 4, Manduria (TA)  
Sede operativa: Via Abigaille Zanetta 18, Roma (RM)  
PEC: [aspmilitari@pec.it](mailto:aspmilitari@pec.it)  
Iscritta all'Albo Ministeriale in data 15 novembre 2022

A Stato Maggiore della Difesa  
Reparto Affari Generali  
Via XX Settembre, 123/A, Roma  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

e, per conoscenza

Stato Maggiore dell'Esercito  
Via XX Settembre, 123/A, Roma  
[statesercito@postacert.difesa.it](mailto:statesercito@postacert.difesa.it)

Roma, 16 luglio 2024

**OGGETTO:** Parere in riferimento a “Schema di decreto legislativo recante *“Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa”*, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46. “

*Spett.le Stato Maggiore della Difesa,*

questa Associazione Sindacale, in data 04 luglio 2024, ha ricevuto la richiesta di parere in merito allo schema di Decreto Legislativo ai sensi dell’art. 9 commi 15 e 16 della legge 28 aprile 2022, n.46.

In merito a quanto indicato, questa Associazione Sindacale esprime **PARERE CONTRARIO** per le ragioni di seguito indicate: pur consapevoli che l’art.9 comma 16 della Legge n.46 del 2022 impone una richiesta di parere, nel merito, alle APCSM e che la parola “parere”, in tale caso, indica la possibilità di esprimere valutazioni sul Decreto Legislativo in esame che saranno oggetto di decisione da parte di altri Organi legislativi, è doveroso entrare nel merito, del provvedimento, sollevando la

questione ad un livello interpretativo, della normativa citata, e non sulla parte “operativa” del provvedimento stesso.

L’art. 9 comma 15 della Legge n.46 del 2022 delinea un quadro molto chiaro a cui dovrà attenersi il Legislatore e nello specifico esso recita testualmente: *“Il Governo è delegato ad adottare, entro ((trenta mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: **consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari**”*.

Come si evince dall’analisi semantica del provvedimento, esso deve limitare l’esercizio dell’attività sindacale e non precluderlo *tout court*.

Nostro malgrado, lo schema del Decreto Legislativo inviato, impedisce totalmente l’esercizio dell’attività sindacale per il personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa.

Tale affermazione trova la sua *ratio* preliminarmente negli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame, i quali, oltre a limitare l’esercizio delle attività sindacali ne pregiudicano, *in toto*, la libertà di avvalersi di specifiche prerogative quali, ad esempio, i distacchi ed i permessi sindacali. Nella sostanza, stiamo sancendo che le Associazioni Sindacali non possono avvalersi dei propri Dirigenti quando questi sono impiegati in attività operative/addestrative e in missioni sia in Patria che all’Estero.

Su tale aspetto è doveroso analizzare l’attuale scenario geostrategico il quale ha determinato una importante rivalutazione dei profili e dell’intensità d’impiego della componente terrestre, comportando un cambio di paradigma nelle modalità di preparazione delle forze, con l’obiettivo di ottimizzare sia la prontezza operativa delle unità sia la loro capacità di combattimento anche attraverso la revisione dei processi che consentono di generare e sostenere nel tempo pacchetti di forze addestrate e pronte.

L’Esercito per il futuro dovrà assicurare, e in alcuni casi espandere, il contributo alle missioni NATO/EU/ONU e di coalizione fuori dal territorio nazionale, nonché sostenere lo schieramento di forze nell’Est Europa. La guerra in Ucraina ha, infatti, causato l’avvio di diverse iniziative, oltre alla completa rivisitazione delle prontezze NATO. Il deployment di unità dell’Esercito in Lettonia, Bulgaria, Ungheria e Slovacchia ha comportato non solo un deciso aumento del volume complessivo delle truppe schierate fuori dai confini nazionali, che a fine 2023 si è attestato a oltre 4.600 unità, ma anche un significativo salto di

qualità nella composizione delle forze. Per quanto attiene invece al bacino di forze in prontezza, l'Esercito attualmente rende disponibili alla Difesa circa 6.500 unità di personale. Tale volume di forze è destinato a salire nel 2024. Inoltre, a partire dal 2025, l'implementazione completa del NATO porterà l'impegno complessivo della Forza Armata in ambito prontezze a oltre 11.000 unità. In aggiunta, dal 1° novembre 2023, è stato incrementato il contributo nell'Operazione "Strade Sicure", con l'impiego di ulteriori 400 uomini e donne al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza presso le principali infrastrutture ferroviarie del Paese. In sintesi, alle 5.400 unità oggi impiegate nell'Operazione "Strade Sicure", si aggiungono sia il personale schierato fuori area sia quello appartenente al bacino delle prontezze, per un impegno complessivo quotidiano di oltre 16.300 unità.

Lo sguardo al presente ci restituisce, dunque, l'immagine vivida di una Forza Armata, ed in primis della sua componente operativa, intensamente impegnata su più fronti e che mantiene una costante attenzione alla sostenibilità complessiva dello sforzo.

La disamina illustrata rappresenta il quadro attuale dell'Esercito Italiano spiegata dall'ex Comandante delle Forze Operativo nel Rapporto Esercito 2023.

Lapalissiano, pertanto, intuire che la prontezza operativa dell'Esercito è in continuo aumento e ne fa il *core business* della Forza Armata, quindi, è necessario far conciliare l'attività sindacale con la disamina illustrata e non precluderne la possibilità. Vietarne le prerogative significherebbe privare tutto il personale militare della tutela sindacale sancita dalla Legge n.46 del 2022.

Oltre a privare il personale della possibilità di dare voce alla parte sociale, attuando ciò che è riportato nello schema del Decreto Legislativo in esame, si andrebbe in netto contrasto con lo spirito legislativo e con la volontà del Parlamento italiano sviolando i dettami e l'alto principio di democrazia dettato dalla normativa vigente in materia.

In una analisi precipua della normativa in materia e nel clima sinergico instaurato con l'Amministrazione, da parte di questa sigla Associativa, consci dell'attuale quadro interpretativo giuridico, non possiamo esimerci, per onestà intellettuale, di ripercorrere l'evoluzione che ha portato il Parlamento ad approvare la Legge n.46 del 2022.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, co. 2 del Codice dell'Ordinamento Militare prevedendo che i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge.

I Giudici Costituzionali, sin da subito, hanno rifiutato l'uso della definizione "sindacati militari" o "organizzazioni sindacali", nonostante qualcuno oggi faccia uso improprio del lessico evidenziato, optando per la locuzione "associazioni professionali a carattere sindacale" proprio con l'intento di



sottolineare il carattere puramente professionale di tali associazioni, al contrario delle vere e proprie organizzazioni sindacali che coinvolgono anche ambiti economico-politici, non consoni, per neutralità ed imparzialità, al codice dell'ordinamento militare.

Pertanto, i Giudici, hanno affidato al Legislatore il compito di individuare il regime giuridico che bilanciasse, da un lato, il godimento delle libertà sindacali del militare nella piena operatività e funzionalità delle Forze Armate, e dall'altro, le limitazioni correlate alla specificità del militare, nell'ottica della tutela dei valori costituzionali. È stata proprio la Corte a sancire la necessità di addivenire ad un nuovo quadro giuridico e non ad estendere la disciplina già vigente per il Comparto Sicurezza ad Ordinamento Civile.

Successivamente, la Legge n. 46 del 2022 riconosce e disciplina le sole "associazioni professionali a carattere sindacale" anziché avvalersi della locuzione "Organizzazioni Sindacali".

Tale distinzione non è meramente semantica, bensì sostanziale: mentre le prime possono avvalersi degli strumenti "principi" del diritto sindacale quali la contrattazione collettiva e lo sciopero, alle seconde, in virtù del loro mero «carattere sindacale», il legislatore ha precluso l'esercizio del diritto di sciopero e conferito "limitati" poteri negoziali durante la contrattazione di comparto.

In aggiunta a quanto esposto, dobbiamo, inevitabilmente, citare l'art. 1465 comma 1 del Codice dell'Ordinamento Militare, il quale, pur riconoscendo ai militari i medesimi diritti che la Costituzione concede ai cittadini, stabilisce che, in dipendenza della peculiarità dei compiti istituzionali affidati, siano imposte ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni diritti.

Ciò obbliga il personale militare ad operare in un contesto di diritti e doveri assolutamente singolare, necessariamente differenziato rispetto a quello previsto per il resto dei pubblici dipendenti.

D'altronde, la specificità dello status di militare, è direttamente connessa, giova ripetere, con la singolarità dell'impiego e rapportata alla peculiarità dei compiti istituzionali delle Forze Armate.

Pertanto, lo svolgimento delle specifiche funzioni attribuite alle Forze Armate è talmente denso da consentire l'imposizione ai militari di "limitazioni nell'esercizio di alcuni diritti nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali". Ed è proprio questa l'essenza della militarità: lo *status militis* non implica una *deminutio in peius* dei diritti, il cittadino militare non è diverso dagli altri cittadini, ma gode dei medesimi diritti all'interno di un ordinamento democratico, che, essendo posto a tutela di beni supremi (quale la difesa della Patria), prevede quelle limitazioni all'esercizio di alcuni di essi, strettamente funzionali allo svolgimento dei compiti propri.

Ciò posto, è inevitabile aggiungere, seppur il quadro esplicitato lo ha ben definito, che il militare ha una forte limitazione dei propri diritti, compresi quelli Associativi, ma di certo non ne è totalmente privato.

Infine, la motivazione del parere negativo allo schema di provvedimento inviato, non deve essere recepito

come un tentativo di mistificare la “specificità” delle Forze Armate ma definire ed incardinare chiaramente la disciplina dell’Associazione sindacale tenendo in debita considerazione lo scenario operativo/addestrativo della Forza Armata, la volontà giuridica della Corte Costituzionale e del Parlamento in merito ai diritti sindacali e la necessità di rendere efficace il nuovo strumento rappresentativo delle Forze Armate.

Alla luce di quanto ampiamente evidenziato, qualora si voglia affrontare e delineare un quadro normativo che riesca a “miscelare” le diverse esigenze illustrate e rendere efficiente ed efficace il Decreto oggetto della presente, questa Associazione Sindacale è, in un clima di costante sinergia, a disposizione di Codesto Stato Maggiore.

**Associazione Sindacale Professionisti Militari**

*Il Segretario Generale*

Francesco Gentile



SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO  
**S.I.A.M.O. ESERCITO**

---

Al Sig. Dott. Guido CROSETTO

MINISTRO DELLA DIFESA

[segreteria.ministro@difesa.it](mailto:segreteria.ministro@difesa.it)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

1° REPARTO PERSONALE

Gen. D. Diodato ABAGNARA

[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

e p.c.: STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I REPARTO – UFFICIO RELAZIONI CON LE APCSM E CONDIZIONE MILITARE

Magg. Gen. Giovanni SANZULLO

[statesercito@postacert.difesa.it](mailto:statesercito@postacert.difesa.it)

Prot. n. 198 Dir.Naz del 16.07.2024

OGGETTO: Parere in riferimento a “Schema di decreto legislativo recante “Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa”, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46. “

^^^^^^^^^^^^^^^^

Questa APCSM ha esaminato lo schema di decreto legislativo in fase di adozione ex art. 9-15° comma della legge 28 aprile 2022, n. 46 e della contestuale richiesta di “**riscontro**” pervenuta da parte dello Stato Maggiore della Difesa – I Reparto Personale con missiva datata 04.07.2024.

Preliminarmente si riscontra, quale rimostranza di questa associazione sindacale, la circostanza che il contributo richiesto, a titolo di asserito “**riscontro**” lungi dal considerarsi aderente a quanto previsto dall’art. 9-16° comma L. 46/2022 ed in cui il coinvolgimento delle associazioni sindacali risultava previsto precedentemente nella fase formativa del decreto, ha finito invece per tradursi in un mero passaggio a posteriori, di natura prettamente formale e volto esclusivamente a garantire legittimità procedurale ad uno schema di decreto formato esternamente.



SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO  
**S.I.A.M.O. ESERCITO**

Considerato che il contenuto di quel decreto avrà forti incidenze sulla “vita” e sulle “prerogative” di ciascuna sigla sindacale, già in prima battuta non può che apparire profondamente svilente un siffatto “ruolo” attribuito da Codesto Ministero della Difesa alle APCSM, queste ultime così depauperate della facoltà di poter contribuire, concretamente e nel contraddittorio e confronto tra le parti, alla formazione delle regole sulla base delle quali verrà disciplinata la gestione stessa della “vita sindacale”.

Entrando altresì nel merito dello schema di legge adottato e qui pervenuto, si osserva quanto segue.

Il legislatore delegante, all’art. 9-15° comma L. 46/2022 ha fissato i cosiddetti principi e criteri direttivi nell’ambito dei quali il delegato avrebbe dovuto esercitare, in ruolo surrogato, la funzione legislativa. Così, testualmente, è riportato al predetto art. 9-15° comma: *“Il Governo è delegato ad adottare, entro (trenta mesi) dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari?”*.

Come noto, la Giurisprudenza Costituzionale è granitica su tale argomento: la violazione dei principi e dei criteri direttivi nell’esercizio della funzione legislativa delegata è motivo di incostituzionalità del decreto adottato e ciò per evidente violazione dell’art. 76 Costituzione.

A parere di questa APCSM, qualora approdasse a definizione lo schema di decreto legislativo qui pervenuto, lo stesso risulterebbe viziato fin dall’origine per avere, il legislatore delegato, sconfinato dai fisiologici margini di discrezionalità impliciti in qualsiasi legge delega avendo infatti adottato una disciplina completamente dissonante rispetto alla ratio di sottesa alle indicazioni del legislatore delegante. Ciò sconfinando, in tale maniera, dal perimetro sancito dal “legittimo esercizio della discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega, nel rispetto della ratio di quest’ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale”.

E’ infatti evidente che, a fronte dei principi e criteri direttivi imposti al Governo delegato e finalizzati ad introdurre una disciplina che da un lato consenta l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare e dall’altro salvaguardi le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari, con l’adottando decreto legislativo, il Governo sia andato oltre finendo per precludere senza tanti preamboli l’esercizio di qualsivoglia attività sindacale, ampliando altresì oltremodo la “platea” di destinatari e senza effettuare, di fatto, alcuna ponderazione, di beni giuridici tra sé confliggenti che avrebbe consentito il contemperamento dei contrapposti interessi.

In assenza di alcun distacco, aspettativa o permesso sindacale non vi potrebbe essere esercizio e tutela dei diritti sindacali al personale militare, senza altresì poter visitare strutture e reparti ove opera il personale militare rappresentato. Senza poter esercitare diritto di assemblea e senza nemmeno poter usare un locale ex art. 1480 ter-2° comma COM.



SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO  
**S.I.A.M.O. ESERCITO**

Non ha senso la pubblicazione periodica delle siffatte previsioni in fase di adozione da parte del legislatore delegato denominata “limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa”. Con assoluta onestà intellettuale occorre che ci si assuma la responsabilità di attribuire il giusto nome ai provvedimenti: il decreto legislativo in fase di adozione non sta fissando limitazioni delle prerogative ed attività sindacali ma di fatto sta annullando senza tanti preamboli l’esercizio delle medesime con ciò sia facendo regredire la situazione attuale a prima della fase di avvenuto riconoscimento costituzionale delle associazioni sindacali in ambito militare. E ciò tradendo manifestamente i principi e i criteri direttivi che il legislatore delegante aveva fissato nell’art. 9-15° comma L. 46/2022, che erano in primis quelli di “consentire” e non “impedire” l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare.

E, si badi bene. A nulla varrebbe la paventata eccezione che analoghe prerogative potrebbero esercitate da soggetti estranei alla “platea” di destinatari del decreto e ciò per due motivi. Il primo è che l’inasprimento attribuito a tale “platea” rende alquanto arduo rinvenire personale escluso dalle limitazioni, con ciò provocando altresì inaccettabili e inutili discriminazioni tra il personale militare a seconda della sede o incarico di servizio. Il secondo, invece, è quello maggiormente determinante: i citati principi e criteri direttivi stabiliti dall’art. 9-15° comma L. 46/2022 volti prevedere, nell’ambito delle limitazioni da adottare, una disciplina che consenta l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali, è espressamente riferita al “personale militare” e dunque ai singoli militari e non alle APCSM quali organi associativi. In altre parole, è a singoli militari che le adottande limitazioni devono comunque garantire l’esercizio delle prerogative sindacali, a nulla valendo che le medesime potrebbero astrattamente essere esercitate da altri nell’ambito della medesima APCSM.

Del resto, se il legislatore delegante avesse voluto, anziché limitare, di fatto impedire, l’esercizio delle suddette prerogative, non avrebbe avuto senso prorogare per oltre due anni l’esercizio della funzione delegata. È evidente che si trattava di una funzione particolarmente complessa che postulava la necessità di una disciplina che, nel preminente interesse pubblico, fosse comunque capace di garantire legittimità e concretezza, oltre che effettività, anche rispetto all’esercizio delle attività sindacali.

E questa non è certo una cosiddetta interpretazione autentica dello scopo della Legge sottesa all’art. 9-15° comma L. 46/2022, bensì una diretta e chiara conclusione frutto degli stessi lavori parlamentari con cui si è poi prorogato il termine di adozione del citato decreto legislativo, consci della “delicatezza” del tema in argomento.

In considerazione di quanto sopra esposto, si esprime **parere nettamente contrario** al contenuto dello schema di decreto legislativo così come formulato.

Questa APCSM, nello spirito di leale collaborazione con Codesto Ministero, resta disponibile ad un confronto serio e concreto sull’argomento appena indicato sempre che ciò sia improntato alla volontà di assicurare risposte di compromesso ed equilibrio tra i contrapposti interessi in causa e non invece ispirato alla passiva e cieca accettazione di scelte davvero incomprensibili.



SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO  
**S.I.A.M.O. ESERCITO**

Qualora Codesto Ministero fosse concretamente interessato al citato confronto, questa APCSM propone, ad esempio, un intervento correttivo che si colloca in un quadro di netta coerenza con tutto quanto finora esposto.

La limitazione delle prerogative sindacali, razionalmente definita sulla base di un dato incarico ovvero di un dato servizio, sacrifica oltre ogni ragionevole necessità, i diritti dei singoli militari senza infatti tenere conto, di volta in volta, del singolo contesto di riferimento. Per tale ragione sarebbe auspicabile prevedere la parametrizzazione delle limitazioni sulla base della reale necessità di impiego ovvero della forza effettiva nel reparto di riferimento. In siffatte situazioni, ad esempio, anziché prevedere la totale limitazione in forza di legge si potrebbe consentire l'esercizio delle prerogative sindacali quale risultato, a monte, di una procedura "concessoria", che preveda il coinvolgimento da una parte della scala gerarchica di riferimento e dall'altra della APCSM di appartenenza, così da poter temperare, nel concreto di ogni situazione, l'effettiva necessità o meno di comprimere le libertà sindacali a fronte di preminenti interessi pubblici, esattamente come previsto dai principi e criteri direttivi della legge delega.

Inoltre, una siffatta impostazione di carattere procedurale, garantirebbe altresì l'inserimento del provvedimento concessorio tra gli atti amministrativi oggetto di tutela giurisdizionale, così da evitare che l'eventuale conflittualità tra le parti coinvolte nella procedura di autorizzazione, regredendo a mero arbitrio, possa pregiudicare l'interesse delle parti.

In caso contrario, ossia qualora Codesto Ministero intenda proseguire nella definizione dello schema di decreto legislativo così come formulato, questa APCSM, con assoluta onestà e nel doveroso rispetto che ha nella costante tutela dei propri iscritti, procederà a sollevare apposita questione di legittimità costituzionale al primo contenzioso approdato in ambito giurisdizionale.

Nell'auspicio di una tempestiva attivazione di un tavolo di confronto sul delicato tema in argomento, si pongono distinti saluti.

Roma, 16.07.2024

**DIRETTIVO NAZIONALE**  
**S.I.A.M.O. ESERCITO**



Guardia di Finanza



Prot: **0210119/2024**  
Data: **11/07/2024**  
Tipo: Entrata  
AOO: COGE  
UOR: RM0011406

## SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI

### SEGRETERIA NAZIONALE

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 – Roma  
C.F. 96411220583

Mail: [segreteria nazionale@sinafi.org](mailto:segreteria nazionale@sinafi.org)

PEC: [segreteria nazionale@pec.sinafi.org](mailto:segreteria nazionale@pec.sinafi.org)

Cell. 3348193806

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo recante “*Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa*”, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

### ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ROMA

I Reparto Personale

[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

e, per conoscenza

### AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali

Sezione Relazioni Sindacali

[RM0010218p@pec.gdf.it](mailto:RM0010218p@pec.gdf.it)

In merito a quanto richiesto con foglio del 04 luglio 2024 e relativo all’oggetto, si formulano, di seguito, alcune osservazioni che si ritiene rispettino i principi indicati nella norma.

Si ritiene di dover premettere che il comma 15 dell’articolo 9 della Legge n. 46/2022, come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 16 dicembre 2022, n. 196, a decorrere dal 28 dicembre 2022, e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, della Legge 28 novembre 2023, n. 201, fissa un **duplice principio e criterio direttivo**, esplicitato nella necessità, da un lato di “**consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare**” e dall’altro di salvaguardare “**le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari**”.

Ne deriva che nella predisposizione dello schema di decreto legislativo si sarebbe dovuto non solo disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività sindacale da parte del personale indicato nel citato comma 15 dell’articolo 9, ma anche assicurarne comunque l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali.

Ebbene, dalla lettura dell’articolato predisposto e proposto, non si rileva in alcun modo il rispetto del criterio relativo all’esercizio dell’attività sindacale, quanto piuttosto una sua amplissima limitazione, sia in termini soggettivi che oggettivi.

Già l’**articolo 1**, rubricato “*Oggetto e definizioni*”, al comma 2 elenca attività ad ampio spettro oggetto di limitazioni, che non appaiono sempre direttamente e completamente attinenti a quelle indicate nel citato comma 15 dell’articolo 9 della legge n. 46/2022. A titolo esemplificativo:

- al punto 4 del comma 2 – lettera c) - vengono citate attività concorsuali di natura quasi “ordinaria”, quali il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica ed il supporto nel settore della pubblica utilità e della tutela ambientale;

- al punto 5 del comma 2 – lettera c) - vengono ricomprese attività di mero concorso nel soccorso pubblico e nella protezione civile, o di attuazione e coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in mare da parte della Guardia di Finanza che appaiono “ordinarie” per la “polizia del mare”;
- alla lettera e) del comma 2 vengono indicate le “attività formative”, con una formulazione talmente generica da poterci far rientrare qualsiasi attività di questo tipo, pur facente parte degli ordinari compiti demandati alle amministrazioni interessate e non, come previsto dalla norma, di particolare rilevanza per la “*funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari*”.

Nel successivo **articolo 2**, rubricato “*Limitazioni per il personale impiegato in attività operative o missioni*”, al comma 1 viene fatto un generico riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera c), nell'ambito del quale, come già rilevato, sono indicate attività che si ritiene abbiano carattere di ordinarietà e come tali non legittimanti, a parere di questa organizzazione, limitazioni talmente ampie all'esercizio delle prerogative sindacali. **Tali limitazioni appaiono particolarmente eccessive**, a titolo esemplificativo, relativamente al divieto di avere “*rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore*”, per i quali non si comprende che incidenza potrebbero avere su eventuali attività operative, trattandosi di materie di specifica competenza delle organizzazioni sindacali e, come tali, certamente non di carattere operativo.

Per quanto attiene al successivo **articolo 3**, rubricato “*Limitazioni per il personale impiegato in attività addestrative o esercitative*”, si ritiene che, non trattandosi di attività di carattere operativo, l'esclusione della possibilità di fruire dei permessi sindacali e di esercitare il diritto di assemblea sia eccessiva, peraltro configurandosi queste come prerogative che vengono esercitate in misura limitata sotto il profilo temporale.

In relazione al successivo **articolo 4**, rubricato “*Limitazioni per il personale impiegato in attività formativa*”, si ritiene non rispondente allo spirito della norma l'esclusione, per il **personale in formazione di base**, di poter partecipare alle assemblee sindacali, in ragione sia del fatto che in tale ambito vengono comunque trattate anche materie inserite negli ordinamenti didattici degli enti di formazione di base, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1480-ter del Codice dell'Ordinamento Militare. Anche in questo caso, peraltro, si tratta di attività che vengono svolte in misura limitata sotto il profilo temporale.

Per quanto attiene all'**articolo 5**, rubricato “*Limitazioni per il personale impiegato in obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco*”, l'intera formulazione del comma 1 omette qualsiasi riferimento specifico alle attività riportate al comma 2 – lettera c) -, prestandosi così a dubbie interpretazioni circa la sua attinenza alla “*funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari*”.

In ultimo, a fattor comune, questa organizzazione sindacale ritiene che tutte le limitazioni richiamate risultino eccessive laddove si ritengano applicabili anche alle attività propedeutiche più volte citate.

Nel rappresentare la disponibilità ad ogni forma di collaborazione ritenuta utile alla definizione di un quadro normativo rispettoso dei principi e criteri fissati dalla delega di cui al citato comma 15 dell'articolo 9 della legge n. 46/2022, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Roma 09 luglio 2024

Il Segretario Generale Nazionale  
Alessandro Margiotta







SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI  
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

Prot. n. 46/2024 del 16.07.2024

**MINISTERO DELLA DIFESA**

Ufficio Legislativo ROMA

e, per conoscenza:

**COMANDO GENERALE  
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi ROMA

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**

I Reparto - Ufficio Relazioni con le APCSM e  
Condizione Militare ROMA

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**

I Reparto - Ufficio Relazioni con le APCSM e  
Condizione Militare ROMA

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**

UG Consulenza e Affari Giuridici  
Ufficio Relazioni con le APCSM ROMA

**COMANDO GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

Ufficio Relazioni Sindacali e Rappresentanza  
Militare ROMA

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo recante *“Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa”*, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

Con riferimento allo Schema di decreto legislativo recante *“Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa”*, la scrivente APCSM, come da normativa vigente, rimette il seguente

**PARERE**

Occorre prendere le mosse dalla norma di cui all'art. 9, comma 15, L. 46/2022, contenente la delega al Governo per l'adozione del Decreto del cui schema si tratta.

La disposizione, testualmente, stabilisce: *"Il Governo è delegato ad adottare ... un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari."*.

A fronte del contenuto della disposizione, occorre individuare innanzi tutto il perimetro nel quale il legislatore dovrebbe muoversi, onde evitare di violare la legge delega con conseguente vizio di incostituzionalità del futuro Decreto.

1. Con il Decreto Legislativo delegato, i Ministri competenti sono stati chiamati a stabilire particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in determinate attività. A fronte del chiaro tenore della norma delegante, deve trattarsi di **limitazioni**.

Le limitazioni all'esercizio di un diritto o di un'attività non sono e non possono né essere né consistere nella totale preclusione di esercizio del diritto e di espletamento di un'attività. Sotto questo punto di vista, lo schema di Decreto è contestabile, avendo in più punti precluso ogni attività sindacale.

2. Non solo. Deve trattarsi di **"particolari"** limitazioni, cioè di limitazioni che scendano *nel particolare*. Il che vuol dire che non sono apponibili limitazioni di ordine generale e/o generali divieti, richiedendosi limitazioni specifiche, predeterminate e particolareggiate, quelle che bastano per garantire le esigenze di cui all'art. 9, in correlazione con *"specifiche operazioni militari"*, evidentemente da predeterminare proprio con la normazione in esame.

D'altro canto, consistenti limitazioni sono state previste già nella L. 46/2022, poi trasfuse nel D. Lgs. 66/2020, prima fra tutte la limitazione – rectius preclusione – dell'esercizio del diritto di sciopero.

3. Oggetto delle necessarie limitazioni non sono i diritti sindacali, bensì le *"attività di carattere sindacale"*. Le attività di carattere sindacale sono quelle disciplinate dagli artt. 1480, 1480 bis, 1480 ter e 1480 quater del COM.

Conseguentemente, e rigorosamente, dalla contemporanea considerazione della norma di cui all'art. 9 della L. 46/2022 e di quelle specifiche del COM sull'attività sindacale, risulta chiaro che eventuali e specifiche limitazioni possono essere previste dal legislatore solo con riferimento a questi istituti.

4. In ordine alle attività suscettibili di limitazioni, v'è la fruizione di permessi e distacchi.

Sul punto, il primo comma dell'art. 1480 COM stabilisce che *"I rappresentanti delle APCSM svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio."*

Il che costituisce già un limite, evidentemente, non essendo ammesso lo svolgimento di attività sindacale durante il servizio, pure ordinario e pure non riconducibile nell'alveo delle *"attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa"* che si espleta in correlazione con determinate operazioni militari.

La norma prosegue stabilendo che, *"ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti"*.

Con specifico riferimento ai **permessi**, la disposizione postula per la fruizione la preventiva *“comunicazione scritta al proprio comandante...almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima”*, posto che il permesso è subordinato all'autorizzazione del comandante, che dovrà concederlo *“salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio”*. Il comma 14 detta ulteriori regole per la fruizione del permesso sindacale, considerata la *“specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare”*.

Il permesso ha natura temporanea, viene chiesto con anticipo di tal che, in linea generale e pure a prescindere da ulteriori specifiche limitazioni, eventuali *“prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio”* possono legittimare la mancata concessione, come pure situazioni che possono compromettere *“la regolare funzionalità del servizio”*, anche al di fuori delle specifiche attività considerate nell'art. 9.

Va da sé che stabilire limitazioni specifiche in questa materia significa introdurre norme di maggiore dettaglio volte a limitare, ulteriormente, la fruizione dei permessi in linea con i criteri di cui all'art. 9.

Il **distacco** ha una diversa durata, è continuativo per tutta la durata triennale, è normalmente fruito da chi ricopre cariche apicali per lo svolgimento del mandato sindacale, cariche di regola elettive e a valenza rappresentativa. Trattasi di aspetti di cui tenere conto nella previsione dei limiti, soprattutto considerato che le specifiche operazioni militari in correlazione con le cui attività occorrono i limiti, ben possono avere durata inferiore al triennio, che si rappresenta quale durata ordinaria del distacco.

5. I limiti prevedibili ed applicabili devono riguardare il personale *“impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa”*, con la seguente precisazione: il mero impiego nelle dette attività non può a priori precludere necessariamente l'esercizio delle attività sindacali, posto che il principio direttivo espresso dal legislatore delegante è quello di *“consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare”*. Questi diritti e le attività che ne sono espressione non sono comprimibili del tutto, lo si ripete, mentre sono apponibili limitazioni legittime, che sono quelle in misura minima e sufficiente a salvaguardare *“le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa”*, non in generale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ma le specifiche esigenze *“correlate alle specifiche operazioni militari”* che, diversamente, potrebbero risultare compromesse, e che andrebbero previste a monte, con norma specifica individuante le operazioni militari che giustificano i limiti.

Fatta la premessa che precede, lo schema di Decreto è completamente inadeguato e si atteggia in violazione della delega ricevuta.

In primo luogo, anche a fronte della ontologica diversità e specificità di ciascuna Forza armata e di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, deve ritenersi che risulterebbe maggiormente garantista ed in linea con la delega ricevuta la previsione di specifiche limitazioni a valere per il personale di ciascuna Forza armata e di polizia ad ordinamento militare, comunque previa individuazione specifica, ancora per singola Forza armata e di polizia ad ordinamento militare, delle attività definibili come operative, addestrative, formative ed esercitative bisognevoli di limitazioni e, ancora prima, previa individuazione delle *“specifiche operazioni militari”* che consentano limitazioni per coloro che sono impiegati nelle ridette attività operative, addestrative, formative, esercitative.

**In altre parole, sarebbe opportuno, ad avviso di chi scrive, preventivamente individuare - sinteticamente ma specificatamente - le *“operazioni militari”* per le quali risulta imprescindibile limitare l'esercizio dell'attività sindacale ed in loro correlazione le attività operative, addestrative, formative ed esercitative e ciò, non in**

**generale, bensì per ogni singola Forza Armata e di Polizia ad ordinamento militare per poi andare a stabilire le particolari limitazioni in collegamento con le effettive esigenze, in misura proporzionale.**

Anche perché trattasi di attività che sebbene appartenenti alla stessa categoria o macro area, possono essere assai diverse a fronte degli scopi istituzionali di ciascuna Forza, come pure dell'organizzazione ed articolazione interna.

In tale direzione, la descrizione di cui all'art. 1 dello Schema di Decreto si presenta completamente inadeguata, eccessivamente ampia e generica, verosimilmente proprio per l'essere destinata a disciplinare attività di competenza per tutte le Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare, finendo le varie categorie, soprattutto quella delle attività operative, per risultare omnicomprensive della quasi totalità delle attività istituzionalmente assegnate alle varie Forze armate e di Polizia ad ordinamento militare.

Né v'è alcuna indicazione delle specifiche *"operazioni militari"* in collegamento con le quali disporre i limiti.

L'attuale formulazione con descrizione identica per tutte le Forze armate e di Polizia ad ordinamento militare, in termini assolutamente generici, delle *"operazioni/missioni"* delle *"attività addestrative/esercitative"* e delle *"attività formative"*, quali macro aree in cui sono state inserite le varie attività militari, soprattutto l'area dell'attività operativa, va ben oltre la delega, per la inevitabile dilatazione degli ambiti di attività nei quali andrebbero limitate le prerogative sindacali e per lo scollamento con le operazioni militari specifiche, non indicate.

Con un ulteriore problema, direttamente prodotto dalla latitudine delle macroaree di attività e dall'assenza di ogni specificità e collegamento con operazioni militari predeterminate: quello della residua fetta di discrezionalità amministrativa destinata, di volta in volta, a valutare in concreto la riconducibilità di specifiche e concrete attività alle macro aree di attività, con potenzialità di estensione dei limiti del sindacato dell'Amministrazione e possibile impatto e ripercussioni sull'esercizio delle prerogative sindacali.

Ciò detto, indicate le attività con specifico riferimento ad ogni Forza armata e di Polizia ad ordinamento militare, e cioè indicata con maggiore specificità l'area delle operazioni/missioni, come pure delle singole attività addestrative/esercitative e formative, predeterminate le operazioni militari necessitanti di tutela, il Decreto dovrebbe prevedere altrettanto specifiche limitazioni delle attività sindacali limitabili, in collegamento con ciascuna delle attività istituzionali per le quali occorre il limite che si intende stabilire, confezionando i limiti in base ad un criterio di necessità e proporzionalità degli stessi, senza sconfinare – come fa lo Schema in esame – nella totale preclusione di alcune attività, per esempio con riferimento a permessi e distacchi.

Con specifico riferimento alle attività sindacali oggetto di preclusione/limitazione, si precisa quanto segue.

In ordine ai distacchi, completamente preclusi dagli artt. 2, 3 e 4, occorre considerare, visto il testo dello Schema di Decreto, che in generale risulta assai probabile che le attività per le quali si ponga la necessità di predisporre limitazioni possano avere durata inferiore al distacco medesimo. Conseguentemente non pare ragionevole la disposizione che anziché prevedere l'impossibilità di fruizione del distacco per la durata della attività oggetto di limitazione, e dunque nei limiti di durata della stessa attività, impedisca la collocazione del militare in distacco.

Peraltro, la disposizione risulta priva della necessaria concretezza in quanto è più che possibile che il militare inizi l'attività militare specificamente oggetto di tutela quando è già stato collocato in distacco, magari perché precedentemente eletto.

Non solo.

Il criterio fornito dal legislatore delegante è il seguente: *"consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari."*

Va da sé che al più la norma dovrebbe stabilire che non può essere destinato in attività consistenti in operazioni/missioni il personale in distacco, se non previa espressa rinuncia alla fruizione del medesimo per la sola durata delle specifiche operazioni militari.

Anche perché il mancato impiego del militare in tali attività potrebbe rischiare di compromettere le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa, solo per il caso di carica sindacale rivestita da gradi apicali della gerarchia militare, data la consueta fungibilità delle unità di personale.

Diversamente, con riferimento ad attività addestrative/esercitative e formative, non necessariamente dovrebbe precludersi il distacco, ove residuino spazi temporali di libertà del militare impiegato nelle stesse, in cui ben potrebbe esercitare le proprie attribuzioni.

Con riferimento al permesso, anche questo pressochè precluso, il ragionamento da fare è di tipo diverso, trattandosi di permessi orari che potrebbero risultare maggiormente compatibili - seppure con diversa graduazione - con le specifiche operazioni militari e le connesse attività: se può effettivamente ritenersi che vi sia minore compatibilità con le operazioni/missioni, soprattutto quelle in determinati territori e con specifiche finalità di protezione del territorio, o di supporto a forze internazionali ecc., risulta difficilmente credibile che la mancata concessione del permesso si renda indispensabile a tutela delle esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa con riferimento a determinate attività addestrative/esercitative e formative, con la precisazione che deve sempre trattarsi non di ordinaria attività, ma di attività correlata a specifiche operazioni.

In tale direzione, valga l'esempio delle attività formative ultimabili con successo anche per il caso di assenze del militare frequentatore.

Va da sé che la concessione di permessi non è incompatibile in assoluto e non pregiudica gli interessi che la normativa intende tutelare, perseguibili mediante l'apposizione di limiti di esercizio che non precludano in assoluto i permessi.

Sotto altro profilo, il permesso va comunque autorizzato, con la conseguenza che per casi specifici, ove pure in assenza di limitazioni generali, all'occorrenza potrebbe essere non autorizzato, più semplicemente.

Con riferimento agli altri limiti, vengono in esame:

- l'art. 1480 – ter, comma 2;
- la possibilità di visitare i reparti di cui all'art. 1479 bis, comma 1, lett. e;
- il diritto di assemblea.

Con riferimento all'art. 1480 – ter, comma 2, la norma stabilisce che *"I dirigenti delle APCSM possono avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore."*

Tale attività risulta preclusa con riferimento al personale in attività operative o missioni.

Pur comprendendosi l'esigenza di limitare l'esercizio di tale attività, qui non si è in presenza di limiti, ma di preclusione totale.

Si ribadisce che sarebbe indispensabile maggiore specificità – come sopra detto – nella individuazione delle attività operative o missioni, rischiandosi l'illegittimo ampliamento delle aree oggetto di limitazioni, ben al di là della sussistenza di esigenze di tutela.

In secondo luogo, andrebbero previsti limiti specifici e non la totale preclusione dell'esercizio della prerogativa sindacale.

In tal modo si potrebbero prevedere specifiche situazioni operative che rendano opportuno limitare tale attività sindacale, ovvero prevedere specifiche accortezze nell'esercizio dei diritti di cui alla disposizione in esame.

Con riferimento all'art. 1479 – bis, comma 1, lett. e, trattasi della possibilità di “...visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.”.

Invero, tale disposizione non disciplina le “attività di carattere sindacale” propriamente dette, che invece risultano normate dall'art. 1480 e seguenti, di tal che non parrebbe suscettibile di limitazione.

Non solo. Ancora una volta non si è dinanzi a limiti, ma a totale preclusione per le attività operative o missioni, per le addestrative o esercitative.

Qui, ripetuta la necessità di maggiore specificità nella descrizione delle attività rientranti nelle aree generali, non si comprende il motivo per il quale tali attività siano precluse, se debitamente esercitate fuori dall'attività di servizio, esclusi i siti coperti da vincoli di segretezza, soprattutto a pensare che siti come quelli delle missioni o addestrativi potrebbero avere maggiori indici di pericolosità e compromissione del benessere e dei diritti dei dipendenti, con quindi maggiore collegamento con gli interessi tutelati dalle APCSM.

Certo è, ovviamente, che andrebbe limitato l'esercizio di una tale attività quando comportante la dislocazione del militare rispetto al sito in cui è collocato per la missione, l'attività operativa ecc.

Con riferimento al diritto di assemblea, per le attività operative o missioni, vale quanto già detto circa la genericità delle aree di attività istituzionale oggetto di tutela.

Si contesta nuovamente, in ogni caso, la totale preclusione del diritto di assemblea in collegamento con le attività addestrative o esercitative. Invero, non si comprende la ragione del divieto, mentre sarebbe più che sufficiente, per le esigenze che la legge vuole tutelare, la previsione di limiti.

In base alla disposizione in esame i militari, **fuori dal servizio**, possono tenere riunioni:

- 1) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;
- 2) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

Va da sé che non è dato comprendere il motivo per il quale il militare fuori dal servizio non possa tenere riunioni, ove la specifica operazione militare consenta tempi di recupero e liberi per i militari impiegati.

Alla luce di quanto precede, e conclusivamente, si ritiene che il Decreto dovrebbe prevedere una serie di disposizioni, articolate in modo da stabilire, oltre che principi generali che aiutino l'interpretazione normativa delle norme di dettaglio, per ciascuna Forza armata e di Polizia ad ordinamento militare, separando Arma dei Carabinieri, Marina, Aeronautica, Esercito e Guardia di Finanza:

1. La previsione specifiche delle singole attività rientranti nella macro area delle “specifiche operazioni militari” per ciascuna Forza Armata e di Polizia ad ordinamento militare, e cioè cosa debba intendersi e quali siano le operazioni militari, come pure quelle rientranti nelle altre macro aree considerate dall'art. 9, e cioè le attività operative, addestrative, esercitative e formative, in collegamento con le operazioni militari;
2. Le attività sindacali oggetto di limiti;
3. La disciplina dei particolari limiti e delle modalità di esercizio delle limitate prerogative sindacali con riferimento alle attività rientranti nelle dette aree, con graduazione dei limiti in base alle necessità più o meno consistenti, secondo un criterio di stretta proporzionalità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Zavattolo



SILF via Palestro n. 78, 00185 R

Tel. 06 83770451 email: [segreteria@silfnazionale.it](mailto:segreteria@silfnazionale.it) – [www.segreteriasilf.it](http://www.segreteriasilf.it)



UNIONE SINDACALE MILITARI INTERFORZE ASSOCIATI

Circonvallazione Clodia 163/167 – Roma

Indirizzo email: [info@usmia.it](mailto:info@usmia.it) – Indirizzo di PEC: [usmia\\_sg@pec.it](mailto:usmia_sg@pec.it)

Codice Fiscale 96426250583

Il Segretario Generale

Prot. n. 366/SG

Roma, lì 16 luglio 2024

**Oggetto:** Riscontro allo Schema di decreto recante “*Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in unità operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa*”, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16 della legge 28 aprile 2022 n. 46

*Spett.le Stato Maggiore della Difesa*

con la presente, come in oggetto, siamo a fornire formale “riscontro” - perché a questa marginale funzione di mero “riscontro formale” su un testo già da Voi evidentemente studiato e ampiamente condiviso con le altre istituzioni ed enti avete inteso ricondurre l’intervento di noi APCSM - allo Schema di decreto recante “*Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in unità operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa*”, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16 della legge 28 aprile 2022 n. 46 ed intendiamo, da subito, rappresentare la nostra più assoluta contrarietà e ferma opposizione con riserva di ogni azione a tutela della piena e più ampia libertà sindacale, sebbene nel rispetto delle prerogative della nostra categoria e della peculiare funzione pubblica e sociale cui assolviamo con fierezza ed onore.

Corre l’obbligo, pertanto, dappprincipio - in pieno spirito di collaborazione e lealtà nei confronti delle Istituzioni in indirizzo, oltre che nel rispetto delle ovvie prerogative gerarchiche, da noi sempre osservate e difese - di evidenziare le due macroscopiche criticità del testo normativo che si intende emanare:

- 1) Nelle premesse, l’assoluta mancanza di rispetto del doveroso dialogo con le APCSM che, invece, la L. 46/2022 e tutti gli atti presupposti affermavano con forza (almeno nelle intenzioni!);

- 2) Nel merito, la drammatica subito evidente contrazione del neonato diritto sindacale in favore degli appartenenti alle FF.AA., addirittura maggiormente circoscritto - qualora il testo normativo dovesse essere approvato - ben oltre quanto in precedenza avveniva con i Co.Ce.R.

Entriamo, subito, nella disamina delle criticità - con l'auspicio che i destinatari possano, e vogliano, aggiustare il tiro ed evitare conseguenze tutt'altro che trascurabili per l'intero settore:

***1. IL DIALOGO CON LE APCSM DEVE AVVENIRE EX ANTE ED ESSERE VOLTO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIOR DISCIPLINA DI SETTORE E NON SOLO ASSOLVERE ALLA FUNZIONE DI MERA COPERTURA FORMALE A DISPOSIZIONI UNILATERALI DEL MINISTERO, DI SMD O DELLE ISTITUZIONI IN GENERE. IL DECRETO LEGISLATIVO PER ESSERE LEGITTIMO NON DEVE OPERARE IN ECCESSO DI DELEGA.*** L'Art. 39 della Costituzione nel sancire la libertà sindacale, alla quale - sebbene con le limitazioni e nel rispetto delle prerogative del caso - è ormai da ricondurre, in modo inequivocabile, anche quella degli appartenenti alle Forza Armate, ne determina sia la funzione "interna", tra i lavoratori stessi, che quella "esterna" ovvero nei confronti del datore di lavoro, delle istituzioni e delle altre organizzazioni sindacali. Ebbene, la funzione "esterna" delle APCSM, costituzionalmente cristallizzata e garantita per analogia, in questo caso è stata sinora frustrata se non già, addirittura, violata e come tale passibile di azioni giudiziarie. Giova rammentare al Sig. Ministro, a tal riguardo, che l'obbligo di consultazione sindacale - in senso pieno, non di "riscontro" come si legge nella nota cui si risponde - trae origine da una serie di interventi di natura comunitaria che nei primi anni '70 avevano lo scopo di alzare gli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, negli anni '80 e '90 però già erano volti a rendere pressoché obbligatorie le procedure di consultazione e di informazione dei lavoratori e sono culminati, con la Direttiva 2002/14 recepita con il D. Lgs. 25/2007, nel definitivo riconoscimento dell'importanza strategica e dell'illegittimità della condotta del datore di lavoro ove carente come fortemente voluto dalla Corte di Giustizia Europea (Cfr Corte di Giustizia Ce 8.6.1994, C-383/92 e C-382/92). Ovviamente, la procedimentalizzazione di tale obbligo deve essere oggetto di regolamentazione nel settore delle FF.AA. ma sicuramente non può ritenersi rispettato nella condotta oggi in critica.

Con l'occasione, perciò, vogliamo anche aiutare gli Uffici in indirizzo a (ri)trovare la giusta via al fine di evitare che da un passo falso, in tema di consultazione sindacale, si giunga all'affermazione della tutela giurisdizionale dei diritti sindacali vantati da ogni appartenente alle



FF.AA. Ci spieghiamo meglio: è interesse di Tutti che si giunga alla migliore stesura condivisa dell'indispensabile Decreto previsto dalla L. 46/2022 ma, allo stesso tempo, qualora il Ministero e SMD dovessero insistere sull'attuale schema sarà inevitabile che chi - come tutti gli iscritti alla scrivente APCSM e USMIA stessa - è dotato di legittimazione attiva intraprenda la via della tutela giurisdizionale dei suoi diritti ed interessi. Chiaramente si tratterebbe di un altro, ennesimo, nuovo scenario - ancora tutto da definire nei suoi contorni definitivi - e porterebbe un notevole dispendio di risorse ed energie a tutte le parti coinvolte. Risorse e, soprattutto, energie che si invita ad investire invece nella revisione dello schema di decreto come sotto suggerito.

Inoltre, poi, se dovesse sembrare ardito voler paventare che gli Uffici in indirizzo abbiano posto in essere - alla stregua di qualsivoglia datore di lavoro pubblico o privato - una cd. Condotta antisindacale non vi è chi non veda come, comunque, la condotta in esame è quantomeno non aderente al dettato normativo. La L. 46/2022, infatti, all'Art. 9 co. 16 prevedeva espressamente che *"...Il decreto legislativo ... è adottato su proposta del Ministero della Difesa, dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale"*.

A tal riguardo, si rammenta che qualora un decreto legislativo non rispetti i limiti posti dalla legge delega, e/o ne esorbiti i presupposti o, ancora, operi in violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento, attuerà una violazione indiretta dell'Art. 76 della Costituzione e, perciò, sarà passibile di annullamento. L'art. 134 della Costituzione stabilisce la competenza della Corte costituzionale a giudicare *"Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge"*. Questa garanzia della costituzionalità delle leggi si riannoda al principio generale di carattere costituzionale, che il potere-dovere di fare le leggi spetta soltanto al Parlamento nelle forme prescritte. Dal sistema sul processo formativo delle leggi, accolto dalla Carta costituzionale, risulta che la funzione legislativa è esercitata dalle due Camere collettivamente con una procedura ben definita (*ex artt. 70, 71, 1 comma, 72, 73, 74*). Può inoltre essere esercitata, in via eccezionale, dal Governo con modalità legislativamente stabilite (*artt. 76, 77*). La legge delegata è una delle due forme eccezionali con cui si esercita il potere normativo del Governo. Il relativo procedimento consta di due momenti:

- Nella prima fase il Parlamento con una norma di delegazione prescrive i requisiti e determina la sfera entro cui deve essere contenuto l'esercizio della funzione legislativa delegata (Art. 76);
- Successivamente, in virtù di tale delega, il potere esecutivo emana i "*Decreti che hanno forza di legge ordinaria*" (art. 77, comma 1 ).

Queste fasi si inseriscono nello stesso *iter*, e ricollegando la norma delegata alla disposizione dell'Art. 76, attraverso la legge di delegazione, pongono il processo formativo della legge delegata, come una eccezione al principio dell'art. 70. La norma dell'art. 76 non rimane estranea alla disciplina del rapporto tra organo delegante e organo delegato, ma è un elemento del rapporto di delegazione in quanto, sia il precetto costituzionale dell'Art. 76, sia la norma delegante costituiscono la fonte da cui trae legittimazione costituzionale la legge delegata. La inscindibilità dei cennati momenti formativi dell'atto avente forza di legge si evince anche dalla disposizione dell'Art. 77, comma 1, secondo cui si nega al Governo il potere normativo, se non sia intervenuta la delegazione delle Camere: l'Art. 76, fissando i limiti del potere normativo delegato, contiene una preclusione di attività legislativa, e la legge delegata, ove incorra in un eccesso di delega, costituisce il mezzo con cui il precetto dell'Art. 76 rimane violato. La incostituzionalità dell'eccesso di delega, traducendosi in una usurpazione del potere legislativo da parte del Governo, è una conferma del principio che soltanto il Parlamento può fare le leggi. Pertanto, non è da dubitare che la violazione delle norme strumentali per il processo formativo della legge nelle sue varie specie (Artt. 70, 76, 77 Costituzione), al pari delle norme di carattere sostanziale contenute nella Costituzione, siano suscettibili di sindacato costituzionale; e che nelle "*Questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge*" (Artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 comma 3 e 27 legge 11 marzo 1953, n. 87) vanno comprese le questioni di legittimità costituzionale relative alle leggi delegate. Conseguente che il sindacato è devoluto sempre alla competenza della Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 1 cit. legge costituzionale n. 1, 23 cit. legge 1953, n. 87; soltanto le decisioni della Corte costituzionale possono assicurare, con la certezza del diritto, la piena tutela del diritto del cittadino alla costituzionalità delle leggi.

Chi scrive si augura che il Ministro della Difesa e SMD non vogliano operare nel cd. Eccesso di delega che altro non sarebbe che la forma patologica del più ampio vizio della P.A. noto come Eccesso di potere. Nè tanto meno può tranquillizzare tutti gli appartenenti alle FF.AA. la circostanza secondo la quale la bozza di decreto dovrà essere oggetto di analisi e

revisione da parte delle competenti commissioni dell'attuale esecutivo prima di essere varata. Come si può rinviare alla politica una migliore definizione dei contorni del diritto sindacale delle FF.AA. quando il Ministero e SMD *in primis* non paiono aver centrato i contorni essenziali della disciplina di categoria? Il rischio è troppo grande, corre l'obbligo di intervenire subito.

**2. LO STRUMENTALE UTILIZZO DELL'ART. 9 COMMI 15 E 16 L. 46/2022 PER UN ILLEGITTIMO E GRAVEMENTE LESIVO GIRO DI VITE SUL NEONATO DIRITTO SINDACALE DEGLI APPARTENENTI ALLE FF.AA., INOSSERVANZA E DISTORSIONE DEI PRESUPPOSTI DELLA L. 46/2022, INACCETTABILE ESTENSIONE DELLE SITUAZIONI SOGGETTIVE DI CUI ALLE "LIMITAZIONI".**

L'Art. 9 co. 15 sancisce che vengano consentiti l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare *"Salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operative correlate alle specifiche operazioni militari"* e la scrivente APCSM mai ha inteso immaginare un atto normativo che non preservasse le peculiarità del settore ma, allo stesso tempo, neppure si poteva prevedere che il Ministero e SMD avrebbero utilizzato la legge delega per una così notevole riduzione della libertà sindacale dei singoli appartenenti alle FF.AA.

Con tutta probabilità, anche qui giova fare un passo indietro e rammentare - sebbene in estrema sintesi - che l'*iter* che ha portato all'adozione della L. 46/2022 successive modifiche e integrazioni è passato attraverso l'intervento della Consulta, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e del Comitato sociale europeo prima ancora che del legislatore nazionale ed è stato sempre caratterizzato dall'obiettivo dichiarato di rimuovere divieti obsoleti e superare disuguaglianze gravemente discriminatorie a danno del personale militare. Un percorso a tratti lento e non privo di battute d'arresto che ora dovrebbe - almeno nelle intenzioni - giungere ai dettagli tecnico-organizzativi e procedere speditamente verso la sua definitiva consacrazione nel panorama sociale e politico italiano. Cosa fa invece il Ministero della difesa? Tenta di riportare tutto l'ambiente, i militari e le loro associazioni rappresentative quasi al punto di partenza *ammanettando* tutti coloro i quali siano impiegati in attività operative, addestrative, formative ed esercitative. Preso atto - perché SMD ha i dati aggiornati - che una percentuale considerevole dei militari, attualmente regolarmente iscritti alle APCSM, in ragione della amplissima definizione imposta dagli Uffici in indirizzo di *"Attività operative"*, *"Attività addestrativa"*, *"Attività formativa"* ed *"Attività esercitativa"* sarebbero, *ex lege*, tagliati fuori

dalle attività sindacali anche ordinarie come si potrebbe continuare a garantire il libero esercizio delle prerogative sindacali?

Il Ministero della Difesa, forse, dimentica che i lavori preparatori e la stessa L. 46/2022 tendono a tutelare un attento bilanciamento tra le contrapposte prerogative prerogative, da un lato quelle proprie della funzione pubblica assolta dai militari e dall'altro proprio l'ormai ottenuta e cristallizzata libertà sindacale degli stessi. Pur tendendo tutta la disciplina a voler - com'è giusto che sia - tutelare la funzione pubblica e sempre a rimarcare il ruolo dei militari, a differenza del cd. Lavoratore pubblico-tipo, non vi è traccia nel dettato normativo della facoltà di comprimere fino quasi ad eliminarla la libertà sindacale del singolo né quella delle organizzazioni rappresentative riconosciute.

Chi scrive ha ben chiaro che lo schema di decreto intende, con l'ascia e non certo di fioretto, tutelare in modo granitico il regolare funzionamento dei contingenti, delle unità navali e dei distacchi individuali ma nelle modalità previste il testo di legge non è pienamente legittimo, oltre che per le ragioni esposte ampiamente al punto 1., anche perché non tiene conto di due ulteriori circostanze:

- Il senso del dovere di ciascun militare, che anche ove *sindacalista* mai verrebbe meno alle prerogative della propria funzione organica se non di concerto e nel rispetto della scala gerarchica;
- Le restrizioni che si vorrebbero adottare sono, perfino, più restrittive delle norme che regolano il funzionamento della rappresentanza militare (Co.Ce.R.).

Se per quest'ultimo aspetto pare evidente che né il legislatore, inteso nel suo insieme, né - con tutta probabilità - le commissioni parlamentari, prima ancora del voto definitivo, permetteranno un salto nel passato così lesivo dei diritti sindacali ormai ottenuti, riguardo al primo aspetto si potrebbe prevedere una procedura di analisi delle richieste e dell'opportunità del loro accoglimento di concerto tra l'APCSM di appartenenza del militare e l'Ufficio direttamente superiore gerarchicamente. Un filtro, che sarebbe inaccettabile negli altri settori sindacali (anche nel comparto pubblico) nel nostro Paese ma che potrebbe essere giustificato dalla necessità di rispettare quelle specifiche prerogative cui assolvono le FF.AA. In questa ipotesi sarebbero comunque i militari e le APCSM a rendersi disponibili a contrarre le proprie libertà ed il proprio ambito di esercizio in ragione del rispetto della funzione, consapevoli delle proprie peculiarità. Una scelta che tutelerebbe - a differenza di quanto oggi proposto dal Ministero della Difesa - la

dignità del personale del comparto Difesa e sicurezza.

\*\*\*

Per tutte quante le ragioni sopra, succintamente motivate in fatto ed in diritto, la scrivente APCSM ribadisce la sua più assoluta contrarietà alle misure di cui allo schema di decreto cui si riscontra e chiede che venga al più presto avviato una tavolo di dialogo e trattativa tra il Ministero della Difesa e SMD e le APCSM per superare un gap, ad oggi, enorme che lascia temere conflitti e contenziosi ancora evitabili.

Confidando, nonostante tutto, in un positivo riscontro si resta a disposizione sin da subito per offrire il contributo necessario alla previsione di un nuovo schema normativo in attuazione dell'Art. 9 co. 16 della L. 46/2022.

Con osservanza,

Distinti saluti,

Segretario Generale

1° LGT (EI) Leonardo Nitti

Cell. +39 3316645800

Elenco indirizzi

**Al:**

- **Sig. Capo di Stato Maggiore della Difesa  
Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone**  
Stato Maggiore della Difesa, Via XX Settembre 123/a 00187 ROMA (RM)  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

**e, per conoscenza:**

- Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa  
Palazzo Baracchini - Via XX settembre, 8 - 000187 Roma  
[udc@postacert.difesa.it](mailto:udc@postacert.difesa.it)
- **Sig. Capo di Stato Maggiore dell'Esercito  
Generale di Corpo d'Armata Carmine MASIELLO**  
Stato Maggiore dell'Esercito, Via XX Settembre 123/a - 00187 ROMA (RM) -  
[statesercito@postacert.difesa.it](mailto:statesercito@postacert.difesa.it)
- **Sig. Capo di Stato Maggiore della Marina Militare  
Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino**  
Stato Maggiore della Marina, Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA (RM) - PEC  
[maristat@postacert.difesa.it](mailto:maristat@postacert.difesa.it)
- **Sig. Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare  
Generale di Squadra Aerea Luca Goretti**

Stato Maggiore dell'Aeronautica, Viale dell'Università 4 - 00185 ROMA (RM)-

[stataereo@postacert.difesa.it](mailto:stataereo@postacert.difesa.it)

- **Sig. Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri  
Generale di Corpo d'Armata Teo Luzi**  
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Viale Romania 45 –  
00197 ROMA

[crm36736@pec.carabinieri.it](mailto:crm36736@pec.carabinieri.it)

- **Sig. Comandante Generale della Guardia di Finanza  
Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana**  
Comando Generale Guardia di Finanza, Viale XXI Aprile, 51 –  
00162 Roma (RM)

[comando.generale@pec.gdf.it](mailto:comando.generale@pec.gdf.it)

**Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di  
Porto Guardia Costiera**

Indirizzo PEC [cqcp@pec.mit.gov.it](mailto:cqcp@pec.mit.gov.it)



**Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari  
“SINDACATO NAZIONALE MARINA”  
SI.NA.M.**

---

Segreteria Nazionale Prot. 234/2024 – 16.07.2024

Allo **STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
1° Reparto Personale  
Via XX Settembre 123/a  
00187 – Roma  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

e, p.c. **ELENCO INDIRIZZI**

**Argomento:** Schema di decreto legislativo recante “Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa”, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

**P.E.C.**

Riferimento nota prot. M\_D A0D32CC REG2024 0154917 in data 04-07-2024.

Il Sindacato Nazionale Marina – SI.NA.M. in ordine allo schema di provvedimento indicato in argomento, previsto dall’art. 9, comma 15 della Legge 46/2022, pervenuto con la nota di cui al riferimento, formula le seguenti osservazioni, mediante anche la consulenza legale ad opera del proprio studio legale convenzionato TAFFURI & PARTENERS, richieste al punto 2 della nota in parola:

**Visto lo schema del decreto legislativo, approntato dallo Stato Maggiore della Difesa (1° Reparto Personale) - riguardo alle “Limitazioni all’esercizio delle attività sindacali”, ai sensi dell’art. 9, comma 15, Legge n. 46/0022 – si provvede a formulare le osservazioni allo Schema di relativo alle.**

**Lo Schema appare lesivo del principio costituzionale di cui agli artt. 76 e 77, 1° comma, Cost., che limita il potere governativo di decretare entro i limiti della Legge delega, contenuti, detti limiti, nel citato art. 9, comma 15 e di seguito specificati.**





Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari  
**“SINDACATO NAZIONALE MARINA”**  
**SI.NA.M.**

ART. 19, COMMA 15, LEGGE N. 46/2022  
“PARTICOLARI LIMITAZIONI”  
ALLE ATTIVITA’ SINDACALI

- Condizioni lavorative a cui applicare le limitazioni -

IMPIEGO SVOLTO DURANTE L’ATTIVITA’ OPERATIVA,  
ADDESTRATIVA, FORMATIVA ED ESERCITATIVA,  
ANCHE FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE,  
INQUADRATO IN CONTINGENTI O A BORDO DI  
UNITA’ NAVALI OVVERO DISTACCATO INDIVIDUALMENTE

IL DECRETO GOVERNATIVO DEVE ESSERE FORMULATO SECONDO IL SEGUENTE  
PRINCIPIO:

CONSENTIRE L’ESERCIZIO E LA TUTELA DEI DIRITTI SINDACALI  
SALVAGUARDANDO LE PREMINENTI ESIGENZE DI:

- A) *FUNZIONALITA’*  
B) *SICUREZZA*  
C) *PRONTEZZA OPERATIVA* } CORRELATE ALLE SPECIFICHE OPERAZIONI MILITARI

Ne consegue che laddove lo Schema approntato dallo Stato Maggiore non tiene conto di tale principio di diritto, e, dunque, non tiene conto del bilanciamento degli interessi, esso introduce disposizioni normative senza base legislativa.

RIGUARDO ALLE “*CONDIZIONI DI LAVORO*”, A CUI APPLICARE LE “*LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ SINDACALI*”, LO STATO MAGGIORE È INTERVENUTO DIVIDENDOLE IN TRE MACRO-AREE:

- 1) - PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA’ OPERATIVE O IN MISSIONI
- 2) - PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA’ ADDESTRATIVE/ESERCITATIVE
- 3) - PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA’ FORMATIVE







# Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari “SINDACATO NAZIONALE MARINA” S.I.N.A.M.

## RIGUARDO ALL'IPOTESI N. 1 (ART. 2 SCHEMA D. LGS.)

**SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO ART. 2 REDATTO DALLO S.M.**

**PERSONALE IMPIEGATO**  
**IN ATTIVITA' OPERATIVE**  
**O MISSIONI**

**LE ATTIVITA' E LIBERTA'**  
**SINDACALI SONO VIETATE**  
**SIA DURANTE CHE IN VIA**  
**PROPEDEUTICA ALLE STESSE**  
**OPERAZIONI/MISSIONI**

1) I Dirigenti Sindacali, in costanza di attività, non  
Possono essere collocati in distacco o in aspettativa sindacale  
2) i D.S. non possono esercitare il diritto di assemblea;  
3) i D.S. non possono avere rapporti con organi di stampa, né  
fare dichiarazioni sulla contrattazione nazionale di settore  
ovvero su materia di loro competenza (art. 1476-ter COM);  
4) i D.S. non possono visitare le strutture di reparto c/o i quali  
opera il personale rappresentato;  
5) i D.S. non possono inviare comunicazioni scritte al personale  
militare sulle materie ex art. 1476-ter C.O.M.

le stesse limitazioni riguardano

1) il Personale incluso negli  
assetti di alta e altissima  
prontezza operativa per  
assolvere le attività di  
“operazioni/missioni”  
2) il personale (non  
inquadro in unità  
organiche) che è impiegato  
(singolarmente o in piccole  
aliquote) nell'ambito di  
missioni internazionali,  
organismi internazionali  
(in Italia e all'estero), nei  
Comandi multinazionali

**SI OSSERVA CHE LO STATO MAGGIORE, ANZICHE' DISPORRE DEI “LIMITI” ALLE  
LIBERTA' SINDACALI IN RAPPORTO AI PRINCIPI DI A) FUNZIONALITA', B) SICUREZZA e  
C) PRONTEZZA OSTATIVA, HA DISPOSTO UN DIVIETO ASSOLUTO AL LORO  
ESPLETAMENTO.**

**INFATTI, L'ESCLUSIONE DI OGNI FORMA DI LIBERTA' SINDACALE PER LE IPOTESI DI CUI  
ALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. C) – SIA NELLA LORO FASE PROPEDEUTICA, CHE DURANTE  
LE (CONCRETE) ATTIVITA' OPERATIVE/MISSIONI - COMPORTA L'INTRODUZIONE DI UN  
“DIVIETO” ASSOLUTO, CHE ANNICHILISCE IL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI (A CUI  
È, INVECE, FINALIZZATA LA LEGGE DELEGA) TRA LA LIBERTA' SINDACALE E LE  
ESIGENZE DA SALVAGUARDARE.**





**Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari**  
**“SINDACATO NAZIONALE MARINA”**  
**SI.NA.M.**

TRA L'ALTRO, PER I MILITARI, LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 2 DELLO SCHEMA, RAPPRESENTANO “L'ORDINARIA” ATTIVITA', PER CUI LO STATO MAGGIORE, CON IL PREDETTO SCHEMA ANNULLA PER SEMPRE L'ATTIVITA' SINDACALE.

INFATTI, IL DIVIETO DISPOSTO DALLO STATO MAGGIORE RIGUARDA L'ATTIVITA' ORDINARIA DI TUTTI I MILITARI, LADDOVE INTRODUE IL DIVIETO PER LE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. C), N. 1: LA “CONDIZIONE LAVORATIVA” A CUI ESTENDERE IL DIVIETO RIGUARDA CHI “DIFENDE L'INTEGRITA' DEL TERRITORIO, DI TUTTE LE AREE SOGGETTE ALLA SOVRANITA' NAZIONALE E ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI VITALI NAZIONALI E DELLE VIE DI COMUNICAZIONE OVUNQUE MINACCIATE”<sup>1)</sup>, SEPPURE IN CONTESTI INTERNAZIONALI<sup>2)</sup>.

M\_D\_A8DEBB09 REG2024 00888889 2020702024

**NOTA<sup>1)</sup>** LA SPECIFICITA' DEL RUOLO DELLE FF.AA. E DELLE FF.PP. AD ORDINAMENTO MILITARE COINCIDE CON L'ATTIVITA' DI CUI AL CITATO N. 1, DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. C).

**NOTA<sup>2)</sup>** NON SI DIMENTICHI CHE L'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 1475, COMMA 2, C.O.M., È RIFERITA AL CONTRASTO CON LA CEDU, PERTANTO, NEGARE LA LIBERTA' SINDACALE SOLO PERCHE' SI È INSERITI IN UN CONTESTO INTERNAZIONALE, CONTRADDICE ANCHE LO SPIRITO DELLA STESSE LEGGE N. 46/2022.



**SINDACATO NAZIONALE MARINA**  
Segreteria Nazionale

[segreteria nazionale@sindacatonazionalemarina.it](mailto:segreteria nazionale@sindacatonazionalemarina.it)  
[segreteria@pec.sindacatonazionalemarina.it](mailto:segreteria@pec.sindacatonazionalemarina.it)





**Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari**  
**“SINDACATO NAZIONALE MARINA”**  
**S.I.N.A.M.**

**ESCLUDERE LA LIBERTA' SINDACALE IN TALE CONDIZIONE, COMPORTA, DUQNE, IL RISCHIO CHE POSSA ESSERE NEGATA PER SEMPRE L'ATTIVITA' SINDACALE, E PER TUTTO IL PERSONALE MILITARE.**

**LO STATO MAGGIORE HA DECISAMENTE TRAVALICATO I LIMITI DELLA LEGGE DELEGA, CHE ANZICHE' CALMIERARE L'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' SINDACALI, ATTRAVERSO UN RAPPORTO DI MAGGIORE ACCENTUAZIONE DELL'ESIGENZA DI SERVIZIO, NE HA (DIRETTAMENTE) ELIMINATO L'ESERCIZIO STESSO (!), SENZA PASSARE PER L'ACCERTAMENTO DEL COMPATIBILE “ASSOLVIMENTO DELLE PRIORITARIE ATTIVITA' OPERATIVE/MISSIONI”.**

**LO STATO MAGGIORE, PERTANTO, HA INTRODOTTI DIVIETI ASSOLUTI ALLE LIBERTA' SINDACALI, CHE SOLO IL LEGISLATORE PUO' DISPORRE, A FRONTE DEL LIMITATO COMPITO, ASSEGNATO CON LLA LEGGE DELEGA, DI BILANCIARE I COINVOLTI INTERESSI TUTELATI COSTITUZIONALMENTE.**

**PER ESSERE PIU' CHIARI, MENTRE I DIVIETI DISPOSTI DAL LEGISLATORE - COME QUELLO DI SCIOPERARE O QUELLO DI MANIFESTARE - NON AMMETTONO IL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI, ESCLUDENDO QUALUNQUE INTERVENTO DISCREZIONALE TECNICO DELLA P.A., ELIMINARE TOTALMENTE QUELLA LIBERTA' (SOPPRIMENDOLE INGIUSTIFICATAMENTE IN ALCUNE ATTIVITA'), VEDE LO STATO MAGGIORE MANCARE DI INTERVENIRE ENTRO I LIMITI DEL BILANCIAMENTO, INTRODUCENDO DEI DIVIETI ALLE LIBERTA', LA CUI PREVISIONE SONO, IN VIA ASSOLUTA, UNA PREROGATIVA DEL LEGISLATORE.**

**CONCLUSIONI**

**IL GOVERNO DEVE INDIVIDUARE IL “MODO” PER GARANTIRE ENTRAMBE LE ESIGENZE E INTERESSI COSTITUZIONALMENTE TUTELATI, PER CUI SI CENSURA IL POTERE DI “NEGARE” LE LIBERTA' IN VIA APRIORISTICA, SACRIFICANDOLE ANCOR PRIMA DI ATTUARE IL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI, SOPRATTUTTO IN UNA FASE COME QUELLA PROPEDEUTICA ALL'ATTIVITA' DI IMPIEGO OPERATIVO O DI MISSIONE.**

**LO STATO MGGIORE DEVE PERSEGUIRE, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 15, L'OBIETTIVO DI BILANCIARE GLI INTERESSI<sup>3</sup> ATTRIBUENDO UN MAGGIOR PESO DA ATTRIBUIRE ALLA FUNZIONALITA', ALLA SICUREZZA E PRONTEZZA OPERATIVA IN UN CONTESTO LAVORATIVO CHE DIFFERISCE DA QUELLO ORDINARIO.**

**NOTA<sup>3</sup>** SENZA DISPORRE DIVIETI



**SINDACATO NAZIONALE MARINA**  
Segreteria Nazionale  
[segreteria nazionale@sindacatonazionalemarina.it](mailto:segreteria nazionale@sindacatonazionalemarina.it)  
[segreteria@pec.sindacatonazionalemarina.it](mailto:segreteria@pec.sindacatonazionalemarina.it)



M\_D\_A8DEBB09 REG2024 00888889 20240702024



# Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari "SINDACATO NAZIONALE MARINA" S.I.N.A.M.

## RIGUARDO ALL'IPOTESI N. 2 (ART. 3 SCHEMA D. LGS.)

**SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO ART. 3 REDATTO DALLO S.M.**

### PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA' ADDESTRATIVE/ESERCITATIVE

#### NEL CORSO DI ADDESTRAMENTO/ESERCITAZIONE

- 1) il D.S. **non può** essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale
- 2) il D.S. **non può** fruire di permessi sindacali
- 3) il D.S. **non ha facoltà** di visitare le strutture e i reparti c/o i quali opera il personale da essi rappresentato
- 4) il D.S. **non può** esercitare il diritto di assemblea

Non viene vietata la facoltà di inviare comunicazioni al personale militare sulle materie di loro competenze

#### DURANTE LE FASI PROPEDEUTICHE DI ADDESTRAMENTO/ESERCITAZIONE

- 1) il D.S. **non può** essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale

- 2) il D.S. può fruire di permessi sindacali
- 3) il D.S. può partecipare alle assemblee sindacali

- 4) ha la facoltà di visitare strutture e reparti, ex art. 1479-bis C.O.M.

- 5) i D.S. hanno diritto di indire le assemblee ex art. 1480-bis C.O.M.

prioritarie

connesse

l'assolvimento

previste e

} compatibilmente con le esigenze di servizio

} compatibilmente con delle prioritarie attività addestrative/esercitative

programmate





## Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari “SINDACATO NAZIONALE MARINA” S.I.N.A.M.

CON L'ART. 3 DELLO SCHEMA DEL D. LGS., VIENE DISTINTA LA “FASE PROPEDEUTICA” DELL'ATTIVITA' ADDESTRATIVA/ESERCITATIVA, DA QUELLA DI “CONCRETO IMPIEGO”.

LO STATO MAGGIORE PER QUESTA PARTICOLARE ATTIVITA' HA DISPOSTO UN DIVIETO ASSOLUTO ALL'ESPLETAMENTO DELLE LIBERTA' SINDACALI, DA UN LATO, ED UNA CONCESSIONE CALMIERATA, DALL'ALTRO.

IL DISTACCO E L'ASPETTATIVA SONO SEMPRE VIETATE (ANCHE NELLA FASE PROPEDEUTICA); SONO VIETATI I PERMESSI E IL DIRIGENTE SINDACALE NON PUO' VISITARE LE STRUTTURE E I REPARTI PRESSO I QUALI OPERANO I MILITARI RAPPRESENTATI; NON PUO' ESSERE ESERCITATO IL DIRITTO DI ASSEMBLEA.

RIGUARDO, INVECE, NELLA LORO FASE PROPEDEUTICA, I DIRIGENTI SINDACALI POSSONO (COMPATIBILMENTE CON LE PRIORITARIE ESIGENZE DI SERVIZIO CONNESSE) PARTECIPARE

NON È DATO COMPRENDERE, PERO', COME MAI ALCUNE PREROGATIVE SINDCALI NON VENGANO CONCESSE DURANTE IL “CORSO DELL'ADDESTRAMENTO/ESERCITAZIONE”, LADDOVE SI RENDESSE NECESSARIO UN INTERVENTO SINDACALE SU MATERIE DI COMPETENZA DELLE APCSM (AD ESEMPIO, IL DIRITTO DI ASSEMBLEA AL TERMINE DELLE OPERAZIONI ADDESTRATIVE).

### CONCLUSIONE

TENENDO FEDE ALLE INDICAZIONI DELLA LEGGE DELEGA (EX ART. 9, COMMA 15, LEGGE N. 46/2022) I LIMITI DA INTRODURRE SONO DA RAPPORTARE AD UN LIVELLO DI BILANCIAMENTO PIU' RIGIDO DELL'ORDINARIO, MA NON CERTAMENTE TANTO GRAVE DA NON RIMETTERE (APRIORISTICAMENTE) ALLA DISCREZIONALITA' TECNICA DELL'AMMINISTRAZIONE SE CONCEDERE O MENO LA LIBERTA' SINDACALE (SALVO I DIVIETI PREVISTI PER LEGGE).

SE LO STATO MAGGIORE HA RAVVISATO UNA DIFFERENZA TRA LA “FASE INIZIALE” DELL'ATTIVITA' E QUELLA ADDESTRATIVA/ESERCITATIVA “IN SENSO STRETTO”, NON È DATO COMPRENDERE L'ESCLUSIONE DI QUALUNQUE BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI, ANCHE NELLA FASE DI OPERATIVITA' CONCRETA, VISTO LE DIVERSE FORME E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SINDACALE.

M\_D\_A8DBE09 REG2024 00888889 20240702024





**Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari  
"SINDACATO NAZIONALE MARINA"  
S.I.N.A.M.**

**RIGUARDO ALL'IPOTESI N. 3  
(ART. 4 SCHEMA D. LGS.)**

**SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO ART. 4 REDATTO DALLO S.M.**

**ATTIVITA' FORMATIVE**

**FORMAZIONE DI BASE**

- 1) no distacchi, no aspettative, no permessi
- 2) no Assemblee

delle  
massimo

**SUCCESSIVA ALLA FORMAZIONE DI BASE**

- 1) no distacco o aspettative
- 2) si permessi e assemblee (compatibilmente con lo svolgimento

attività formative, fermo il limite  
di assenze)

**NON SI COMPRENDE COME MAI NON SONO EQUIPARATE LE DUE MODALITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, SOTTO IL PROFILO DELL'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' SINDACALI, ATTESO CHE IL CRITERIO CHE DEVE INFORMARE LE LIMITAZIONI È COMUNE AD ENTRAMBE.**

**NE CONSEGUE CHE I PERMESSI E LE ASSEMBLEE POSSONO ESSERE CONCESSI E AUTORIZZATI ANCHE DURANTE LA FORMAZIONE BASE.**

M\_D\_A8DEBB09 REG2024 00888889 2020702024





Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari  
**“SINDACATO NAZIONALE MARINA”**  
**SI.NA.M.**

(ART. 5 SCHEMA D. LGS.)

**SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO ART. 5 REDATTO DALLO S.M.**

**LIMITAZIONI PER IL PERSONALE IMPIEGATO IN OBBLIGHI DI COMANDO,  
ATTRIBUZIONI SPECIFICHE O IMBARCO**

Il D.S. che assolve gli obblighi di comando o di imbarco (o assolve ad attribuzioni specifiche)  
non può essere collocato in distacco o aspettativa sindacale

L'ECCESSIVO RIGIDISMO DELLO SCHEMA - CHE VIETA LE PREROGATIVE SINDACALI ANCHE LADDOVE SONO ESERCITABILI NEL PIENO RISPETTO DELLA PRIORITARIA ESIGENZA DI SERVIZIO - SI RAVVISA NELL'ART. 5 DELLO SCHEMA DEL D.LG., CHE NEGA AL DIRIGENTE SINDACALE AVENTE L'OBBLIGO DI IMBARCO DI NON POTER ESSERE COLLOCATO IN DISTACCO O IN ASPETTATIVA SINDACALE.

SPESSO CAPITA CHE FORMALMENTE IL MILITARE ABBAIA L'OBBLIGO DI IMBARCO SU UNITA' NAVALE, MA LO STESSO PERSONALE È TEMPORANEAMENTE A TERRA, PER RAGIONI TECNICHE CONNESSE ALL'UNITA' MEDESIMA.

NON DISTINGUERE LE DIVERSE IPOTESI, OVVERO NON APPLICARE IL CRITERIO DISPOSTO DALL'ART. 9, COMMA 15, VUOL DIRE NEGARE APRIORISTICAMENTE L'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' SINDACALI, SENZA UN SUPPORTO LEGALE.

PERTANTO, OPERARE SU UNITA' NAVALI OVVERO NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI, SI PUO' GARANTIRE L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SINDACALE, PUR SALVAGUARDANDO I PRINCIPI DI FUNZIONALITA', DI SICUREZZA E DI PRONTEZZA OPERATIVA.

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

TRA LE LIMITAZIONI NON SONO PREVISTE LE “REVOCHE DEI DISTACCHI E DELLE ASPETTATIVE SINDACALI” AL VERIFICARSI DELLA MANCATA SALVAGUARDIA DEI PRINCIPI PREVISTI DALL'ART. 9, COMMA 15, LEGGE N. 46/2022.

**LE “VARIAZIONI” RELATIVE AI DISTACCHI E ALLE ASPETTATIVE DEVONO ESSERE COMUNICATE ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO, PER CUI, SE, AD ESEMPIO, I PERMESSI VENGONO CONCESSI PRIMA DEL 31 GENNAIO DI QUELL'ANNO IN CUI SI E' CHIAMATI A SVOLGERE L'ATTIVITA' OPERATIVA/MISSIONE, SI AVRA' CONTRADDITTORIAMENTE LA PREVISIONE DELLO STATO MAGGIORE DI UN DIVIETO**

M\_ D A8DEB09 REG2024 0088889 2020702024





## Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari “SINDACATO NAZIONALE MARINA” S.I.N.A.M.

### ASSOLUTO DEL DISTACCO, MA LA MANCATA PREVISIONE DELLA REVOCA (PER IL TRAMITE DELL'APCSM) DELLO STESSO IN PRESENZA DI IMPOSSIBILE BILANCIAMENTO CON LE PRIORITARIE ESIGENZE DI SERVIZIO.

Alla luce di quanto tutto sopra evidenziato in maniera schematica, al fine di consentire una migliore intelligenza nella valutazione delle osservazioni formulate, appare palese che, oltre ad una particolare generalizzata ed ingiustificata compressione dell'esercizio delle libertà sindacali dei Dirigenti delle APCSM, lo schema predisposto dall'Ufficio Legislativo ha particolarmente danneggiato il personale tutto della Marina Militare.

Tale assunto trova chiara lettura in ordine alle limitazioni di cui agli art. art. 2 e 3 il personale della Marina è privato della quasi totalità dell'esercizio delle libertà sindacali, considerato che tra il personale impiegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c) è inquadrabile:

1. Al punto 4) “.....OMISSIS.....le attività operative e di polizia giudiziaria svolte dal personale del Corpo delle Capitanerie di Porto della M.M. nell'ambito dei compiti essenziali connessi alla salvaguardia della vita umana in mare, alla gestione delle emergenze e agli usi civili del Mare”; Al riguardo è d'uopo sottolineare che tra i servizi d'istituto del Copro, tutti indirizzati alla vigilanza degli usi civili del mare sono ricomprese: Reati marittimi previsti dal codice della navigazione - Polizia Marittima nei porti, sul pubblico demanio marittimo e negli spazi marittimi di giurisdizione e di interesse nazionale; Reati legati alla pesca marittima ed acquacoltura e sulla filiera commerciale dei prodotti ittici; Reati legati alla tutela dell'ambiente - in materia inquinamento marino, in materia di aree marine protette e nelle aree di reperimento, in materia di scarichi lesivi per l'ecosistema marino, in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in materia di sversamento nei fiumi di rifiuti liquidi e solidi, in materia d'immissione di rifiuti generati a terra in un corpo idrico intermedio, in materia delle attività delle ecomafie nel traffico illegale e lo smaltimento illegale dei rifiuti; Reati legati al contrasto dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Orbene il personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, tutto in maniera indistinta, svolge le attività operative di Polizia Giudiziaria in quanto il proprio status è, in via permanente dall'arruolamento, di Agente / Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del c.p.p., art. 1235 del C.N., art. 22 L. 4/2012 ed art. 23 L. 979/1982. In pratica a tutto il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera è operata una limitazione completamente trasversale delle libertà sindacali e di potersi avvalere della fruizione dei permessi sindacali, distacchi ed aspettativa sindacale;
2. Ai punti 1), 2) e 3) in pratica è ricompreso tutto il personale militare impiegato a bordo delle UU.NN. della Marina e nelle componenti Aeronavali della Marina, privando di fatto la maggior parte del personale appartenente alla Forza Armata di poter







**Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari**  
**“SINDACATO NAZIONALE MARINA”**  
**S.I.N.A.M.**

esercitare, nonché fruire degli strumenti sopramenzionati, le libertà sindacali in favore del personale rappresentato.

Per tutto quanto osservato, in ordine allo schema di Decreto de qua, la scrivente O.S. **esprime parere totalmente sfavorevole** allo schema così predisposto in bozza dall'Ufficio Legislativo.

Si porgono distinti saluti.

Roma, 16 Luglio 2024



**Il Segretario Generale Nazionale**  
**dr. Pasquale DE VITA**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82

M\_D\_A8DEBB09 REG2024 00888889 20240702024





# Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari “SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

---

## ELENCO INDIRIZZI DI DISTRIBUZIONE PER CONOSCENZA

### ORGANIZZAZIONE SINDACALE ITALIANA DEI MILITARI (ITAMIL)

- [segreteria generale.itamil@pec.it](mailto:segreteria generale.itamil@pec.it)

### ASSOCIAZIONE SINDACALE LIBERA RAPPRESENTANZA DEI MILITARI (LRM)

- [segreteria nazionale.lrm@pec.it](mailto:segreteria nazionale.lrm@pec.it)

### SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO (SIAMO EI)

- [sindacato@pec.siamoesercito.org](mailto:sindacato@pec.siamoesercito.org)

### ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI PROFESSIONISTI MILITARI (ASPMI)

- [aspmilitari@pec.it](mailto:aspmilitari@pec.it)

### SINDACATO AUTONOMO DEI MILITARI (S.A.M.)

- [segreteria@pec.sindacatoautonodeimilitari.it](mailto:segreteria@pec.sindacatoautonodeimilitari.it)

### SINDACATO ITALIANO MILITARI MARINA (SIM MARINA MILITARE)

- [simmarina@pec.it](mailto:simmarina@pec.it)

### UNIONE SINDACALE MILITARI INTERFORZE ASSOCIATI (USMIA)

- [usmia\\_sg@pec.it](mailto:usmia_sg@pec.it)

### SINDACATO AERONAUTICA MILITARE (SIAM)

- [sindacatoam@pec.it](mailto:sindacatoam@pec.it)

### SINDACATO UNITARIO LAVORATORI MILITARI (SIULM)

- [siulm@pec.it](mailto:siulm@pec.it)

### UNIONE SINDACALE DELLE ASSOCIAZIONI MILITARI (USAMI)

- [usami@pec.usami-aeronautica.it](mailto:usami@pec.usami-aeronautica.it)

### ASSOCIAZIONE MILITARI UNITI IN SINDACATO (AMUS AERONAUTICA)

- [amus-aeronautica@pec.it](mailto:amus-aeronautica@pec.it)

### ASSOCIAZIONE SINDACALE CARABINIERI (UNARMA)

- [unarmaasc@pec.it](mailto:unarmaasc@pec.it)

### NUOVO SINDACATO CARABINIERI (NSC)

- [nuovosindacatocarabinieri@pec.it](mailto:nuovosindacatocarabinieri@pec.it)

### SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI (SINAFI)

- [segreteria nazionale@pec.sinafi.org](mailto:segreteria nazionale@pec.sinafi.org)

### UNIONE SINDACALE ITALIANA FINANZIERI (USIF)

- [segreteria@pec.usif.it](mailto:segreteria@pec.usif.it)

### SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI (SILF)

- [segreteria silf@pec.it](mailto:segreteria silf@pec.it)

### SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI CARABINIERI (S.I.U.L. CC)

- [segretariogenerale@pec.siulcc.it](mailto:segretariogenerale@pec.siulcc.it)

### PIANETA SINDACALE CARABINIERI (P.S.C. ASSIEME)

- [segretariogenerale@pec.pianetasindacalecarabinieri.it](mailto:segretariogenerale@pec.pianetasindacalecarabinieri.it)

### UNIONE SINDACALE ITALIANA CARABINIERI (USIC)

- [usic@pec.it](mailto:usic@pec.it)

### SINDACATO ITALIANO MILITARI CARABINIERI (SIM CC)

- [segreteria@pec.simcarabinieri.it](mailto:segreteria@pec.simcarabinieri.it)

M\_D\_A8DEB09 REG2024 0088889 2020702024





# Unione Sindacale Italiana Finanziari

Via del Castro Pretorio, 30 - Roma

Pec: [segreteria@pec.usif.it](mailto:segreteria@pec.usif.it)

## STATO MAGGIORE DELLA DIFESA I Reparto Personale

Tramite pec: [primo.relationisindacali2s@smd.difesa.it](mailto:primo.relationisindacali2s@smd.difesa.it)

e, per conoscenza

## AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA VI REPARTO UFFICIO R.O.R.A.S. ROMA

Tramite pec: [rm0010218p@pec.gdf.it](mailto:rm0010218p@pec.gdf.it)

Riferimento f. prot. n. M\_D A3DFB29 REG2024 0034575 in data 3 luglio 2024 di UL

**OGGETTO:** Schema di decreto legislativo recante “*Limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa*”, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

### Parere dell’USIF

^^^^

Questa O.S. ha ricevuto da codesto S.M.D. la richiesta di esprimere il proprio parere in relazione allo schema di decreto legislativo ex **art. 9 comma 15** della **legge 28 aprile 2022, n. 46**, il quale recita:

”Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le **particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale** da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, **secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare** salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari”.

Come si evince la citata delega dovrebbe disciplinare le **limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale**, ma secondo il **principio ed il criterio direttivo di consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare**.

Da un'attenta lettura dello schema in trattazione si evince da un lato un eccesso di delega inerente alla limitazione totalitaria (ovvero antidemocratica) dell'esercizio dell'attività sindacale dall'altro una violazione al principio e al criterio direttivo dettato dalla *delega* stessa sul consenso all'attività sindacale in tutti gli aspetti più preminenti.

In queste osservazioni non si vuole fare un'analisi del testo o del periodo poiché, a parere di questa A.P.C.S.M., le condotte antisindacali e anticostituzionali stanno a monte ovvero nell'idea e nella formulazione con la quale codesto S.M.D. ha dettagliato **egregiamente** tutte le limitazioni poste e proposte.

Anche se è passato solo qualche mese dalla chiusura definitiva degli organismi della rappresentanza militare, si ricorda che essi stessi non avevano tutte queste limitazioni, al contrario vi erano addirittura i Co.Ba.R. costituiti presso Reparti di Istruzione.

Ovviamente ci riferiamo agli allievi, ovvero quei militari i quali oggi, per via di una norma rigida, e anche disapplicata nelle procedure, anche per via della mancanza del Regolamento attuativo, si possono classificare, dal punto di vista sindacale, di serie B.

Ebbene sì, udite udite, gli allievi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare non hanno chi rappresenta i propri diritti essendogli, per norma, precluso il diritto di appartenenza alle A.P.C.S.M.

Ecco perché si è convinti che lo schema proposto sia fortemente antidemocratico, illegittimo e contro i principali diritti dell'uomo e in contrasto con quanto sancito dalle norme sia Italiane sia Europee.

Sembra di ripercorrere gli stessi passi e lo stesso iter per ottenere l'abolizione della norma che vietava la nascita dei cd sindacati militari.

Si ritiene che quanto detto vada a violare l'art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione agli artt. 11 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Si rammenta, a noi stessi, che la Corte E.D.U., in altre occasioni non ha accettato le restrizioni che incidono sugli elementi essenziali della libertà sindacale senza i quali il contenuto di tale libertà sarebbe vuotata della sua sostanza.

Il diritto di formare un sindacato, di aderirvi e di esercitare la prevista attività sindacale è un elemento essenziale della libertà sindacale" ("Matelly c. Francia", "Adefdromil c. Francia").

Se, dunque, è legittimo per gli Stati prevedere, per i militari, restrizioni dell'esercizio dei diritti sindacali, purtuttavia secondo la Corte "tali restrizioni non devono privare i militari ed i loro sindacati del diritto generale alla libertà di associazione per la

difesa dei loro interessi professionali e morali", e tale esercizio dev'essere un diritto di tutti i militari.

Infine, la Corte E.D.U. conclude che la normativa, è vero, consentirebbe solo limitazioni della libertà sindacale, ma non una sua radicale obliterazione.

Per tale motivo **questa O.S. ritiene che:**


- **l'Art.2 - (Limitazioni per il personale impiegato in attività operative o missioni);**
- **Art. 3 - (Limitazioni per il personale impiegato in attività addestrative o esercitative);**
- **L'Art. 4 - (Limitazioni per il personale impiegato in attività formativa);**

**dello schema proposto da codesto S.M.D. vadano riformulati in un'ottica più permissiva all'esercizio dei diritti sindacali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.**

Si spera che il trafiletto inserito, ma disatteso da tutte le autorità partecipanti alle relazioni sindacali, nell'art. 9 comma 16 della Legge 46/2022, ... *sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative* ... almeno questa volta abbia la dovuta considerazione.

**Roma, 16/07/2024**

**Il Segretario Generale dell'USIF**



**Vincenzo PISCOZZO**

## relazionisindacalis2

---

**Da:** segretariogenerale@pec.siuilcc.it  
**Inviato:** venerdì 19 luglio 2024 09:41  
**A:** primo.relazionisindacali2s@smd.difesa.it  
**Oggetto:** Fw: Re: [p: 154917-2024] Schema di DLgs recante Limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa ai sensi dell'art.9 c15 e 16 della L 28 apr 2022

Questa apcsm in merito al provvedimento di cui all'oggetto allo stato non ha nulla da esprimere avevamo utilizzato la mail che c'era nella lettera

Nel scusarsi per il ritardo lascia distinti saluti

M\_D\_A3DFB29\_REG2024\_0038489\_2024-07-24